

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 maggio 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 171. Sentenza 10-18 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Imposte in genere - Regioni Veneto e Lombardia - Rapporto di lavoro - Disciplina - Lavoro a tempo parziale - Servizi ispettivi - Imposta sulla benzina - Presunta violazione dell'autonomia in materia di organizzazione del personale e di finanza regionale - Rilevanza nazionale della riforma del pubblico impiego - Potestà legislativa della regione a statuto ordinario non di tipo concorrente, ma soltanto attuativo in materia tributaria (cfr. sentenze nn. 295/1993 e 355/1998) - Non fondatezza - Inammissibilità.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 154, 2, commi 205 e 206, 3, comma 214).

(Cost., artt. 3, 53, 97, 117, 118 e 129) Pag. 11

N. 172. Sentenza 10-18 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leva militare - Apolide residente legalmente nel territorio della Repubblica - Soggezione alla leva fino al compimento del 45° anno di età - Esistenza di uno spazio vuoto di diritto costituzionale nel quale il legislatore discrezionalmente può estendere la cerchia dei soggetti chiamati alla prestazione del servizio militare - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 1, primo comma, lett. e); legge 5 febbraio 1992, n. 91, art. 16, comma 1).

(Cost., artt. 10 e 52) » 22

N. 173. Ordinanza 10-18 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Minori - Rimessione del procedimento ad altro ufficio giudiziario - Impossibilità di sostituzione del giudice astenuto o ricusato - Eccezionalità - Omessa previsione - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (v. ordinanza n. 439/1998) - Possibilità di verifica della non corretta applicazione dell'art. 43, c.p.p., mediante il conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 43, comma 2).

(Cost., art. 25) Pag. 26

N. 174. Ordinanza 10-18 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Misure interdittive su richiesta del p.m. - Prescrizione dell'interrogatorio - Misure cautelari di tipo coercitivo - Omessa previsione - Difficoltà sostanziali, nella disciplina codicistica e nelle direttive della legge delega, tra misure interdittive e coercitive - Insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione - Omessa ricerca da parte del giudice rimettente di ogni possibile interpretazione alternativa a quella che lo porta a sollevare la questione - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 289, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 24) » 28

N. 175. Ordinanza 10-18 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Università - Limitazione degli accessi ai corsi di laurea universitari - Riserva relativa di legge - Questione già decisa dalla Corte come non fondata (v. sentenza n. 383/1998 e ordinanza n. 103/1999) - Manifesta infondatezza.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127).

(Cost., artt. 33 e 34) » 31

N. 176. Ordinanza 10-18 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - G.i.p. - Potere di ordinare al p.m. di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona da considerarsi indiziata - Omessa previsione - Prospettazione di una questione di mero fatto - Supposta la carenza di un quadro normativo che si presenta, al contrario, adeguato ed esauriente - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 409).

(Cost., artt. 3 e 112) » 33

N. 177. Ordinanza 10-18 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Determinazione dello stipendio del personale militare inquadrato in livelli retributivi superiori all'iniziale - Criteri di applicazione delle disposizioni in materia - Legittimità di un differenziato trattamento applicato alla medesima categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo (v. sentenze nn. 409/1998, 311/1995, 243/1993 e 504/1988) - Manifesta infondatezza.

[D.-L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 17, secondo comma, lett. b), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432].

(Cost., artt. 3 e 97) Pag. 35

N. 178. Ordinanza 10-18 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Imputato del delitto di associazione di tipo mafioso - Procedimento di prevenzione - Estensione dell'istituto della incompatibilità all'ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato nell'ambito di un precedente processo per l'applicazione di una misura di prevenzione - Richiamo alla sentenza n. 371/1996 della Corte - Riferimento alla pregressa giurisprudenza costituzionale in materia dei limiti entro il quale il principio costituzionale del giusto processo è destinato a operare per il tramite dell'istituto dell'incompatibilità (v. sentenze nn. 351, 308, 307 e 306/1997) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 24) » 37

N. 179. Sentenza 12-20 maggio 1999.**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Edilizia e urbanistica - Vincoli urbanistici scaduti - Possibilità di reiterazione da parte dell'amministrazione di quelli preordinati alla espropriazione o comportanti inedificabilità - Previsione di indennizzo - Esclusione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 417/1995, 56/1968, 55/1968, 9/1973, 202/1974, 245/1976, 648/1988, 391/1989 e 343/1990) - Violazione dei principi di cui all'art. 42, terzo comma, Cost. - Illegittimità costituzionale.

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 7, nn. 2, 3, 4 e 40; legge 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2, primo comma) » 39

N. 180. Sentenza 12-20 maggio 1999.**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Pensione di reversibilità - Destinatari diretti e immediati - Nipoti minori di fatto affidati e a carico dei nonni assicurati e che non siano formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti - Esclusione - Sussistenza di un rapporto di parentela più intenso di quello che si può creare tra genitori adottivi e figli - Irragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 20 aprile 1957, n. 818, art. 38) » 46

N. 181. Sentenza 12-20 maggio 1999.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Finanza locale - Regione Puglia - Rendiconto - Competenza all'esame relativamente all'esercizio finanziario 1997 - Coerenza del programma di controllo, da parte del collegio regionale della Corte dei conti, coerente con quella funzione di referto sull'amministrazione regionale che la Corte è chiamata a svolgere per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi regionali di principio e di programma - Spettanza allo Stato

Pag. 49

N. 182. Sentenza 12-20 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di proroga del termine - Requisiti - Indicazione delle norme sostanziali violate senza altresì prevedere la comunicazione delle iscrizioni previste dall'art. 335 c.p.p. - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice rimettente - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 406, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma)

» 55

N. 183. Ordinanza 12-20 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Rapporto di lavoro a tempo parziale - Iscrizione all'albo degli avvocati - Presunta incompatibilità - Inammissibilità degli interventi del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e dell'avv. Fratini in proprio - Manifesta inammissibilità.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56 e 56-bis).

(Cost., artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104)

» 59

N. 184. Ordinanza 12-20 maggio 1999.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Contributi agricoli unificati - Criteri di calcolo - Rispondenza ad un principio generale del sistema previdenziale - Agevolazioni rimesse alle scelte discrezionali del legislatore - Ragionevolezza di una disciplina di agevolazione avente natura derogatoria - (v. sentenze della Corte nn. 272/1994 e 216/1993) - Manifesta infondatezza.

(R. D.-L. 28 novembre 1938, n. 2138; d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 8).

(Cost., artt. 3 e 41)

» 61

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 10. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 5 marzo 1999 (della regione Lazio).

Edilizia e urbanistica - Insediamenti produttivi - Semplificazione dei relativi procedimenti di autorizzazione - Norme contenute in regolamento di prima attuazione della legge n. 59/1997 - Variazione degli strumenti urbanistici generali in relazione ai progetti di impianti presentati - Poteri attribuiti alla conferenza di servizi ed al Consiglio comunale - Sostanziale estromissione delle regioni dal procedimento di variante - Conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Lazio - Violazione del riparto di competenze tra Stato, regioni e comuni nella programmazione e pianificazione urbanistico-territoriale - Violazione di principi e norme in materia di conferenza di servizi e di accordi di programma - Violazione della riserva di legge generale sull'organizzazione degli enti locali - Limitazione, con regolamento governativo, della sfera di competenza delle regioni nelle materie ad esse attribuite (in contrasto con la regola di separazione delle competenze tra fonti secondarie statali e fonti regionali).

(D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, art. 5).

[Cost., artt. 3, 115, 117, 118 e 128; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 1, lett. b) e 3]

Pag. 65

- N. 286. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia del 3 dicembre 1998.

Pensioni - Pensionati svolgenti attività retribuita alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di terzi - Divieto di duplicazione dell'indennità integrativa e di cumulo con altre indennità della stessa natura comunque denominate - Mancata previsione della determinazione della misura della retribuzione oltre la quale diventa operante il divieto - Ritenuta permanente vigenza, da parte della Corte dei conti, della norma impugnata oggetto della sentenza della Corte costituzionale nn. 566/1989 e 204/1992 - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 494/1993.

(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 2, settimo comma; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 130, ultimo comma).

(Cost., art. 36)

» 72

- N. 287. Ordinanza del pretore di Torino del 5 febbraio 1999.

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti statali con posizione assicurativa presso l'INPS - Riscatto o riconoscimento dei servizi presso l'INPS - Limitazione ai periodi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato - Conseguente esclusione del riscatto dei periodi di studio universitario, anche nell'ipotesi di diploma di laurea richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione al servizio - Irragionevolezza.

(Legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 40, combinato disposto; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 124, ultimo comma).

(Cost., art. 3)

» 75

N. 288. Ordinanza del pretore di Alba, sezione distaccata di Bra del 12 ottobre 1998.

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Decreto che dispone il giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità, di previo invito a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del decreto di citazione a giudizio emesso in forma ordinaria - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 555, comma 2, nuovo; legge 16 luglio 1997, n. 234).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 78

N. 289. Ordinanza del pretore di Alba, sezione distaccata di Bra del 12 ottobre 1998.

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Decreto che dispone il giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità, di previo invito a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del decreto di citazione a giudizio emesso in forma ordinaria - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 555, comma 2, nuovo; legge 16 luglio 1997, n. 234).

(Cost., artt. 3 e 24) » 80

N. 290. Ordinanza della Corte di assise di Cosenza del 2 marzo 1999.

Processo penale - Dibattimento - Istanza di parte per l'utilizzabilità dei verbali di prove acquisite in precedente fase dibattimentale, svoltasi dinanzi a diverso giudice - Obbligo per il giudice di disporre la lettura dei verbali, previo esame del dichiarante - Possibilità per il giudice stesso di valutare la irrilevanza, la manifesta superfluità o l'assoluta necessità del mezzo istruttorio richiesto - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Incidenza sul principio secondo il quale la giustizia è amministrata in nome del popolo - Lesione dei principi di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 511, c.p.v.).

(Cost., artt. 3, 24, 101, primo comma, 111 e 112) » 81

N. 291. Ordinanza del pretore di Milano del 26 febbraio 1999.

Processo civile - Disciplina transitoria - Giudizi pendenti al 30 aprile 1995 - Applicabilità dell'art. 315 cod. proc. civ. (che consente al pretore di ordinare l'immediata discussione orale della causa e di pronunciare sentenza al termine di essa) - Omessa previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento - Contrasto con le finalità deflative della legge di riforma.

(Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90, modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, art. 9).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma) » 83

N. 292. Ordinanza del tribunale, sezione per il riesame di Napoli del 15 dicembre 1998.

Processo penale - Misure cautelari coercitive - Reclamo al tribunale - Procedimento - Mancato immediato avviso all'autorità procedente, a cura del presidente del tribunale, dell'avvenuta presentazione della richiesta di riesame - Omessa previsione di perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva - Lesione dei principi di eguaglianza, di libertà personale e di effettività del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 309, commi 5 e 10).

(Cost., artt. 3, 13 e 24) Pag. 84

N. 293. Ordinanza del tribunale, sezione per il riesame di Napoli del 23 novembre 1998.

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

(C.P.P. 1988, art. 303, comma 4).

(Cost., art. 3) » 90

N. 294. Ordinanza del pretore di Venezia del 27 febbraio 1999.

Obbligazioni - Fideiussione solidale per crediti retributivi (nella specie, fideiussione *ex lege* di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta) - Protrazione dopo la «scadenza dell'obbligazione principale» - Termine di decadenza semestrale entro cui il creditore deve proporre le sue istanze - Decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro, ove questo non sia assistito da garanzie di stabilità - Omessa previsione - Contrasto con l'irrinunciabilità della retribuzione - Richiamo alla sentenza costituzionale n. 63/1966.

(C.C., art. 1957).

(Cost., art. 36) » 95

N. 295. Ordinanza del pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di Asiago del 23 febbraio 1999.

Agricoltura e foreste - Regione Veneto - Prescrizioni di massima e di polizia forestale deliberate dal Consiglio regionale - Promulgazione da parte del Presidente della giunta regionale - Esclusione - Violazione del principio costituzionale della promulgazione da parte del Presidente della giunta regionale dei regolamenti di competenza della regione.

(Legge regione Veneto, 13 settembre 1978, n. 52, art. 5, e 23, penultimo comma).

(Cost., art. 121, quarto comma) » 96

N. 296. Ordinanza della Corte di cassazione del 22 gennaio 1999.

Processo penale - Ricorso per cassazione - Declaratoria di inammissibilità - Condanna automatica del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di impugnazione - Parità di trattamento tra la situazione del ricorrente temerario o avventato e quella del ricorrente incolpevole - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 616).

(Cost., artt. 3 e 24) Pag. 98

N. 297. Ordinanza della Corte di appello di Ancona del 20 novembre 1998.

Processo penale - Dibattimento - Giudici che abbiano pronunciato o abbiano concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato, provvedimento *de plano* in ordine alla concessione di una misura cautelare reale (nella specie: sequestro preventivo) con valutazione della sua responsabilità penale - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nello stesso procedimento o possibilità di esercitare la riconsuazione - Omessa previsione - Violazione dei principi di ragionevolezza, di imparzialità e del giusto processo - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze nn. 371/1996 e 308/1997.

[C.P.P. 1988, artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lett. *a*) e *b*), 321, commi 1 e 2].

(Cost., artt. 3 e 24) » 100

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 171

Sentenza 10-18 maggio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Impiego pubblico - Imposte in genere - Regioni Veneto e Lombardia - Rapporto di lavoro - Disciplina - Lavoro a tempo parziale - Servizi ispettivi - Imposta sulla benzina - Presunta violazione dell'autonomia in materia di organizzazione del personale e di finanza regionale - Rilevanza nazionale della riforma del pubblico impiego - Potestà legislativa della regione a statuto ordinario non di tipo concorrente, ma soltanto attuativo in materia tributaria (cfr. sentenze nn. 295/1993 e 355/1998) - Non fondatezza - Inammissibilità.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, artt. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 154, 2, commi 205 e 206, 3, comma 214).

(Cost., artt. 3, 53, 97, 117, 118 e 129).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 154, 2, comma 205, e 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ricorsi delle Regioni Veneto e Lombardia, notificati il 27 gennaio 1997, depositati in cancelleria il 31 successivo ed il 4 febbraio 1997 ed iscritti ai nn. 19 e 22 del registro ricorsi 1997.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Alfredo Bianchini per la Regione Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Regione Veneto, con ricorso notificato il 27 gennaio 1997, depositato il 31 gennaio 1997, ha impugnato l'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1996, in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione e 48 e 51 dello statuto regionale.

1.1. — La ricorrente premette che le norme impugnate recano la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale dei dipendenti della pubblica amministrazione, materia già regolamentata dal contratto collettivo nazio-

nale di lavoro (CCNL) Regioni-Autonomie locali per il triennio 1994-1997 e, nel Veneto, dalle leggi regionali 10 giugno 1991, n. 12 e 22 luglio 1994, n. 30. In particolare, queste ultime attribuiscono alla Giunta regionale la facoltà di istituire posti in organico a tempo parziale, ovvero di trasformare quelli già a tempo pieno, entro il limite del 20 per cento della dotazione organica, fatta eccezione per i posti che comportano l'esercizio di funzioni ispettive, di direzione e di coordinamento di unità organiche; prevedono una articolata disciplina dell'orario flessibile e della turnazione e la possibilità di stabilire orari diversi nell'ambito di una programmazione plurisettimale dell'orario di lavoro.

Le disposizioni impugnate — prosegue la Regione — nel disciplinare *ex novo* la materia, travolgono la regolamentazione vigente nel Veneto e recano precetti di contenuto talmente dettagliato da essere autoapplicativi e da non riservare spazi alla legislazione regionale. Infatti, il comma 56 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 stabilisce che al dipendente *part-time* il quale espleta una prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, non si applica il divieto di iscrizione negli albi professionali; il comma 57 prevede l'ammissibilità del tempo parziale per tutti i profili professionali; il comma 58 configura un vero e proprio diritto del dipendente ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro, decorsi sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza, permettendo all'amministrazione di differirne l'efficacia per un periodo massimo di sei mesi e di rigettare la domanda soltanto qualora sussista un conflitto di interessi con la specifica attività svolta dal dipendente. Il comma 59 della norma in esame stabilisce inoltre l'utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di impiego. I commi 60 e 61 prevedono che la violazione del divieto di prestazione di lavoro subordinato, ovvero delle prescrizioni concernenti il procedimento per la deroga, costituisce giusta causa di recesso dal rapporto disciplinato dal CCNL ovvero di decadenza dall'impiego. Infine, i commi 62, 63, 64 e 65, rispettivamente: disciplinano il procedimento di verifica dell'osservanza delle disposizioni e dispongono che le amministrazioni devono avvalersi di servizi ispettivi, da istituire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge; stabiliscono il termine iniziale di efficacia della nuova disciplina, che abroga ogni diversa regolamentazione regionale; prevedono i criteri di precedenza per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; escludono l'applicabilità delle norme agli enti locali che non versano in una situazione strutturale di deficit del bilancio, qualora le relative piante organiche prevedano un numero di dipendenti inferiore a cinque unità.

1.2. — La ricorrente sostiene che la materia oggetto delle disposizioni denunciate è riservata alla competenza del legislatore regionale dagli artt. 115, 117, 118 e 119 della Costituzione e costituisce oggetto dell'espressa riserva di legge stabilita dagli artt. 48 e 51 dello statuto della Regione Veneto. Lo Stato, a suo avviso, potrebbe, quindi, emanare in tale materia norme di principio ed eccezionalmente norme di dettaglio, ma soltanto in presenza di un rilevante interesse nazionale che, secondo la giurisprudenza della Corte, non deve essere arbitrario, ed entro i limiti necessari a consentirne il conseguimento. Le norme impugnate, prosegue la ricorrente, non esprimerebbero invece «scelte politico-legislative fondamentali» e neppure si porrebbero quale «insostituibile punto di riferimento per l'orientamento unitario in tutto il territorio nazionale dell'esercizio del potere legislativo regionale nella materia del tempo parziale». Il loro carattere sostanzialmente provvedimentale e la circostanza che interferiscono nella sfera di autonomia riservata alla contrattazione collettiva conforterebbero l'inesistenza di un interesse nazionale. Inoltre, ancora a suo avviso, non sarebbe ragionevole che tutti i dipendenti, di ogni livello, possano ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro, in quanto siffatta previsione violerebbe il principio di buon andamento della pubblica amministrazione e sottrarrebbe alla regione il potere di organizzare i propri uffici, ostacolando il conseguimento dei compiti ad essa affidati.

Secondo la ricorrente, la Corte, con la sentenza n. 359 del 1993, ha altresì affermato che deve essere garantita l'effettiva partecipazione delle regioni alla fase della formazione e della sottoscrizione dei contratti collettivi concernenti «i rapporti di lavoro e di impiego imputabili alle regioni ordinarie». Le norme impugnate, in contrasto con gli artt. 115, 116, 117 e 118 della Costituzione, violerebbero invece il potere di essa istante di organizzare i propri uffici, oltre che l'autonomia contrattuale garantita dall'art. 39 della Costituzione, stabilendo una disciplina irragionevole, suscettibile di ostacolare il funzionamento degli uffici regionali e, quindi, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione.

1.3. — La Regione Veneto, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, ha ribadito le censure svolte nell'atto introduttivo, sottolineando che il comma 63 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 recherebbe una disposizione di dettaglio, in quanto fissa la data di entrata in vigore della nuova disciplina di principio, la cui individuazione spetta invece ad essa ricorrente, anche allo scopo di adattare le norme statali alle «peculiarità del proprio ordinamento». Il comma 65 della norma in esame, osserva la ricorrente, stabilendo l'inapplicabilità dei commi impugnati agli enti locali la cui pianta organica prevede un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità, esprime invece l'intento di evitare il rischio della paralisi, qualora i dipendenti decidano di ricorrere tutti al *part*

time. A suo avviso, non sarebbe però ragionevole che il legislatore si sia dato carico di tale preoccupazione soltanto per i piccoli enti locali ed abbia omissso di considerare che detto rischio sussiste anche per quelli di maggiori dimensioni, sicché la disposizione viola l'art. 3 della Costituzione.

2. — La Regione Lombardia, con ricorso notificato il 27 gennaio 1997, depositato il successivo 4 febbraio, ha impugnato l'art. 1, commi 57, 58, 59 e 154, secondo capoverso; l'art. 2, comma 205; l'art. 3, comma 214 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento agli artt. 3, 53, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

2.1. — La ricorrente premette che l'art. 1, commi 57 e 58 della legge n. 662 del 1996, disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale dei pubblici dipendenti con modalità tali da ledere la propria autonomia in materia di organizzazione del personale, dato che l'art. 117 della Costituzione, secondo l'interpretazione della Corte (sentenze n. 359 del 1993 e n. 219 del 1984), pone quale unico limite alla competenza legislativa regionale quello derivante dai principi fondamentali fissati nelle leggi dello Stato. Inoltre, a suo avviso, le norme, in contrasto con il principio di ragionevolezza organizzativa e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 della Costituzione), non consentirebbero la pianificazione degli organici. Il successivo comma 59, prosegue la ricorrente, lede invece l'autonomia finanziaria regionale (art. 119 della Costituzione), in quanto stabilisce la destinazione dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro e, non ragionevolmente, non permette di trasformare i rapporti di impiego *part-time* in rapporti a tempo pieno, così impedendo di far fronte ad eventuali carenze di organico, anche perché il comma 45 reca il divieto di assunzione di nuovo personale sino al 31 dicembre 1997.

La Regione Lombardia, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica, deduce che l'art. 39, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilendo che «le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non sia diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo» non soddisferebbe la propria pretesa, ma anzi introdurrebbe un inutile elemento di contraddizione e di confusione nel sistema delle fonti. Infatti, essa ricorrente avrebbe potuto attuare le disposizioni previste dalla legge n. 662 del 1996, sia in base ai principi fissati dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sia in virtù della legge 15 marzo 1997, n. 59. Quest'ultima ha posto i nuovi principi del decentramento amministrativo e rinviato a successivi decreti attuativi la riorganizzazione delle competenze regionali nelle materie da essa contemplate, mentre il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 ha introdotto importanti innovazioni in materia di flessibilità del rapporto di lavoro pubblico e la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 avrebbe anche anticipato gli attuali orientamenti della legislazione statale, riorganizzando il pubblico impiego in conformità di detti principi.

2.2. — La Regione Lombardia denuncia l'illegittimità anche dell'art. 1, comma 154, secondo capoverso, della legge n. 662 del 1996 in riferimento agli artt. 1, 3, 53 e 119 della Costituzione. La norma incrementa l'importo massimo dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e, al secondo capoverso, riserva allo Stato il potere di aumentarla in modo differenziato nei territori delle diverse regioni, allo scopo di mantenere omogenei i prezzi sull'intero territorio. Secondo la ricorrente, la disposizione penalizzerebbe i cittadini delle regioni che non aumentano l'importo dell'imposta, ovvero la determinano in misura inferiore rispetto ad altre, in quanto essi sono costretti a pagare allo Stato una più alta accisa rispetto a quella vigente nelle regioni che non hanno incrementato il tributo regionale. Pertanto, se la regione aumenta l'imposta in misura inferiore a quella massima consentita, di una tale scelta non beneficiano affatto i cittadini della regione, bensì lo Stato, il quale incassa la differenza tra le due aliquote.

La disposizione, prosegue la ricorrente, vanificherebbe il potere della regione di determinarsi in ordine all'entità dell'aumento, poiché la sua fissazione al di sotto dell'importo massimo consentito non recherebbe alcun vantaggio alla comunità regionale, in quanto quest'ultima è tenuta a pagare una più elevata imposta erariale, e quindi la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 119 della Costituzione. Inoltre, essa violerebbe anche gli artt. 3 e 53 della Costituzione, dato che la possibilità di variare l'aliquota dell'imposta erariale nel territorio delle regioni in modo inversamente proporzionale rispetto alla scelta delle regioni penalizza i cittadini di quelle più efficienti, assoggettati al tributo non in ragione della loro capacità contributiva, bensì dell'inefficienza degli enti dimostratisi incapaci di applicare un'aliquota più bassa.

La disposizione, sostiene la ricorrente nella memoria, mira esclusivamente ad evitare una pur limitata differenza del prezzo della benzina tra le diverse regioni, ma non sarebbe ragionevole un'accisa statale diretta ad assolvere un tale scopo, una volta che lo stesso produttore è libero di realizzare la propria politica dei prezzi, anche differenziandoli su base regionale. Peraltro, la disposizione contrasterebbe con il d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, il quale ha stabilito il principio della promozione dell'efficienza e del contenimento dei prezzi per i consumatori che sarebbe evincibile dall'art. 2, recante disposizioni in materia di competenze regionali e comunali.

2.3. — Relativamente alle censure concernenti il comma 205 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996, la ricorrente espone che il comma 203 di detta norma disciplina gli «accordi di procedimento», reca la definizione di «intesa istituzionale di programma», disciplina lo «accordo di programma quadro» e descrive, in modo confuso, il «patto territoriale», il «contratto di programma», il «contratto d'area». Il comma 209 abroga invece alcune parti dell'art. 1, commi 1 e 2, del d.-l. 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, in particolare alcune definizioni parzialmente diverse da quelle contenute nel comma 203. Il comma 205, prosegue la Regione, riserva al Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) l'approvazione delle intese istituzionali di programma, anche se concluse da regioni e province autonome; il comma 206 non specifica le modalità di approvazione degli accordi diversi dalle intese istituzionali di programma ed attribuisce al Cipe il potere di stabilirle e di definire ulteriori tipologie della contrattazione programmata.

Secondo la ricorrente, queste ultime due disposizioni vulnerano la propria autonomia amministrativa e si pongono in contrasto con l'art. 118 della Costituzione, in quanto stabiliscono vincoli a carico delle regioni, senza definirne forme e modalità. In particolare, a suo avviso, sarebbe lesiva di tale autonomia l'attribuzione al Cipe sia del potere di definire e disciplinare «ulteriori tipologie della contrattazione programmata», in mancanza di ogni indicazione nella legge dei principi e degli obiettivi da conseguire, sia del potere di approvare le intese e gli accordi anche quando esso dovrebbe spettare alle regioni o province autonome medesime, in quanto organi procedenti. Nella memoria, la Regione deduce che, nonostante l'art. 18, comma 1, lett. v), del d. lgs 31 marzo 1998, n. 112, abbia conservato allo Stato competenze residuali in materia di intese istituzionali di programma, la disciplina del comma 205 violerebbe la regola secondo la quale il procedimento deve essere concluso dalla amministrazione procedente, l'art. 118 della Costituzione, ed il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. Infatti, a suo avviso, l'azione di coordinamento tra le istituzioni non può condurre ad uno stravolgimento delle rispettive competenze, qual è quello realizzato dal comma 205, attraverso l'eliminazione della competenza della regione nella conclusione del procedimento.

2.4. — L'art. 3, comma 214, della legge n. 662 del 1996 osserva la Regione Lombardia nell'ultima censura dispone che «per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti correnti aperti presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sui conti medesimi si sono ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1 gennaio 1997». La disposizione, a suo avviso, limita la disponibilità e l'utilizzo delle giacenze di cassa presso la Tesoreria centrale dello Stato e l'accreditamento delle somme spettanti alle regioni e, quindi, ne lede l'autonomia finanziaria e contabile, costituzionalmente garantita (art. 119 della Costituzione). Secondo la ricorrente, la giurisprudenza della Corte ha infatti affermato che il sistema di tesoreria unica non viola l'autonomia regionale purché non si trasformi in «anomalo strumento di controllo sulla gestione finanziaria» in quanto, se quest'ultima non richiede che le regioni abbiano l'immediata disponibilità dei fondi, esse non possono però essere private della disponibilità di quelli già accreditati o da accreditare in base alle disposizioni vigenti. La norma impugnata vincolerebbe invece il versamento dei fondi al conseguimento di un determinato obiettivo e, in tal modo, da un canto costituirebbe un'illegittima forma di controllo lesiva della propria autonomia finanziaria, di bilancio, programmatica, legislativa ed amministrativa; dall'altro, ritarderebbe i pagamenti delle spese già deliberate ed impegnate, vulnerando anche i diritti dei creditori ed il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Infine, conclude la Regione nella memoria, anche se la norma sembra avere un'efficacia limitata al solo anno 1997, essa ritiene «necessario chiedere» alla Corte «una decisione che possa assumere valore di principio di modo che in futuro non possa essere, nuovamente, lesa la sfera dell'autonomia finanziaria della Regione».

3. — In entrambi i giudizi, con separati atti, si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha eccepito che tutte le censure sono infondate.

3.1. — Relativamente alle disposizioni aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro *part-time* dei dipendenti pubblici, impugnate da entrambe le ricorrenti, l'Avvocatura svolge argomentazioni in larga parte coincidenti. In particolare, premette che le norme, in quanto innovano la disciplina del pubblico impiego quale definita dal d.lgs. n. 29 del 1993, parteciperebbero della stessa natura di quelle modificate, stabilendo «principi fondamentali» ex art. 117 della Costituzione, secondo l'espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 3, di detto d.lgs.. A suo avviso, ciò deve ritenersi per l'art. 1, comma 56, della legge n. 662 del 1996, concernente la regolamentazione del divieto di iscrizione negli albi professionali ai dipendenti legati all'amministrazione da un rapporto di lavoro *part-time* anche perché la norma mira a realizzare l'obiettivo della «razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e del contenimento della spesa complessiva per il personale entro i vincoli di finanza pubblica» (art. 1, comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 29 del 1993). Secondo l'Avvocatura dello Stato, il conseguimento di quest'ultimo scopo avrebbe richiesto di identificare le categorie di pubblici dipendenti ammesse al lavoro a

tempo parziale, ed esso è stato realizzato dal comma 57 della disposizione impugnata, prevedendo l'applicabilità della disciplina ai dipendenti di ogni categoria e livello, al fine di assicurare la parità di trattamento e di ottenere un'effettiva riduzione dei costi per il personale, sicché anche detto comma reca un «principio fondamentale». Ad identica conclusione, ad avviso della difesa erariale, deve pervenirsi quanto ai commi 60 e 61 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, i quali, per i dipendenti a tempo pieno, riaffermano il divieto di espletare una diversa attività lavorativa e stabiliscono la sanzione per la sua violazione ed il procedimento per la sua applicazione.

Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, anche i commi 58 e 62 della disposizione in esame stabiliscono «principi fondamentali» della materia, in quanto l'identificazione dei casi di inammissibilità di tale tipo di rapporto sarebbe riservata alla disciplina generale della prestazione di lavoro a tempo parziale, di nuova configurazione. La previsione dell'automatismo della trasformazione e dei termini del relativo procedimento, prosegue la difesa erariale, sono inoltre giustificate dalla infrazionabilità e dalla ragionevolezza dell'interesse avuto di mira, nonché dalla pressante esigenza di contenimento del deficit pubblico, che hanno richiesto di ottenere in tempi brevi il quadro completo ed esatto dell'andamento della spesa pubblica. Pertanto, tali esigenze giustificano la modesta compressione del potere organizzatorio delle regioni, peraltro realizzato attraverso la previsione del silenzio-assenso, istituito ampiamente diffuso nel diritto amministrativo. L'obbligo della costituzione dei servizi-ispettivi non riguarderebbe invece gli enti dotati di autonomia, come è dato desumere dalla attribuzione di compiti di verifica al Dipartimento della funzione pubblica, il quale non è certo titolare di poteri ispettivi nei confronti delle regioni, e quindi la disposizione non vulnera la competenza regionale.

L'Avvocatura generale dello Stato deduce altresì che il comma 59 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 pone vincoli di destinazione dei risparmi di spesa che non sarebbero tutti cogenti (come, ad esempio, quello concernente il facoltativo utilizzo della quota del 50 per cento). Inoltre, essi da un canto mirano al contenimento della spesa pubblica e, dall'altro, tendono ad assicurare l'efficienza dell'organizzazione pur dopo l'introduzione del *part-time* e costituiscono parte essenziale dell'intera disciplina (in particolare, laddove dispongono l'impiego del 20 per cento nel miglioramento della produttività). La destinazione ad economie di bilancio di una quota della riduzione dei costi pari al 30 per cento mira a conseguire l'interesse, di per sé infrazionabile, stabilito nell'art. 1, comma 1 lettera b), del d.lgs. n. 29 del 1993, mentre il «facoltativo utilizzo della quota del 50% del risparmio (in incentivi alla mobilità o in nuove assunzioni di personale)» neppure lederebbe l'autonomia regionale. La disposizione, nella parte in cui stabilisce un vincolo di destinazione per l'utilizzo della quota del 20% di risparmio di spesa e prevede che essa debba essere impiegata nella contrattazione decentrata, allo scopo di ottenere il miglioramento della produttività, costituirebbe infine un vincolo di non rilevante entità, diretto a conservare l'efficienza produttiva, configurando una misura «compensativa» che è parte integrante della disciplina del nuovo rapporto di lavoro.

3.2. — La censura dell'art. 1, comma 154, della legge n. 662 del 1996, secondo l'Avvocatura, è invece inammissibile, in quanto è «diretta contro un precetto che non riguarda una entrata regionale (bensì statale)» e comunque confonderebbe due tributi diversi. Infatti, a suo avviso, l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione costituisce un tributo regionale, e non costituisce una «addizionale» al tributo erariale, poiché quest'ultimo grava sulla benzina al momento dell'estrazione dai depositi fiscali, indipendentemente dall'effettiva distribuzione. I due tributi sono autonomamente disciplinati dallo Stato e dalle regioni, senza alcuna interferenza del primo sul potere impositivo delle seconde. Pertanto, secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, l'autolimitazione prevista dalla norma nell'applicazione degli aumenti dell'imposta erariale non vulnererebbe, neppure indirettamente, il potere impositivo della regione. La variazione disposta dallo Stato non influirebbe sul gettito fiscale proprio delle regioni e l'incidenza dell'aumento in misura inversamente proporzionale a quella dell'imposta regionale non si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto ispirata ad un criterio di ragionevolezza e diretta ad evitare distorsioni nella distribuzione del prodotto e pregiudizi all'economia, derivanti da una eccessiva diversificazione del prezzo al distributore sull'intero territorio nazionale.

3.3. — La censura dell'art. 2, comma 205, della legge n. 662 del 1996, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, è parimenti infondata. Gli «accordi di procedimento» disciplinati da dette disposizioni assumono infatti rilievo nell'ambito della realizzazione degli indirizzi di politica economica generale, che costituiscono un settore riservato alla competenza dello Stato, specie in ordine ai profili concernenti il coordinamento. La compartecipazione degli enti interessati dall'intervento sarebbe realizzata secondo forme che non ne comprimerebbero l'autonomia e realizzerebbero il principio di «leale collaborazione» tra gli enti esponenziali di interessi diversi, da valutare in una fase di coordinamento necessariamente riservata agli organi centrali.

3.4. — L'art. 3, comma 214, della legge n. 662 del 1996, conclude il Presidente del Consiglio dei Ministri, si sottrae infine ad ogni censura, dato che stabilisce una misura preordinata alla regolamentazione dei flussi di tesoreria, di durata limitata ed imposta dai vincoli di bilancio derivanti dagli accordi europei. La misura, peraltro

contenuta entro limiti ragionevoli (ancorati ad una riduzione delle disponibilità al di sotto del 20 per cento di quelle rilevate all'inizio del 1997), configurerebbe quindi una contingente limitazione delle attribuzioni regionali, giustificata dall'interesse della collettività nazionale.

4. — Le ricorrenti e la difesa erariale, all'udienza pubblica, hanno insistito nelle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale promosse dai ricorsi della Regione Veneto e della Regione Lombardia, indicati in epigrafe, investono alcune disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). In particolare, i ricorsi della Regione Veneto e della Regione Lombardia hanno ad oggetto l'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 della citata legge n. 662, mentre il ricorso della Regione Lombardia ha ad oggetto anche l'art. 1, comma 154, l'art. 2, commi 205 e 206, e l'art. 3, comma 214 della stessa legge.

I due giudizi, riguardando questioni di costituzionalità che investono, sotto profili analoghi, norme della medesima legge, vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. — Per procedere ad un esame ordinato delle varie censure, appare conveniente sottoporre a scrutinio le singole questioni, secondo l'ordine di collocazione delle disposizioni interessate nel testo della legge.

La Regione Veneto ha impugnato l'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 della legge n. 662 del 1996, in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, mentre la Regione Lombardia ha denunciato, con la prima censura, l'illegittimità dei soli commi 57, 58 e 59, eccependo che essi violerebbero gli artt. 97, 117, 118 e 119 della Costituzione.

Le disposizioni oggetto di censura disciplinano il rapporto d'impiego *part-time* dei dipendenti della pubblica amministrazione.

La Regione Veneto deduce che la materia disciplinata dalle norme in esame è riservata dagli artt. 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione, nonché dagli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, alla Regione stessa. La predetta disciplina statale, secondo la ricorrente, pretenderebbe di regolamentare *ex novo* la materia, non solo «travolgendo» il sistema già stabilito dalle leggi regionali 10 giugno 1991, n. 12 e 22 luglio 1994, n. 30, ma introducendo anche disposizioni che non conterebbero «principi fondamentali» della materia, né esprimerebbero «scelte politico-legislative fondamentali». Inoltre, configurandosi come disposizioni di dettaglio e autoapplicative, in carenza di un interesse nazionale che possa giustificarle, esse violerebbero il potere regionale di organizzazione degli uffici e di disciplina dello stato giuridico-economico del proprio personale, con conseguente pregiudizio del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione) e lesione dell'autonomia riservata alla contrattazione collettiva (art. 39 della Costituzione). Il potere di organizzare i propri uffici verrebbe precluso alla ricorrente anche dalla fissazione della data di applicazione della nuova disciplina statale (cfr. art. 1, comma 63, legge n. 662 del 1996), che le impedirebbe di adattare le norme statali alle «peculiarità del proprio ordinamento».

Secondo la Regione ricorrente, inoltre, è irragionevole e contrastante con l'art. 3 della Costituzione — parametro ricavabile dalla motivazione del ricorso — che non sia prevista anche per gli enti di maggiori dimensioni la inapplicabilità delle norme censurate disposta per gli enti locali, la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità (art. 1, comma 65), proprio per evitare il rischio di paralisi funzionale, qualora tutti i dipendenti optino per il *part-time*.

Infine, la previsione della destinazione dei risparmi di spesa conseguenti alla trasformazione dei rapporti d'impiego (cfr. art. 1, comma 59) violerebbe, ad avviso della ricorrente, la propria autonomia finanziaria e di bilancio, trasferendo alle regioni una parte del deficit di bilancio dello Stato e diminuendo gli oneri a carico di quest'ultimo.

La Regione Lombardia ha svolto, limitatamente alle disposizioni da essa impuginate, censure analoghe a quelle della Regione Veneto, eccependo altresì che l'art. 39, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, stabilendo che «le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non sia diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo», non solo non escluderebbe la fondatezza della questione, ma introdurrebbe un inutile elemento di contraddizione e di confusione nel sistema delle fonti. La Regione Lombardia sostiene invero che essa avrebbe già potuto attuare le citate disposizioni della legge

n. 662 del 1996, sia in base ai principi fissati dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sia in virtù della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia in forza delle innovazioni introdotte dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, a prescindere dalla ulteriore considerazione che la legge regionale 23 luglio 1996, n. 16 avrebbe già anticipato i principi della legislazione statale.

2.1. — Le questioni prospettate sono in parte infondate, in parte inammissibili.

Le norme impugnate, che stabiliscono la disciplina del rapporto di impiego *part-time* alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, si inseriscono in un complesso itinerario legislativo, che prende le mosse dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, attuato con il d.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117, che disegna una prima forma di attenuazione del principio dell'esclusività della prestazione del pubblico dipendente. Successivamente, la regolamentazione del rapporto di pubblico impiego riceve significative innovazioni dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, nell'ambito di un nuovo modello di organizzazione dell'apparato amministrativo, capace di incidere anche sul «quadro strutturale» della pubblica amministrazione (sentenza n. 309 del 1997). L'innovatività di questo disegno riformatore costituisce il presupposto, nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e dell'aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione, per ulteriori estensioni del regime del lavoro a tempo parziale nel settore pubblico. Ed infatti la legge 23 dicembre 1994, n. 724 demanda l'articolazione dell'orario di lavoro alla contrattazione collettiva (art. 22, comma 3), elevando la percentuale del personale che può essere destinato al tempo parziale (art. 22, comma 20), mentre il CCNL dei dipendenti del comparto «Regioni ed enti locali», (*Gazzetta Ufficiale* 9 settembre 1995) stabilisce, in conformità, una specifica regolamentazione.

La revisione dell'ordinamento del pubblico impiego attraverso la c.d. «privatizzazione» del rapporto è ispirata dunque da una prospettiva di maggiore valorizzazione dei risultati dell'azione amministrativa, alla luce di obiettivi di efficienza e di rigore di gestione (sentenza n. 371 del 1998). Le disposizioni denunciate si collocano quindi all'interno di tale logica normativa, delineando compiutamente la disciplina del *part-time* anche attraverso la riscrittura delle regole relative alle incompatibilità, già poste dal decreto-legislativo n. 29 del 1993. Ed invero la disciplina dell'incompatibilità, recata dal comma 56 dell'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996, ha introdotto una decisiva modifica ad uno dei canoni fondamentali del rapporto di pubblico impiego, e cioè quello dell'esclusività della prestazione, tanto più che successivamente il comma 56-*bis* aggiunto all'art. 1 della legge in esame dall'art. 6 del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, ha completato il disegno legislativo disponendo l'abrogazione (e non più la inapplicabilità) di tutte le norme che vietano ai pubblici dipendenti a *part-time* l'iscrizione ad albi professionali e l'esercizio di altre prestazioni di lavoro.

L'ampiezza, l'incisività e la rilevanza nazionale di questo disegno di riforma del pubblico impiego, che si manifestano appunto nelle disposizioni che regolano il regime delle incompatibilità e del *part-time* alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, inducono a ritenere che tali disposizioni costituiscano, in base alla loro natura oggettiva, «principi fondamentali» della legislazione statale, anche in relazione alle norme del decreto n. 29 del 1993 — qualificate *ex lege* «principi fondamentali» (art. 1, comma 3) — che esse appunto modificano. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze nn. 528, 479 e 406 del 1995, n. 359 del 1993), del resto, ben possono essere considerate, indipendentemente da eventuali autoqualificazioni, «principi fondamentali» le disposizioni in oggetto, le quali, integrando ed innovando significativamente il precedente regime, perseguono, attraverso la nuova regolamentazione del *part-time* e delle incompatibilità, l'obiettivo del completamento del processo di omologazione tra il rapporto d'impiego con le pubbliche amministrazioni ed il rapporto di lavoro subordinato privato, in un quadro di riforma che si fonda sull'interesse nazionale al riequilibrio della finanza pubblica ed alla migliore efficienza e qualità delle prestazioni rese dalle amministrazioni pubbliche ai cittadini (sentenza n. 359 del 1993). Si tratta infatti di una disciplina che, per contenuti e finalità, incide su settori di importanza essenziale per la vita della comunità e che pertanto esige un'attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Le disposizioni statali in questione sono quindi in grado di vincolare le regioni a statuto ordinario in base alla natura oggettiva di normazione di principio che le disposizioni stesse vengono a manifestare (sentenza n. 359 del 1993). E poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il sopravvenire di una disciplina legislativa statale recante principi tali da costituire un limite all'esercizio di competenze legislative regionali comporta, ai sensi dell'art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'effetto dell'abrogazione delle disposizioni regionali incompatibili (sentenze n. 153 del 1995, n. 498 del 1993), è appunto in questi termini che va configurata, nel caso di specie, la vicenda delle citate leggi della Regione Veneto e della Regione Lombardia, anche se naturalmente non è preclusa una successiva, diversa regolamentazione regionale della materia, nel rispetto dei nuovi principi.

2.2. — Nella fattispecie in esame, essenzialmente due sono i principi fondamentali strettamente interconnessi-enucleabili dalla sopravveniente disciplina impugnata: quello relativo alla diversa configurazione della regola dell'esclusività della prestazione nel rapporto di pubblico impiego e quello relativo alle modalità di trasfor-

mazione del rapporto stesso da tempo pieno a tempo parziale. Sono quindi da considerare vincolanti per la potestà legislativa regionale non solo le disposizioni che recano direttamente questi principi, ma anche tutte le altre disposizioni impugnate, purché legate alle prime da «un rapporto di coesistenzialità o di necessaria integrazione» (sentenza n. 406 del 1995).

In questo quadro, certamente è qualificabile come «principio fondamentale» la norma, di cui all'art. 1, comma 56, che, in deroga alla disciplina generale prevista dal comma 60, dichiara inapplicabili ai lavoratori a *part-time* le disposizioni normative in materia e l'art. 58, comma 1, del decreto n. 29 del 1993 relativamente al divieto di iscrizione in albi professionali, nonché di svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o autonomo. Appare inoltre «coesenziale» alla realizzazione di questi interessi, per il suo evidente carattere strumentale, il regime sanzionatorio e dei controlli disciplinato dall'art. 1, comma 61 e — per quanto qui rileva — dalla prima parte del comma 62, cosicché la coesistenzialità della disciplina sanzionatoria legittima anche l'intervento statale di dettaglio (sentenza n. 37 del 1991). Nella stessa ottica di «necessaria integrazione» e «strumentalità» va pure inquadrato l'art. 1, comma 63, non tanto perché fissa la data di entrata in vigore delle predette procedure sanzionatorie, quanto perché segna il termine di cessazione delle attività divenute incompatibili, appunto ai sensi delle disposizioni in esame, così da consentire un'attuazione uniforme di questa riforma su tutto il territorio nazionale.

Il comma 57 dell'art. 1 della citata legge n. 662 esprime invece il «principio fondamentale» della applicabilità del rapporto di lavoro *part-time* a tutti i profili professionali, regolando anche i casi nei quali tale trasformazione non può aver luogo, così da assicurare parità di trattamento sull'intero territorio nazionale. Coesenziale al predetto «principio fondamentale» va poi considerato il comma 64 dello stesso articolo, che si propone di attuare rilevanti finalità solidaristiche, assicurando che siano preferiti nella trasformazione del rapporto quei dipendenti per i quali l'applicazione del lavoro parziale risponde allo scopo di consentire loro di prestare assistenza a soggetti bisognosi facenti parte del proprio nucleo familiare.

Non sembrano invece suscettibili di ledere la competenza legislativa regionale i commi 58 e 59 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, poiché l'art. 39, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha chiarito che ambedue le disposizioni denunciate «si applicano al personale delle regioni e degli enti locali finché non diversamente stabilito da ciascun ente con proprio atto normativo». Questa norma, quindi, con il suo contenuto interpretativo ha configurato come «suppletive» le statuizioni dei predetti commi rispetto alla eventuale normazione in materia emanata da parte dei competenti enti, evitando così, sotto questo profilo, possibili lesioni all'autonomia regionale.

Neppure viola l'autonomia regionale l'art. 1, comma 62, seconda parte, poiché tale norma è diretta precipuamente a stabilire l'obbligo di effettuare verifiche a campione, in quanto coesenziali ad una corretta applicazione dei principi fondamentali della riforma, e non già a stabilire l'obbligo di costituzione di appositi servizi ispettivi, come del resto espressamente riconosce anche il Dipartimento della funzione pubblica, precisando che «la funzione ispettiva potrà essere svolta anche da un ufficio della propria struttura già abilitato a compiti di controllo, al quale sarà formalmente conferita anche tale specifica funzione» (circolare 19 febbraio 1997, n. 3, paragrafo 8). È comunque da escludere ogni interpretazione, secondo cui il predetto comma 62 possa attribuire al Dipartimento della funzione pubblica il potere di esercitare compiti ispettivi che riguardino enti ad autonomia costituzionalmente garantita, come sono appunto le regioni.

Non sussiste invece l'interesse della Regione Veneto — non attenendo la censura direttamente alla propria sfera di attribuzione — a proporre ricorso rispetto al comma 65 dell'art. 1 della legge citata, prospettando la violazione dell'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della disparità di trattamento in riferimento alla inapplicabilità del regime del *part-time* ai soli enti locali con un numero di dipendenti inferiore a cinque. Ed infatti l'interesse delle regioni, nei giudizi in via principale, è qualificato, secondo la giurisprudenza costituzionale, dalla finalità di ripristinare l'integrità delle proprie competenze lese dalle norme statali (*ex plurimis*: sentenze n. 244 del 1997, n. 25 del 1996), cosicché le regioni sono legittimate a far valere la violazione di norme diverse da quelle concernenti l'autonomia regionale, soltanto se ne derivi una diretta incidenza sulle loro competenze (sentenze n. 393 del 1992, n. 533 del 1989); il che nella specie non si verifica.

In definitiva, ribadito che alcune delle norme censurate non sono applicabili alle Regioni ricorrenti o sono comunque da considerare «cedevoli» rispetto ad una legislazione regionale contrastante, va ricordato che le altre disposizioni impugnate non vulnerano, in quanto espressive di «principi fondamentali» ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, l'autonomia regionale né sotto il profilo legislativo, né sotto quello amministrativo, né sotto quello finanziario. Né la Regione Veneto ha ragione di dolersi della lesione degli artt. 48 e 51 dello statuto, giacché gli statuti regionali, pur competenti a vincolare la disciplina dell'organizzazione interna della regione, non possono costituire, di per sé, parametri per la valutazione di costituzionalità dei «principi fondamentali» recati dalle leggi dello Stato, che, invece, vanno scrutinati — se del caso — in base alle norme costituzionali pertinenti.

Infine, neppure è sussistente il pregiudizio al corretto funzionamento degli uffici, perché, come questa Corte ha già osservato, il nuovo modello di statuto del pubblico impiego, quale scaturisce dalle linee della riforma — anche senza considerare le ulteriori modifiche normative successive alla proposizione dei ricorsi in oggetto — è diretto a privilegiare, in modo non irragionevole, il valore dell'efficienza della pubblica amministrazione, contenuto nel precetto di cui all'art. 97 della Costituzione, grazie a strumenti gestionali che consentono, meglio che in passato, di assicurare il contenuto della prestazione in termini di produttività, ovvero una sua più flessibile utilizzazione; il che appare congruo rispetto al perseguimento della finalità del buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. 1 del 1999).

3. — La Regione Lombardia ha impugnato, per violazione degli artt. 1 (indicato evidentemente per errore), 3, 53 e 119 della Costituzione, anche l'art. 1, comma 154, secondo periodo, della stessa legge n. 662, che stabilisce che «l'operatività di eventuali aumenti erariali per l'accisa sulla benzina per autotrazione è limitata, nei territori delle regioni a statuto ordinario, alla differenza esistente rispetto all'aliquota in atto della citata imposta regionale, ove vigente».

Secondo la ricorrente, questa norma, pur tendendo ad assicurare l'omogeneità del prezzo della benzina sull'intero territorio nazionale, opera in modo che dell'eventuale scelta della regione di aumentare l'imposta in misura inferiore a quella massima non potrebbero beneficiare i cittadini residenti nella regione stessa, bensì lo Stato, che incasserebbe la differenza tra le due aliquote, vanificando così, in contrasto con l'art. 119, nonché con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, il potere della regione di determinarsi in ordine all'entità dell'aumento.

3.1. — La questione in parte è infondata, in parte è inammissibile.

Il comma 154 dell'art. 1 della legge citata si compone di due distinte disposizioni, di cui la prima stabilisce che la misura massima dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dall'art. 17 del d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, è elevata a lire 50 a litro.

La seconda disposizione — quella impugnata dalla Regione Lombardia — riguarda invece l'accisa sulla benzina per autotrazione, cioè un tributo statale, e regola direttamente «l'operatività di eventuali aumenti erariali» inerenti al tributo stesso. In proposito va osservato che la particolare modalità di aumento di questo tributo non può in alcun senso incidere sulla competenza in materia della regione, la quale mantiene del tutto inalterata la facoltà di determinare autonomamente, entro il limite massimo prefissato per legge, l'entità dell'imposta di propria spettanza.

Tutto ciò vale quindi ad escludere la violazione dell'art. 119 della Costituzione lamentata dalla ricorrente regione, tanto più che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la potestà legislativa in materia tributaria delle regioni ad autonomia ordinaria opera, alla stregua della stessa disposizione della Costituzione, «entro i diversi e particolari confini che le leggi della Repubblica, in conformità ai principi costituzionali, sono legittimate a previamente fissare, configurandosi pertanto come una potestà non di tipo concorrente, ma soltanto come una potestà attuativa» (*ex plurimis*: sentenze n. 355 del 1998, n. 295 del 1993).

Sussiste invece carenza di interesse della Regione Lombardia in ordine ai motivi di ricorso che si fondano sulla violazione dei parametri costituzionali degli artt. 3 e 53 della Costituzione, giacché, secondo la stessa prospettazione della ricorrente, la norma impugnata non potrebbe mai incidere direttamente sul potere impositivo della regione o comunque sulla sua sfera di attribuzione.

4. — La Regione Lombardia ha altresì impugnato l'art. 2, commi 205 e 206, della medesima legge n. 662 del 1996.

La regione ricorrente, premesso che il comma 205 riserva al CIPE l'approvazione delle intese istituzionali di programma, anche se concluse da regioni e province autonome, e che il comma 206 attribuisce allo stesso CIPE la competenza a deliberare le modalità di approvazione degli accordi diversi dalle intese istituzionali di programma, nonché a definire ulteriori tipologie della contrattazione programmata, deduce la violazione dell'art. 118 della Costituzione, in quanto i suddetti commi realizzerebbero un'illegittima interferenza, ponendo vincoli a carico dell'amministrazione regionale, senza definirne forme e modalità. In particolare, il *vulnus* all'autonomia regionale deriverebbe dal potere del CIPE di disciplinare «ulteriori tipologie della contrattazione programmata» e di approvare intese ed accordi, anche quando dovrebbero riguardare regioni e province autonome, «in quanto organi precedenti».

4.1. — La questione non è fondata.

Preliminarmente occorre precisare che la questione di legittimità costituzionale va estesa anche al comma 206 dell'art. 2 della legge citata, benché nel dispositivo del ricorso sia indicato soltanto il comma 205 dello stesso articolo, giacché l'identificazione della norma impugnata deve essere effettuata avendo riguardo al complesso delle

argomentazioni svolte nell'intero atto introduttivo, le quali, interpretate secondo gli ordinari criteri ermeneutici (sentenza n. 29 del 1995), dimostrano, nella specie, che la Regione Lombardia ha inteso denunciare entrambe le disposizioni.

Le norme censurate concernono alcuni profili della c.d. programmazione negoziata, che è regolata dai commi 203-214 dell'art. 2 della citata legge n. 662, i quali portano ad ulteriori sviluppi, in riferimento all'attività amministrativa, l'utilizzazione del modello consensualistico sia nei rapporti con i privati, sia quale strumento diretto a realizzare il coordinamento delle competenze ai diversi livelli di governo. La predetta legge ha infatti disciplinato *ex novo* le precedenti norme in materia di programmazione negoziata, allo scopo di razionalizzare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici, nel cui ambito l'intesa istituzionale di programma costituisce «l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati» (art. 2, comma 203, lett. b, della legge n. 662).

Questa previsione legislativa va interpretata anche alla luce delle indicazioni di scopo concernenti le funzioni che il comma 208 del citato art. 2 attribuisce al CIPE, cui appunto spetta, tra l'altro, individuare, «nel rispetto degli indirizzi concordati con l'Unione europea», «le aree (...) interessate da contratti d'area o da patti territoriali, nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad attrarre investimenti in attività produttive e a favorire lo sviluppo delle stesse attività», in modo da perseguire «la crescita omogenea dell'intero territorio», nonché individuare «le amministrazioni competenti a svolgere l'attività di istruttoria tecnico-economica dei progetti di investimento e quella di monitoraggio e verifica dell'attuazione dei progetti e dell'attività delle imprese per il periodo di fruizione delle agevolazioni».

Le disposizioni legislative enunciate delineano dunque un quadro funzionale che trova, in fase attuativa, pieno riscontro, oltre che nella prassi applicativa, nelle delibere del CIPE stesso, tra cui, in particolare, quella adottata il 21 marzo 1997 e quella emanata, in conformità allo schema-tipo approvato il 9 ottobre 1997 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, il 16 ottobre 1997, dalle quali appunto si ricava che i soggetti dell'intesa istituzionale di programma sono, in ogni caso, congiuntamente il Governo e le giunte delle regioni e delle province autonome, che, attraverso essa, realizzano una collaborazione diretta ad attuare, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, un piano pluriennale di interventi di interesse comune, funzionalmente collegati, da porre in essere nel territorio della singola regione e nel quadro della programmazione statale e regionale.

In questo contesto il comma 205 del citato art. 2 non si pone in contrasto con l'art. 118 della Costituzione, neppure sotto il profilo dell'asserita riserva all'amministrazione procedente del potere di conclusione del procedimento. Ed infatti la norma non attribuisce al CIPE il potere di approvare genericamente «intese ed accordi», ma solo quegli accordi che, per gli accennati profili funzionali e strutturali, rientrano nell'ambito della definizione legislativa di «intese istituzionali di programma». Intese, cioè, delle quali il Governo è comunque una delle parti, dirette a coordinare la programmazione degli investimenti e degli interventi pubblici nei casi in cui si realizza una complessa azione congiunta Stato-regioni, anche attraverso l'identificazione dei settori nei quali appare prioritaria l'allocatione dei fondi nazionali e comunitari, così da fare escludere che l'approvazione da parte del CIPE configuri una sorta di anomala forma di controllo sull'attività regionale. Tanto più che l'obbligo di sentire il parere, prima dell'approvazione dell'intesa, della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni costituisce un'ulteriore dimostrazione che la norma censurata rispetta anche il principio di leale collaborazione, senza comportare alcuna lesione dell'autonomia regionale.

Eguale non comprime l'autonomia regionale il comma 206 dello stesso art. 2, nello stabilire che il CIPE delibera, con le medesime procedure stabilite dal comma 205 e sentite, inoltre, le Commissioni parlamentari competenti, le modalità di approvazione degli strumenti di programmazione negoziata, nonché può definire ulteriori tipologie della contrattazione programmata. La *ratio* di questa norma va infatti individuata, in connessione con le disposizioni legislative precedentemente enunciate, nella esigenza che gli strumenti negoziali ivi previsti siano preordinati alla realizzazione di interventi nelle aree depresse anche in correlazione con l'operatività dei Fondi strutturali europei (cfr. comma 208), e comunque siano in grado di incidere direttamente anche sul regime fiscale statale e regionale, in vista della rapida attuazione delle misure economiche previste, così da assicurare uno sviluppo omogeneo del territorio ed una razionale distribuzione delle risorse.

Tali esigenze postulano evidentemente un'azione unitaria e implicano una complessità di interventi tale da giustificare schemi procedurali e modelli di coordinamento tecnico (*ex plurimis*: sentenze n. 273 del 1998, n. 393 del 1992, n. 483 del 1991), tanto più perché questi interventi sono destinati ad inserirsi nel più ampio quadro dei programmi comunitari, spettando allo Stato un ruolo peculiare nell'*iter* procedimentale di gestione delle azioni di sostegno comunitarie (sentenza n. 93 del 1997). Questa Corte, del resto, ha affermato più volte che l'attuazione

di queste esigenze può comportare la spettanza al potere statale di stabilire la disciplina del procedimento (sentenza n. 170 del 1997), o di definire la tipologia degli interventi programmatici destinati ad operare sull'intero territorio nazionale, trattandosi di «normativa di principio, che non può trovare ostacolo nella potestà di programmazione territoriale attribuita alle Regioni, in quanto fissa schemi e modelli, che consentono a detta potestà di esplicarsi in modo unitario ed omogeneo» (sentenza n. 393 del 1992).

Considerando, da un lato, la rilevanza nazionale delle finalità che la disposizione impugnata intende perseguire e, dall'altro lato, che la determinazione di schemi o tipi uniformi di intervento sul territorio può agevolare il conseguimento degli obiettivi della contrattazione programmata, può bene essere affidata alla regolamentazione statale l'adozione di misure di coordinamento tecnico, che non coinvolgono scelte d'ordine politico-amministrativo spettanti alle regioni (sentenza n. 483 del 1991) e che rispettano altresì, per le garanzie procedurali previste, il principio di legalità sostanziale. Non sono pertanto fondati i prospettati profili di violazione della sfera di autonomia della Regione ricorrente.

5. — La Regione Lombardia ha infine eccepito l'illegittimità dell'art. 3, comma 214, della legge n. 662 del 1996, il quale stabilisce che «per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti correnti aperti presso la tesoreria dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilità sui conti medesimi si sono ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilità rilevate al 1° gennaio 1997».

Secondo la ricorrente, questa norma lederebbe la propria autonomia finanziaria e contabile, in quanto la priverebbe, in contrasto con l'art. 119 della Costituzione, della disponibilità delle somme accreditate o da accreditare, configurando altresì un'illegittima forma di compressione della propria potestà programmatica, legislativa ed amministrativa, con conseguente lesione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. D'altra parte, la circostanza che la norma abbia un'efficacia temporale limitata all'anno 1997 non può escludere, secondo la ricorrente, il proprio interesse ad ottenere «una decisione che possa assumere valore di principio di modo che in futuro non possa essere nuovamente lesa la sfera dell'autonomia finanziaria della Regione».

5.1. — La questione non è fondata.

La norma impugnata si inserisce nel c.d. sistema di tesoreria unica, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non vulnera l'autonomia finanziaria delle regioni, in quanto è diretto a garantire il controllo della liquidità di cassa ed a disciplinare i flussi finanziari (sentenza n. 412 del 1993). L'autonomia finanziaria delle regioni postula infatti che esse abbiano la effettiva disponibilità delle risorse loro attribuite ed il potere di manovra dei mezzi finanziari (sentenze n. 381 del 1996, n. 293 del 1995).

D'altra parte, la disposizione censurata si inserisce nel quadro della complessiva manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, caratterizzata dalla previsione di ulteriori misure, dirette appunto al risanamento dei conti pubblici ed al contenimento della spesa pubblica (art. 8 del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30), le quali richiedevano l'impegno solidale delle regioni e che questa Corte ha conseguentemente escluso essere lesive dell'autonomia finanziaria delle regioni stesse (sentenza n. 421 del 1998).

Nel quadro di tali principi la norma impugnata, per di più temporalmente limitata, non può giudicarsi lesiva dell'autonomia regionale nell'ambito finanziario, legislativo e programmatico, e neppure appare suscettibile di incidere sul buon andamento dell'amministrazione della Regione ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 39, 97, 115, 117, 118, 119 e 123 della Costituzione ed agli artt. 48 e 51 dello statuto regionale, nonché dalla Regione Lombardia, limitatamente ai commi 57, 58 e 59, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe e dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 65 della stessa legge, sollevata dalla Regione Veneto in riferimento all'art. 3 della Costituzione con il medesimo ricorso;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 154, della predetta legge n. 662 del 1996, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 119 della Costituzione e dichiara inammissibile la medesima questione di legittimità costituzionale sollevata dalla stessa Regione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe;

c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 205 e 206, nonché dell'art. 3, comma 214, della predetta legge n. 662 del 1996, sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento, rispettivamente, all'art. 118 ed agli artt. 97 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0505

N. 172

Sentenza 10-18 maggio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Leva militare - Apolide residente legalmente nel territorio della Repubblica - Soggezione alla leva fino al compimento del 45° anno di età - Esistenza di uno spazio vuoto di diritto costituzionale nel quale il legislatore discrezionalmente può estendere la cerchia dei soggetti chiamati alla prestazione del servizio militare - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, art. 1, primo comma, lett. e); legge 5 febbraio 1992, n. 91, art. 16, comma 1).
(Cost., artt. 10 e 52).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1998 dal Tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Ciabak Bobovicz, iscritta al n. 735 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale militare di Torino solleva, con ordinanza del 4 giugno 1998, in riferimento agli artt. 10 e 52 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), che stabiliscono che è soggetto alla leva militare l'apolide residente legalmente nel territorio della Repubblica, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età.

Il Tribunale militare ricorda che un problema analogo è già stato affrontato — ma solo in riferimento all'art. 52 della Costituzione — dalla Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 53 del 1967, rigettò la questione allora proposta, sul rilievo della distinzione tra il dovere di difesa della Patria (primo comma dell'art. 52) e l'obbligo di prestazione del servizio militare (secondo comma).

Pur condividendo questa impostazione di fondo, il giudice rimettente ritiene di dover nuovamente sottoporre la normativa al controllo di costituzionalità, giacché, alla stregua del riferimento dell'art. 52 della Costituzione alla sola categoria dei «cittadini», deve ritenersi contrastante con la norma costituzionale ogni estensione del dovere di prestazione del servizio militare di leva a chi cittadino non sia. Nell'art. 52, infatti, sia il dovere di difesa della Patria sia il più specifico dovere di prestazione del servizio militare sono riferiti esplicitamente ai «cittadini»: pertanto, non sembra al Tribunale conforme al dettato costituzionale la determinazione legislativa che ricomprende gli apolidi nella sfera di soggezione al secondo dovere.

L'uso del termine «cittadino» nell'art. 52 — prosegue il giudice *a quo* — induce pertanto a ritenere l'esistenza di uno stretto legame di interdipendenza tra il possesso della cittadinanza italiana e il dovere di difesa della Patria, che si esplica anche con l'obbligatoria prestazione del servizio.

Verso l'anzidetta conclusione depone altresì, secondo il Tribunale, una interpretazione sistematica del testo costituzionale: quando in esso si vogliono tutelare diritti fondamentali di ciascun individuo, si estende la garanzia a «tutti» (ad esempio, negli artt. 2, 19, 21 e 24), mentre si riserva ai «cittadini» la tutela di posizioni soggettive che, pur se di notevole rilievo, il Costituente non ha ritenuto di pari valore (ad esempio, negli artt. 16, 17 e 18). E ad analogo esito conduce il raffronto tra l'art. 52 e l'art. 53, che prescrive che «tutti» sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche, con formula che è comunemente riconosciuta applicabile a chiunque, cittadino o meno, percepisca redditi in Italia, quale corrispettivo delle prestazioni e dei servizi di cui anche lo straniero (o il non cittadino) beneficia.

La formulazione testuale della norma costituzionale, dunque — prosegue il Tribunale —, non è casuale: essa ha voluto limitare ai soli cittadini il compito di difesa della Patria, trattandosi di prestazione a carattere personale particolarmente coercitiva e pregnante, che si può giustificare solo in presenza dello stretto legame tra soggetto e Repubblica discendente dallo *status civitatis*. Se il dovere di difendere la Patria incombe solo sul cittadino, è solo sul cittadino che può cadere il dovere di prestazione militare, anche in funzione del mantenimento dell'indipendenza dello Stato (art. 11 della Costituzione).

Inoltre, l'esigenza di una interpretazione rigorosa del testo costituzionale si ricaverebbe anche dall'art. 51, che parifica ai cittadini gli «italiani non appartenenti alla Repubblica» solo in relazione all'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, e non ad altri effetti; segno, questo, della necessità di delimitare l'equiparazione tra cittadini e non cittadini a quanto espressamente, ed eccezionalmente, previsto dalle disposizioni costituzionali, senza coinvolgere obblighi e posizioni sfavorevoli, come è appunto il dovere del servizio militare.

Alla stregua di tali rilievi, le norme di legge in questione sono censurate dal Tribunale per contrasto con l'art. 52 della Costituzione.

Per un secondo profilo, le medesime disposizioni si porrebbero altresì in contrasto con l'art. 10, primo comma, della Costituzione.

Al riguardo, osserva il Tribunale, la prassi internazionale dominante, testimoniata da diversi testi, indurrebbe a ritenere esistente una norma internazionale generale che vincola gli Stati a non assoggettare agli obblighi militari i non cittadini e, per conseguenza, gli apolidi, ciò che del resto sarebbe stato riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 278 del 1992.

La questione sollevata, conclude il giudice rimettente, è rilevante, perché se accolta determinerebbe l'assoluzione dell'imputato, apolide, dal reato di mancanza alla chiamata, non sussistendo più nei suoi confronti l'obbligo del servizio militare.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Ad avviso dell'Avvocatura, la questione è infondata, perché, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice rimettente, l'equiparazione tra apolide residente in Italia e cittadino, anche per quanto riguarda la sottoposizione agli obblighi di leva, è ragionevole ed è coerente con la più generale equiparazione stabilita, a numerosi fini, dall'ordinamento, conformemente a quanto avviene anche in altri Paesi.

Quanto al profilo riferito all'art. 52 della Costituzione, varrebbero i motivi di rigetto della questione già enunciati nella sentenza n. 53 del 1967 della Corte costituzionale; quanto all'art. 10, non è dato rinvenire una prassi internazionale che vincoli gli Stati a non considerare equiparabili ai cittadini gli apolidi residenti stabilmente nel territorio statale, anche quanto agli obblighi militari.

L'Avvocatura conclude pertanto per una declaratoria di infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale militare di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e dell'art. 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui prevedono l'assoggettamento alla leva militare degli apolidi residenti nel territorio della Repubblica. Le norme denunciate violerebbero gli artt. 52, che riferisce ai cittadini il dovere di difesa della Patria e il connesso obbligo del servizio militare, e 10 della Costituzione, in relazione alla norma di diritto internazionale generale che esenterebbe dagli obblighi militari coloro che non siano legati allo Stato dal rapporto di cittadinanza.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — L'art. 52 della Costituzione, proclamando il «sacro dovere» di difesa della Patria e l'obbligatorietà del servizio militare, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, si riferisce ai cittadini italiani.

Tale riferimento è esplicito, per quanto riguarda il dovere di difesa, è implicito per quanto riguarda l'obbligo del servizio militare, essendo questo — pur se dotato di una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere anzidetto, come precisato numerose volte e in relazione a diverse fattispecie dalla giurisprudenza di questa Corte (ad esempio, sentenze nn. 53 del 1967 e 164 del 1985) — un modo di rendere attuale il dovere di difesa. Del resto, specificando nel secondo comma dell'art. 52 che l'adempimento dell'obbligo di prestazione del servizio militare non pregiudica la posizione lavorativa e l'esercizio dei diritti politici, la Costituzione si riferisce espressamente ancora ai cittadini.

Tuttavia, l'anzidetta determinazione dell'ambito personale di validità dell'obbligo costituzionale di prestazione del servizio militare non esclude l'eventualità che la legge, in determinati casi, ne stabilisca (come in effetti già ne stabiliva, al tempo dell'entrata in vigore della Costituzione) l'estensione. La portata normativa della disposizione costituzionale è infatti, palesemente, quella di stabilire in positivo, non già di circoscrivere in negativo i limiti soggettivi del dovere costituzionale.

In breve: il silenzio della norma costituzionale non comporta divieto. Perciò deve ritenersi esistere uno spazio vuoto di diritto costituzionale nel quale il legislatore può far uso del proprio potere discrezionale nell'apprezzare ragioni che inducano a estendere la cerchia dei soggetti chiamati alla prestazione del servizio militare.

Così, già nella sentenza n. 53 del 1967 di questa Corte, dovendosi giudicare della legittimità costituzionale della perdurante sottoposizione all'obbligo del servizio militare di un soggetto che, col concorso della sua volontà, aveva perduto la cittadinanza italiana, si rilevò che l'art. 52 della Costituzione «non esclude, sempre che siano osservati i precetti dell'art. 10 della Costituzione e non siano violati altri precetti costituzionali, che una legge possa» estendere l'obbligo, «quando concorrano interessi che il legislatore consideri meritevoli di tutela, anche a soggetti non in possesso della cittadinanza italiana».

L'art. 52 della Costituzione non può dunque ritenersi di per sé violato dalle disposizioni censurate.

2.2. — L'estensione dell'ambito soggettivo al di là di quanto prescritto dall'art. 52 della Costituzione rappresenta tuttavia un'eccezione alla normale riferibilità ai cittadini dell'obbligo di prestazione del servizio militare e, come tale, non è priva di limiti e condizioni, secondo la stessa indicazione contenuta nella ricordata sentenza n. 53 del 1967.

Il giudice rimettente dubita che tale estensione nei confronti dell'apolide possa comportare violazione dell'art. 10, primo comma, della Costituzione, per il tramite della violazione di una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta: una norma che escluderebbe i non-cittadini dal novero di coloro che possono essere chiamati a prestare il servizio militare.

Il dubbio non ha ragion d'essere.

Tra i non-cittadini sono compresi gli stranieri e gli apolidi. Solo per i primi, tuttavia, può affermarsi l'esistenza della norma internazionale anzidetta (sentenze nn. 974 del 1988 e 278 del 1992), nascente dall'esigenza di

impedire il sorgere di situazioni di conflitto potenziale tra opposte lealtà (si veda, oltre alle convenzioni bilaterali in materia di servizio militare nei casi di doppia cittadinanza, come ad esempio quelle cui hanno dato esecuzione le leggi 12 marzo 1977, n. 168, 5 maggio 1976, n. 401 e 12 luglio 1962, n. 1111, l'art. 5 della Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963, cui ha dato esecuzione la legge 4 ottobre 1966, n. 876, sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima).

Ma per coloro che si trovano in posizione di apolidia, un conflitto di tal genere non è ipotizzabile per definizione. È per questo che le norme internazionali, rimettendo la disciplina della condizione giuridica degli apolidi alle legislazioni nazionali nel rispetto di una serie di diritti fondamentali (artt. 2 e 12 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, relativa allo *status* degli apolidi, cui è stata data esecuzione in Italia con la legge 1º febbraio 1962, n. 306), non fanno menzione alcuna di una loro pretesa estraneità all'obbligo di prestazione del servizio militare, cosicché nell'esperienza del diritto di altri Paesi, pur aderenti a tale Convenzione, è possibile trovare norme simili a quelle del nostro ordinamento, sottoposte al presente giudizio di costituzionalità.

Anche sotto il profilo della violazione dell'art. 10 della Costituzione, la questione di costituzionalità sollevata dal giudice rimettente è infondata.

2.3. — D'altro canto deve rilevarsi, per apprezzare la non-irragionevolezza della scelta del legislatore di estendere l'obbligo militare agli apolidi residenti in Italia, la circostanza che essi godono di un'ampia tutela, in tutti i campi diversi da quello della partecipazione politica, come prescritto dalla citata Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dall'abbondante legislazione nazionale in materia di rapporti civili e sociali che li riguarda, alla stessa stregua dei cittadini italiani: una legislazione — culminata nell'affermazione di principio della piena parità di trattamento e della piena uguaglianza di diritti tra apolidi e cittadini italiani (artt. 1, comma 1, e 2, commi 1-5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) — che induce a ritenerli parti di una comunità di diritti la partecipazione alla quale ben può giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa. Tale comunità di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall'art. 2 della Costituzione là dove, parlando di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde del tutto, per l'appunto, dal legame stretto di cittadinanza.

Una conclusione, questa, in relazione al dovere di difesa, cui è possibile pervenire perché e in quanto la Costituzione (artt. 11 e 52, primo comma) impone una visione degli apparati militari dell'Italia e del servizio militare stesso non più finalizzata all'idea della potenza dello Stato o, come si è detto in relazione al passato, dello «Stato di potenza», ma legata invece all'idea della garanzia della libertà dei popoli e dell'integrità dell'ordinamento nazionale, come risultante anche dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) e dall'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare).

Realizzandosi queste condizioni, non appare privo di ragionevolezza richiedere agli apolidi — i quali partecipano di quella comunità di diritti di cui si è detto in base a una scelta non giuridicamente imposta circa lo stabilimento della propria residenza — l'adempimento del dovere di prestazione del servizio militare, quale previsto dalle disposizioni legislative sottoposte al presente giudizio di costituzionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, lettera c), del d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica) e 16, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) sollevata, in riferimento agli artt. 10 e 52 della Costituzione, dal Tribunale militare di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 173

Ordinanza 10-18 maggio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - Minori - Rimessione del procedimento ad altro ufficio giudiziario - Impossibilità di sostituzione del giudice astenuto o ricusato - Eccezionalità - Omessa previsione - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (v. ordinanza n. 439/1998) - Possibilità di verifica della non corretta applicazione dell'art. 43, c.p.p., mediante il conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., art. 43, comma 2).****(Cost., art. 25).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 19 febbraio e il 12 marzo 1998 dal Tribunale per i minorenni di Messina nei procedimenti penali a carico di C. F. ed altri e di A. A., iscritte ai nn. 763 e 775 del registro ordinanze del 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con due ordinanze dal medesimo contenuto, emesse il 19 febbraio 1998 (reg. ord. n. 763 del 1998) ed il 12 marzo 1998 (reg. ord. n. 775 del 1998) nel corso di altrettanti dibattimenti penali, il Tribunale per i minorenni di Messina ha sollevato, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la rimessione del procedimento ad altro ufficio giudiziario, nel caso in cui non sia possibile la sostituzione del giudice astenuto o ricusato, sia del tutto eccezionale e non esclude che tale rimessione possa essere sistematica e si verifichi in tutti i processi nei quali si siano determinate incompatibilità a seguito di provvedimenti relativi a misure cautelari personali;

che la disposizione denunciata, dopo aver previsto che il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario (comma 1), stabilisce che, qualora tale sostituzione non sia possibile, il procedimento sia rimesso al giudice ugualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello, con i criteri stabiliti dall'art. 11 dello stesso codice (comma 2);

che a seguito della estensione del regime delle incompatibilità del giudice per effetto di dichiarazioni di illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. (sentenze n. 131 del 1996 e n. 311 del 1997), il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria ha rimesso a quello di Messina numerosi procedimenti penali, con imputazioni di rilevante gravità, ciò che contrasterebbe con il principio del giudice naturale (art. 25 Cost.), giacché l'imputato minorenne verrebbe giudicato fuori dal proprio contesto socio-culturale; mentre, sotto altro profilo, l'imputato potrebbe scegliere il giudice che ritenga più vantaggioso, chiedendo strumentalmente il riesame delle misure cautelari per determinare l'incompatibilità e, quindi, le condizioni per lo spostamento del processo;

che la disposizione denunciata è diretta a far fronte, mediante la rimessione del processo, a situazioni eccezionali; questo istituto sarebbe stato applicato impropriamente nei casi sottoposti all'esame del Tribunale per i minorenni di Messina, giacché i processi avrebbero potuto essere celebrati da quello di Reggio Calabria, originariamente competente per territorio, integrando il collegio con un giudice applicato o supplente, mediante una sostituzione che il Presidente della Corte d'appello di Reggio Calabria avrebbe, invece, immotivatamente ritenuto impossibile;

che in tutti e due i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate inammissibili o, comunque, infondate.

Considerato che le due ordinanze di rimessione hanno identico contenuto: entrambe investono l'art. 43, comma 2, del codice di procedura penale e prospettano gli stessi dubbi di legittimità costituzionale, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia;

che il Tribunale per i minorenni di Messina denuncia sostanzialmente la omessa applicazione, nei processi dei quali è stato investito a seguito della rimessione disposta dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, delle norme dell'ordinamento giudiziario sulla sostituzione del giudice astenuto o ruscato, la cui osservanza avrebbe, invece, consentito di celebrare i dibattimenti nella sede naturale, riservando alla rimessione del procedimento ad altro giudice ugualmente competente per materia il carattere eccezionale della impossibilità di provvedere a tale sostituzione;

che, successivamente alle ordinanze che hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale, identiche questioni, sollevate dallo stesso Tribunale per i minorenni di Messina, sono state dichiarate manifestamente infondate (ordinanza n. 439 del 1998), giacché esse hanno origine da una situazione prospettata come patologica, mentre solo la corretta applicazione delle norme può essere alla base dello scrutinio di legittimità costituzionale (sentenze n. 40 del 1998 e n. 175 del 1997; ordinanza n. 255 del 1995); d'altra parte, la non corretta applicazione dell'art. 43 cod. proc. pen., e delle norme relative alla sostituzione del giudice impedito o ruscato, può essere verificata, secondo le regole del processo penale (art. 28 cod. proc. pen.), mediante il conflitto di competenza che può proporre alla Corte di cassazione lo stesso giudice cui sia rimesso il procedimento;

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Messina con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 174

*Ordinanza 10-18 maggio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Processo penale - Indagini preliminari - Misure interdittive su richiesta del p.m. - Prescrizione dell'interrogatorio - Misure cautelari di tipo coercitivo - Omessa previsione - Difformità sostanziali, nella disciplina codicistica e nelle direttive della legge delega, tra misure interdittive e coercitive - Insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione - Omessa ricerca da parte del giudice rimettente di ogni possibile interpretazione alternativa a quella che lo porta a sollevare la questione - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 289, comma 2).**(Cost., artt. 3 e 24).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 289, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nola nel procedimento penale a carico di Umberto Chiacchio ed altri, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nola, con ordinanza del 28 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale);

che il rimettente è chiamato, nell'ambito di un procedimento penale a carico di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio per delitti di peculato e di falso documentale, a provvedere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione di misure cautelari personali coercitive (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari) nei confronti di alcuni indagati;

che lo stesso rimettente ritiene che nel caso concreto, ai fini della tutela dell'esigenza cautelare — che è ravvisabile nella specie — di prevenzione rispetto alla possibile commissione di ulteriori reati (art. 274, comma 1, lettera c), la misura cautelare adeguata e proporzionata (alla stregua dei criteri posti dall'art. 275) sia quella interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, a norma dell'art. 289 cod. proc. pen;

che il suddetto art. 289, nel comma 2, come modificato dalla legge n. 234 del 1997, dispone che «nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate agli articoli 64 e 65» del codice;

che tale prescrizione dell'interrogatorio, prima di disporre la misura interdittiva in argomento, vale, ad avviso del rimettente, nel solo caso in cui il pubblico ministero abbia richiesto l'applicazione della misura medesima, e non anche nel caso, che ricorre nella specie, in cui il pubblico ministero abbia richiesto misure cautelari solo di tipo coercitivo, ma il giudice ritenga di disporre quella di tipo interdittivo;

che l'anzidetta limitazione dell'ambito di operatività dell'interrogatorio, anteriormente all'applicazione della misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, appare al giudice *a quo* in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità di trattamento tra indagati, sottoposti alla medesima misura interdittiva ma interrogati, o non interrogati, in conseguenza del tipo di «domanda cautelare» formulata da parte del pubblico ministero, e b) con l'art. 24 della Costituzione, potendo essere elusa la garanzia difensiva costituita dall'interrogatorio in parola attraverso una richiesta di misura coercitiva, e ciò benché poi si pervenga comunque all'applicazione della misura interdittiva per decisione del giudice per le indagini preliminari.

Considerato che il giudice rimettente, muovendo dal presupposto secondo cui, di fronte a una richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare coercitiva, il giudice per le indagini preliminari possa disporre l'applicazione di una misura cautelare interdittiva, e ritenendo altresì che l'impugnata disposizione dell'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., in tema di previo interrogatorio, come modificato dalla legge n. 234 del 1997, sia applicabile esclusivamente all'ipotesi — che in esso è testualmente considerata — di una originaria richiesta di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, chiede a questa Corte, attraverso una pronuncia di incostituzionalità, di estendere l'anzidetta prescrizione dell'interrogatorio a ogni ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari disponga l'applicazione della citata misura interdittiva, indipendentemente dal tipo di richiesta del pubblico ministero;

che, relativamente al primo e più generale presupposto interpretativo circa la possibilità di disporre una misura interdittiva in luogo di quella coercitiva, richiesta in via esclusiva dal pubblico ministero, il rimettente si limita ad affermare tale possibilità, facendo ripetuto richiamo alla «gradualità» propria del procedimento applicativo delle misure cautelari (art. 275 cod. proc. pen.);

che l'asserzione risulta peraltro apodittica, giacché si basa esclusivamente su uno dei criteri di scelta delle misure cautelari, criteri che, se valgono in via generale (capo I, titolo I, libro IV, cod. proc. pen.) sia per la scelta tra quelle di tipo coercitivo (capo II) sia per la scelta tra quelle di tipo interdittivo (capo III), non implicano tuttavia necessariamente una «graduazione» tra i due tipi di misure;

che, infatti, nonostante siano in parte accomunate sul piano del procedimento di applicazione, le misure interdittive e quelle coercitive presentano, nella disciplina del codice e nella *ratio* che informa le relative direttive della legge-delega n. 81 del 1987 (art. 2, direttive nn. 59 e 64) numerosi e significativi elementi di difformità (quanto a contenuto, durata, rimedi esperibili) che delineano, tra esse, una differenza di ordine categoriale e qualitativo, come si desume anche dall'art. 276, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.;

che, rispetto a tale differenziazione sostanziale tra due categorie di misure, del resto già sottolineata da questa Corte (v. sentenza n. 5 del 1994), cui corrispondono distinti parametri costituzionali di riferimento, come ad esempio il principio di buon andamento della pubblica amministrazione proprio per la misura *ex* art. 289 cod. proc. pen. (v. sentenza n. 147 del 1996), e altresì in mancanza di un puntuale orientamento giurisprudenziale nel senso della piena fungibilità tra le misure medesime, la premessa interpretativa della questione di costituzionalità riveste carattere assertivo;

che, per questo primo profilo, è ravvisabile nell'ordinanza di rimessione una insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, giacché la richiesta del giudice rimettente, di generalizzazione dell'interrogatorio, sta e cade insieme con la possibilità, per lo stesso giudice, di determinarsi — di ufficio — nel senso della interdizione, in luogo della — richiesta — coercizione: possibilità, dunque, che è onere del giudice del rinvio argomentare e motivare, ai fini del controllo sulla rilevanza del dubbio di costituzionalità rispetto alla definizione del giudizio principale (art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

che, relativamente all'ulteriore aspetto della impossibilità, per il giudice, di svolgere l'interrogatorio previsto dalla norma impugnata allorché egli si determini nel senso dell'applicazione della misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen. a fronte di una richiesta cautelare coercitiva da parte dell'accusa, si deve rilevare comunque — e cioè indipendentemente dalla già detta lacuna argomentativa quanto al profilo che precede — che, prospettando l'incostituzionalità della norma, il rimettente ne trascura ogni possibile interpretazione alternativa a quella che lo porta a sollevare la questione di costituzionalità;

che in tal modo il giudice *a quo* è venuto meno all'onere di ricercare, e privilegiare, le possibili ipotesi interpretative che consentano di adeguare la disposizione di legge ai parametri che egli invoca a sostegno del suo dubbio sulla costituzionalità della norma impugnata;

che tale ricerca, come questa Corte ha numerose volte affermato, è viceversa necessaria, poiché, in via di principio, «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (sentenza n. 356 del 1996);

che l'interpretazione del rimettente risulta viceversa prescelta, tra le possibili, appunto in vista del movimento della questione di costituzionalità;

che, pertanto, impropriamente il giudice rimettente richiede a questa Corte una pronuncia che risolva i dubbi che egli nutre circa la possibile contraddizione tra la norma così interpretata e la Costituzione, essendo allo stesso giudice affidato primariamente il compito — tanto più ineludibile, in assenza di un contrario orientamento giurisprudenziale (v., da ultimo, ordinanza n. 167 del 1998) — di ricostruire il sistema normativo e di prescegliere, nella misura del possibile e con gli strumenti interpretativi di cui dispone, la lettura che eviti l'anzidetta contraddizione;

che sotto entrambi i profili la questione di costituzionalità sollevata deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 289, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nola, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 175

*Ordinanza 10-18 maggio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Istruzione pubblica - Università - Limitazione degli accessi ai corsi di laurea universitari - Riserva relativa di legge -**
Questione già decisa dalla Corte come non fondata (v. sentenza n. 383/1998 e ordinanza n. 103/1999) -
Mani- festa infondatezza.**(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127).****(Cost., artt. 33 e 34).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), promossi con ordinanze emesse l'11 marzo (n. 3 ordinanze), il 29 gennaio, l'11 marzo (n. 4 ordinanze), il 12 febbraio (n. 3 ordinanze), il 29 gennaio e l'11 marzo 1998 (n. 7 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, il 4 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, l'11 marzo (n. 6 ordinanze), il 12 febbraio, l'11 marzo, il 12 febbraio e l'11 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria e il 4 giugno 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, rispettivamente iscritte ai nn. da 767 a 773, da 793 a 805, da 812 a 819, 824, 831 e 836 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 43, 44, 45 e 46, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Daniele Ferrari ed altro, di Stefano Pavanetto ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che, con trentuno ordinanze di identico o analogo contenuto, i Tribunali amministrativi regionali della Liguria (r.o. nn. 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 824 e 831 del 1998) e della Puglia (r.o. nn. 805 e 836 del 1998), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) — che ha attribuito al Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi ai corsi di laurea universitari — in riferimento al principio costituzionale della riserva relativa di legge nella materia, nonché agli artt. 33 e 34 della Costituzione;

che i giudici rimettenti ritengono la questione rilevante, trattandosi di giudizi promossi da studenti non ammessi alla immatricolazione al primo anno dei corsi di laurea per i quali le rispettive università hanno stabilito un numero massimo di iscrizioni e l'amministrazione ha dettato, con il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 (Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento), norme regolamentari che trovano, dichiaratamente, supporto normativo nella disposizione impugnata;

che secondo tutte le ordinanze di rimessione, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussisterebbe, in base agli artt. 33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge che consente al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti la disciplina della materia stessa, ma soltanto previa determinazione di una serie di precetti idonei a vincolare e indirizzare la normazione secondaria, o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali della disciplina, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale;

che in tutti i giudizi di fronte alla Corte costituzionale (tranne in quelli di cui al r.o. nn. 824 e 831 del 1998) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della questione;

che in alcuni giudizi (r.o. nn. 816 e 819 del 1998) si sono costituite le parti private, aspiranti studenti ricorrenti nei giudizi *a quibus* chiedendo l'accoglimento della questione per la violazione dei principi costituzionali richiamati.

Considerato che le trentuno ordinanze di rinvio propongono, in termini identici o analoghi tra loro, un'unica questione di costituzionalità e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e definiti con unica decisione;

che le anzidette ordinanze sollevano la medesima questione di legittimità costituzionale già decisa da questa Corte con la sentenza n. 383 del 1998 di non fondatezza e con l'ordinanza n. 103 del 1999 di manifesta infondatezza;

che nelle ordinanze di rimessione non sono addotti profili o motivi nuovi che possano indurre il giudice delle leggi a mutare il precedente indirizzo giurisprudenziale;

che pertanto la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), sollevata, in riferimento agli artt. 33 e 34 della Costituzione, dai Tribunali amministrativi regionali della Liguria e della Puglia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 176

Ordinanza 10-18 maggio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Processo penale - G.i.p. - Potere di ordinare al p.m. di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona da considerarsi indiziata - Omessa previsione - Prospettazione di una questione di mero fatto - Supposta la carenza di un quadro normativo che si presenta, al contrario, adeguato ed esauriente - Manifesta infondatezza.****(C.P.P., art. 409).****(Cost., artt. 3 e 112).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;**Giudici:** prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione di un procedimento penale relativo ad un esposto presentato «per una muretta pericolante antistante gli anagrafici 2303 e 2304 di Venezia/Castello», ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari possa ordinare al pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona che sia da considerare indiziata;

che il rimettente, dopo aver riferito di aver già fissato la camera di consiglio con la partecipazione della persona offesa ma non della persona sottoposta alle indagini, «in quanto non rientra nei poteri del GIP né ordinare al Pubblico Ministero di iscrivere il nome di una persona nel registro delle notizie di reato né tanto meno citarla direttamente quale indagata attribuendole una qualifica che formalmente non riveste», ha rilevato che la denunciata carenza normativa si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza e con quello di obbligatorietà della azione penale;

che, quanto al primo profilo, il giudice *a quo* ritiene si determini disparità di trattamento: a) tra il soggetto cui sia attribuibile il reato nel procedimento contro ignoti, rispetto al soggetto cui sia parimenti attribuibile

il reato, ma del quale il pubblico ministero non voglia inscrivere il nome nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen; b) tra coloro che si trovano in una identica situazione, «a seconda che la loro posizione venga esaminata da un Pubblico Ministero anziché da un altro»; disparità, queste, ancor più evidenti nella ipotesi in cui il giudice non ritenga di disporre l'archiviazione, giacché mentre nel primo caso può essere fissata la camera di consiglio, nel secondo si verifica una «*impasse* procedurale a tutto vantaggio dell'indiziato»;

che violato sarebbe anche l'art. 112 della Costituzione, in quanto «nei casi in esame, col suo comportamento, il Pubblico Ministero *ad libitum* vanifica totalmente il potere-dovere di controllo del giudice per le indagini preliminari»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, sotto l'apparenza di una questione di legittimità costituzionale, il giudice *a quo* in realtà si limita a prospettare una problematica di mero fatto, frutto di un contrasto tra uffici e tale da generare una patologica stasi del procedimento, la cui causa generatrice non ha nulla a che vedere con la supposta carenza di un quadro normativo che, al contrario, si presenta adeguato ed esauriente;

che, infatti, non può in alcun modo revocarsi in dubbio la circostanza che, a prescindere dal «tipo» di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, spetti in ogni caso al giudice il potere ove nel procedimento non figurino persone formalmente sottoposte alle indagini di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire;

che la questione proposta deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 177

*Ordinanza 10-18 maggio 1999***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Militari - Determinazione dello stipendio del personale militare inquadrato in livelli retributivi superiori all'iniziale - Criteri di applicazione delle disposizioni in materia - Legittimità di un differenziato trattamento applicato alla medesima categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo (v. sentenze nn. 409/1998, 311/1995, 243/1993 e 504/1988) - Manifesta infondatezza.****[D.-L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 17, secondo comma, lett. b), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432].****(Cost., artt. 3 e 97).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, lettera b), del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, promossi con sei ordinanze emesse il 22 gennaio 1997 dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, rispettivamente iscritte ai nn. 813, 814, 815, 816, 817 e 818 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti l'atto di costituzione di Geremia Iurino ed altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con sei ordinanze di identico contenuto emesse il 22 gennaio 1997 (reg. ord. nn. 813, 814, 815, 816, 817 e 818 del 1997) nel corso di altrettanti giudizi promossi nei confronti del Ministero della difesa da ufficiali della Marina militare che chiedevano il riconoscimento del settimo livello retributivo quale base iniziale per la valutazione della pregressa anzianità di servizio, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, lettera b), del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, nella parte in cui limita l'applicabilità dei criteri indicati dalla stessa disposizione per la determinazione dello stipendio del personale militare inquadrato in livelli retributivi superiori all'iniziale, al personale che alla data del 1° febbraio 1981 si trovi nel secondo livello retributivo tra quelli relativi alla carriera di appartenenza;

che ad avviso del giudice rimettente questa disposizione ha carattere transitorio, sia per l'espressa previsione di un discrimine temporale, sia perché a questa disciplina si contrappone quella prevista per la successiva valutazione dell'anzianità pregressa in caso di promozione dopo l'inquadramento nei nuovi livelli stipendiali (art. 18 dello stesso d.-l. n. 283 del 1981); sicché per un verso la data del 1° febbraio 1981 non può essere considerata come il momento di entrata in vigore della nuova disciplina, costituendo invece il riferimento temporale per l'applicazione del criterio transitorio di valutazione dell'anzianità, mentre per altro verso tale criterio, pur ispirato ad una finalità perequativa, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra i militari in servizio alla data del 1° febbraio 1981, che si sono giovati di una valutazione più favorevole dell'anzianità pregressa, e quelli entrati in ruolo o inquadrati dopo quella data, i quali, pur svolgendo pari funzioni, percepirebbero uno stipendio minore, giacché, secondo la disciplina a regime, non possono fruire, all'atto della promozione, del criterio di valutazione dell'anzianità di servizio previsto dalla disciplina transitoria;

che, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe violato anche il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), giacché la disparità di trattamento stipendiale causerebbe gravi turbative alla funzionalità dell'amministrazione;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti i giudizi ed ha successivamente depositato una memoria per sostenere che le questioni di legittimità costituzionale non sono fondate;

che, in uno dei giudizi (reg. ord. n. 813 del 1997), alcuni ricorrenti hanno depositato l'atto di costituzione oltre venti giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'ordinanza che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, sostenendo la fondatezza della questione stessa.

Considerato che le sei ordinanze, emesse tutte dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, investono le medesime disposizioni ed hanno identico contenuto, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che, preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile la costituzione delle parti private, ricorrenti nel giudizio principale, in quanto il relativo atto è stato depositato oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto prevede l'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte (da ultimo, ordinanza n. 143 del 1999);

che l'art. 17, secondo comma, lettera b) — del d.-l. n. 283 del 1981 — nella transizione ad una nuova disciplina del trattamento economico attribuito al personale militare, escluso dalla contrattazione collettiva, disciplina che prevede l'inquadramento dei diversi gradi nei livelli retributivi già previsti per le qualifiche funzionali del personale civile (legge 11 luglio 1980, n. 312), stabilisce il criterio di valutazione dell'anzianità di servizio di ciascun militare all'atto dell'inquadramento nei nuovi livelli stipendiali; mentre, successivamente, regole diverse disciplinano la valutazione, all'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporti il passaggio ad un livello retributivo superiore, dell'anzianità maturata nel livello di provenienza (art. 18 dello stesso d.-l. n. 283 del 1981);

che non contrasta con il principio costituzionale di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla medesima categoria di soggetti in momenti diversi nel tempo (tra le molte, sentenze n. 409 del 1998, n. 311 del 1995, n. 243 del 1993 e n. 504 del 1988), né è in sé arbitrario differenziare il criterio di valutazione dell'anzianità di servizio, considerandola diversamente nel momento del passaggio ad un nuovo regime retributivo e, successivamente, nell'ambito di tale nuovo regime, ispirato a diversi criteri di progressione retributiva;

che neppure è violato il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che non può essere richiamato per conseguire miglioramenti retributivi (tra le molte, ordinanza n. 205 del 1998; sentenze n. 273 del 1997, n. 15 del 1995 e n. 146 del 1994);

che, pertanto, le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, lettera b), del d.-l. 6 giugno 1981, n. 283 (Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0511

N. 178

Ordinanza 10-18 maggio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Imputato del delitto di associazione di tipo mafioso - Procedimento di prevenzione - Estensione dell'istituto della incompatibilità all'ipotesi in cui il giudice si sia pronunciato nell'ambito di un precedente processo per l'applicazione di una misura di prevenzione - Richiamo alla sentenza n. 371/1996 della Corte - Riferimento alla pregressa giurisprudenza costituzionale in materia dei limiti entro il quale il principio costituzionale del giusto processo è destinato a operare per il tramite dell'istituto dell'incompatibilità (v. sentenze nn. 351, 308, 307 e 306/1997) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1997 dalla Corte d'assise di Napoli nel procedimento penale a carico di Giovanni Aprea ed altri, iscritta al n. 328 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che la Corte d'assise di Napoli ha sollevato, con ordinanza del 28 febbraio 1997, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio penale nei confronti di un imputato del delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis cod. pen.) il giudice che in precedenza, nell'ambito di un procedimento di prevenzione promosso ai sensi dell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), abbia pronunciato o concorso a pronunciare il decreto di applicazione della misura di prevenzione, con il quale «sia stata comunque affermata, in termini di certezza, l'esistenza della medesima associazione di tipo mafioso e l'appartenenza ad essa della stessa persona imputata» nel successivo processo penale;

che, ad avviso della Corte rimettente, nell'anzidetta ipotesi — che si verifica nella specie — si configura un pregiudizio per l'imparzialità del giudice penale, in termini analoghi a quelli che hanno condotto alla dichiarazione di incostituzionalità dello stesso art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedeva che non potesse partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che avesse pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza, resa nei confronti di altri soggetti ma nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale fosse già stata comunque valutata (sentenza n. 371 del 1996);

che infatti, secondo la Corte d'assise, gli accertamenti — benché *incidenter tantum* — circa l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso, e gli apprezzamenti — benché fondati su criteri indiziari o probabilistici — circa l'appartenenza del soggetto a detta associazione, quali effettuati dal giudice nell'ambito del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, porrebbero il giudice chiamato alla successiva partecipazione al giudizio penale per il reato associativo in condizioni non dissimili da quelle cui ha riguardo la richiamata sentenza n. 371 del 1996, tanto più considerando la sostanziale coincidenza del materiale probatorio utilizzabile nelle due sedi processuali, in tal modo delineandosi la lesione dei parametri costituzionali invocati.

Considerato che il giudice rimettente, facendo richiamo alla sentenza n. 371 del 1996, chiede a questa Corte una pronuncia che estenda l'istituto dell'incompatibilità del giudice all'ipotesi in cui questi si sia pronunciato nell'ambito di un precedente processo per l'applicazione di una misura di prevenzione;

che, successivamente alla proposizione della presente questione, questa Corte, richiesta di analoghe estensioni, con numerose pronunce di inammissibilità ha precisato che le regole concernenti l'incompatibilità del giudice nel processo penale sono tutte interne all'articolazione del processo medesimo, giacché sono poste in rapporto a determinate attività precedentemente svolte nell'ambito di esso, secondo una logica di garanzia dell'imparzialità del giudice che opera in via preventiva e in astratto (sentenze nn. 351, 308, 307 e 306 del 1997);

che nelle anzidette decisioni questa Corte ha individuato il limite entro il quale il principio costituzionale del giusto processo — sotto il profilo dell'esigenza di imparzialità del giudice — è destinato a operare per il tramite dell'istituto dell'incompatibilità: limite rappresentato, appunto, dallo svolgimento di attività valutative e decisorie nell'ambito dello stesso procedimento penale;

che, nelle stesse pronunce, questa Corte ha ulteriormente chiarito che, se il pregiudizio che si assume lesivo dell'imparzialità del giudice deriva da attività da questi compiute al di fuori del giudizio in cui è chiamato a decidere — siano esse attività non giudiziarie o attività giudiziarie svolte in altro giudizio —, si verte nell'ambito di applicazione degli istituti dell'astensione e della ricsuzione (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.), anch'essi preordinati alla salvaguardia delle esigenze di imparzialità della funzione giudicante, ma secondo una logica *a posteriori* e in concreto;

che, più in particolare, è alla stregua del predetto criterio di distinzione e delimitazione delle due categorie che questa Corte ha ricondotto all'ambito di operatività dell'astensione e della ricsuzione ogni motivo di pregiudizio all'imparzialità del giudice, con riguardo alla relazione tra attività «pregiudicante» nel processo penale e attività «pregiudicata» nel procedimento di prevenzione (sentenza n. 306 del 1997 citata);

che alla medesima conclusione si deve ora logicamente pervenire rispetto alla relazione tra le medesime sedi processuali, quale sottoposta all'esame della Corte, giacché la regola di giudizio sopra indicata non muta secondo il rapporto di successione temporale che in concreto può darsi tra l'uno e l'altro procedimento;

che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'assise di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ZAGREBELSKY

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0512

N. 179

Sentenza 12-20 maggio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Edilizia e urbanistica - Vincoli urbanistici scaduti - Possibilità di reiterazione da parte dell'amministrazione di quelli preordinati alla espropriazione o comportanti inedificabilità - Previsione di indennizzo - Esclusione - Riferimento alla giurisprudenza della Corte (v. sentenze nn. 417/1995, 56/1968, 55/1968, 9/1973, 202/1974, 245/1976, 648/1988, 391/1989 e 343/1990) - Violazione dei principi di cui all'art. 42, terzo comma, Cost. - Illegittimità costituzionale.

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 7, nn. 2, 3, 4 e 40; legge 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e dell'art. 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 aprile 1942, n. 1150), promosso con ordinanza emessa il 1° luglio 1996 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal comune di Roma contro Cestelli Guidi Riccardo ed altri, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Cestelli Guidi Riccardo ed altri e del comune di Roma, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Giuseppe Lavitola per Cestelli Guidi Riccardo ed altri, Mauro Mertis per il comune di Roma, e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio di appello promosso avverso la sentenza 14 aprile 1993, n. 600 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I, che aveva definito il giudizio di impugnazione avverso delibera della Giunta municipale di Roma con la quale erano stati reiterati vincoli urbanistici divenuti inefficaci per scadenza del quinquennio di legge, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, a cui il ricorso era stato rimesso dalla IV Sezione dello stesso Consiglio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 aprile 1942, n. 1150), in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 97, 9, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione.

Il giudice rimettente, dopo aver ricostruito l'iter processuale della vicenda, avente ad oggetto la predetta deliberazione della giunta municipale di Roma, ha osservato, in via preliminare, che la cognizione della questione è, per giurisprudenza costante della Corte di cassazione, devoluta al giudice amministrativo.

In diritto, il giudice *a quo* richiama i vari interventi normativi e le sentenze della Corte costituzionale che, in sostanza, hanno creato la disciplina attuale dei vincoli *inaedificandi*.

Conseguentemente, la legge 19 novembre 1968, n. 1187 ha previsto, all'art. 2, primo comma: «Le indicazioni di piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia qualora entro cinque anni dalla data di approvazione del piano regolatore non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati. L'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati e di lottizzazione».

Il predetto termine di scadenza dell'efficacia delle indicazioni di piano è stato successivamente prorogato fino all'entrata in vigore della legge sulla edificabilità dei suoli e delle relative leggi regionali sull'implicito presupposto che la questione avrebbe trovato definitiva soluzione in quella sede.

Ciò, in realtà, non è avvenuto, in quanto — come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 1980 — lo *ius aedificandi* continua ad inerire al diritto di proprietà, con il conseguente obbligo di indennizzo anche nel caso di espropriazioni di valore.

Sulla questione è intervenuta la Corte costituzionale, una prima volta con la sentenza n. 82 del 1982, la quale ha ammesso la legittimità costituzionale delle disposizioni degli artt. 1, 2 e 5 della legge n. 1187 del 1968, ritenendo che il legislatore abbia la facoltà di scelta tra la previsione di un indennizzo e la predeterminazione di un termine di durata dell'efficacia del vincolo; successivamente, con la sentenza n. 575 del 1989, ha affermato che la temporaneità e la indennizzabilità dei vincoli urbanistici di natura espropriativa sono tra loro alternative, per cui l'indeterminatezza temporale comporta il diritto all'indennizzo.

Ciò posto, il giudice *a quo* si pone il problema relativo al trattamento della reiterazione di vincoli temporanei: reiterazione che sarebbe ammissibile senza indennizzo a condizione di non superare la soglia massima di temporaneità del vincolo, al di là della quale la reiterazione integrerebbe gli estremi della fattispecie espropriativa e determinerebbe la corresponsione dell'indennizzo.

Tale problema non troverebbe soluzione nella normativa vigente, la quale non contiene la previsione di una fattispecie espropriativa «tassativa»; il che, ad avviso del giudice *a quo*, può costituire un primo profilo di illegittimità costituzionale del sistema, in relazione alla riserva di legge di cui all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto l'accertamento degli estremi della fattispecie espropriativa sarebbe rimesso all'apprezzamento discrezionale dell'amministrazione e del giudice, con compromissione della certezza del diritto in una materia che esige uniformità di soluzioni.

Altro profilo di illegittimità costituzionale, sempre in relazione all'art. 42, terzo comma, della Costituzione, è ravvisato dal giudice *a quo* nella mancanza, nella legge, di criteri di determinazione dell'indennizzo per i casi di espropriazione di valore, determinazione che sarebbe necessaria sia per la concreta attuabilità del diritto all'indennizzo che per la copertura della spesa.

Infine, la mancata determinazione con legge dei casi in cui la reiterazione dei vincoli costituisce espropriazione e comporta la corresponsione dell'indennizzo, appare al giudice *a quo* in contrasto con gli artt. 97 della

Costituzione, in quanto deviazione dal modello di buon andamento della pianificazione urbanistica, 9, secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione in relazione alla tutela del paesaggio e del diritto alla salute, giacché la mancata determinazione sarebbe di ostacolo al bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti, quali il diritto di proprietà, da un lato, e gli altri interessi costituzionalmente protetti cui è preordinata l'attività di pianificazione urbanistica, dall'altro.

2. — Nel giudizio si sono costituiti il comune di Roma, il quale ha chiesto la reiezione della sollevata questione di legittimità costituzionale, e alcune parti private che hanno chiesto la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni sottoposte all'esame della Corte.

3. — Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Ha escluso, in particolare, che la questione proposta possa trovare soluzione con una pronuncia meramente caducatoria delle norme denunciate.

Peraltro, la stessa ordinanza di rinvio non offrirebbe alcuna indicazione da cui si possa trarre la convinzione che nel giudizio principale si concretizzi quel «punto di rottura» prefigurato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 575 del 1989, nel senso che l'esercizio della potestà di reiterare indefinitamente i vincoli determini situazioni incompatibili con la garanzia della proprietà, secondo i principi affermati dalle sentenze nn. 6 del 1966 e 55 del 1968 della Corte, giacché sembrerebbe che nel giudizio principale siano in gioco vincoli di prima reiterazione e, come tali, non collocabili oltre la soglia di tollerabilità.

4. — Nell'imminenza della data stabilita per l'udienza pubblica il comune di Roma ha depositato una memoria, con cui eccepisce, preliminarmente, la inammissibilità, per difetto di rilevanza e per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, delle questioni sottoposte all'esame della Corte, e, nel merito, chiede che le stesse siano dichiarate manifestamente infondate.

Rileva, in particolare — con riferimento all'eccezione di inammissibilità — che in relazione alle posizioni fatte valere vi sarebbe un difetto assoluto di giurisdizione, non sussistendo né la giurisdizione del giudice ordinario, né quella del giudice amministrativo, e ciò in quanto la situazione fatta valere non sarebbe configurabile né come diritto soggettivo, né come interesse legittimo.

Tutt'al più, qualora si volesse ritenere la configurabilità di un diritto soggettivo, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario.

In relazione al difetto di rilevanza, osserva che la questione di costituzionalità è stata sollevata in relazione ad ipotesi che possono dar luogo ad indeterminatezza temporale dei vincoli, mentre, nella specie, si tratta di prima reiterazione.

Nel merito, conclude per la infondatezza della questione sollevata, sull'assunto che, in presenza dei principi nei quali si concreta la disciplina dei vincoli *inaedificandi*, dovrebbe escludersi che la reiterazione per la prima volta ovvero successive reiterazioni possano concretizzare l'indeterminatezza temporale censurata.

5. — È stata, altresì, depositata memoria nell'interesse di alcune parti private, con cui, da un lato, viene evidenziata la rilevanza della questione di costituzionalità, a nulla valendo che si tratti di reiterazione plurime di vincoli ovvero di prima reiterazione, e viene confutata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa dello Stato.

Dall'altro, passando all'esame del merito, viene negata la illegittimità costituzionale delle norme denunciate, con argomentazioni miranti a sostenere la legittimità del sistema alla stregua della legislazione vigente in base ad una interpretazione del complesso sistema attuale in senso conforme ai principi costituzionali, nel senso di ammettere, cioè, l'indennizzo nei casi come quello di specie, anche alla luce della normativa internazionale, di diretta applicazione nel nostro ordinamento, con particolare riferimento alle norme della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e del protocollo addizionale alla convenzione stessa.

In subordine, qualora non si ritenga che il sistema, nel suo complesso, possa offrire adeguata tutela al diritto di proprietà, si insiste per la declaratoria di incostituzionalità delle norme impugnate.

Considerato in diritto

1. — Le questioni sottoposte all'esame della Corte hanno per oggetto gli artt. 7, numeri 2, 3, e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (come risultante rispettivamente a seguito degli artt. 1 e 5 della legge 19 novembre 1968, n. 1187) e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187, sotto il profilo della violazione dell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto — come si evince dalla interpretazione corrente — consen-

tono all'Amministrazione di reiterare il vincolo scaduto indefinitamente nel tempo, ponendo in essere una fattispecie sostanzialmente espropriativa senza la previsione di indennizzo e, comunque, senza la previsione di criteri per la determinazione dello stesso; viene altresì denunciata la violazione dell'art. 97, sotto il profilo della deviazione dal modello del buon andamento della pianificazione urbanistica, dell'art. 9, secondo comma, per il contrasto con la tutela del paesaggio, nonché dell'art. 32, primo comma, della Costituzione in relazione al diritto alla salute.

2. — Preliminarmente, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità proposte dal Presidente del Consiglio e dal comune di Roma.

Le eccezioni di inammissibilità, per mancanza di rilevanza e per difetto di giurisdizione, sono prive di fondamento, in quanto l'ordinanza di rimessione contiene una motivazione tutt'altro che implausibile sia sulla rilevanza delle questioni, in relazione ai motivi di appello ritenuti prioritari, sia sulla giurisdizione esercitata in materia di vincoli. Il ragionamento del giudice rimettente si svolge sulla base della duplice considerazione di dover fare applicazione delle norme denunciate (di cui è evidente l'incidenza, in quanto il giudizio *a quo* riguarda l'impugnazione di una delibera comunale di reiterazione di vincoli urbanistici divenuti inefficaci per scadenza del quinquennio di legge) e di ritenere le questioni medesime, rientranti nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo sulla base di un indirizzo interpretativo della Corte di cassazione con argomentazioni anche esse non implausibili e non palesemente arbitrarie (v. per tutte, le sentenze della Cassazione, sez. un., 28 ottobre 1995, n. 11308, e 15 ottobre 1992, n. 11257).

Ciò è sufficiente per respingere le eccezioni formulate, non potendosi procedere, in questa sede, ad un sindacato (diverso dal controllo esterno) sul giudizio di rilevanza, espresso dall'ordinanza di rimessione in modo non implausibile (v. per tutte, sentenza n. 286 del 1997) e con motivazione tutt'altro che carente (v. ordinanza n. 62 del 1997).

Allo stesso modo la inammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale, sotto il profilo della carenza della giurisdizione del giudice *a quo* può verificarsi solo quando il difetto di giurisdizione emerga in modo macroscopico e manifesto, cioè *ictu oculi* (sentenza n. 98 del 1997; ordinanza n. 167 del 1997).

3. — Passando all'esame delle questioni sollevate, occorre premettere che il problema di un indennizzo a seguito di vincoli urbanistici — come alternativa non eludibile tra previsione di indennizzo ovvero di un termine di durata massima dell'efficacia del vincolo (sentenza n. 55 del 1968; n. 82 del 1982; n. 344 del 1995) — si può porre sul piano costituzionale quando si tratta di vincoli che:

siano preordinati all'espropriazione, ovvero abbiano carattere sostanzialmente espropriativo, nel senso di comportare come effetto pratico uno svuotamento, di rilevante entità ed incisività, del contenuto della proprietà stessa, mediante imposizione, immediatamente operativa, di vincoli a titolo particolare su beni determinati (sentenza n. 6 del 1966, sviluppata nella successiva n. 55 del 1968, e, tra le più recenti, le sentenze n. 344 del 1995; n. 379 del 1994; n. 186 e n. 185 del 1993; n. 141 del 1992), comportanti inedificabilità assoluta, qualora non siano stati discrezionalmente delimitati nel tempo dal legislatore dello Stato o delle Regioni (v., con riferimento alle Regioni a statuto speciale, sentenza n. 344 del 1995; n. 82 del 1982; n. 1164 del 1988);

superino la durata che dal legislatore sia stata determinata come limite, non irragionevole e non arbitrario, alla sopportabilità del vincolo urbanistico da parte del singolo soggetto titolare del bene determinato colpito dal vincolo, ove non intervenga l'espropriazione (sentenza n. 186 del 1993), ovvero non si inizi la procedura attuativa (preordinata all'esproprio) attraverso l'approvazione di piani particolareggiati o di esecuzione, aventi a loro volta termini massimi di attuazione fissati dalla legge;

superino sotto un profilo quantitativo («per la maggiore o minore incidenza che il sacrificio imposto ha sul contenuto del diritto»: sentenza n. 6 del 1966) la normale tollerabilità secondo una concezione della proprietà, che resta regolata dalla legge per i modi di godimento ed i limiti preordinati alla funzione sociale (art. 42, secondo comma, della Costituzione).

Nello stesso tempo, occorre sottolineare l'indirizzo secondo cui «è propria della potestà pianificatoria la possibilità di rinnovare nel tempo i vincoli su beni individuati, purché, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa, risulti adeguatamente motivata in relazione alle effettive esigenze urbanistiche» (sentenza n. 575 del 1989). Essendo i due requisiti della temporaneità e della indennizzabilità tra loro alternativi, l'indeterminatezza temporale dei vincoli, resa possibile dalla potestà di reiterarli nel tempo anche con diversa destinazione o con altri mezzi, «è costituzionalmente legittima a condizione che l'esercizio di detta potestà non determini situazioni incompatibili con la garanzia della proprietà secondo i principi affermati dalle sentenze n. 6 del 1966 e n. 55 del 1968» (sentenza n. 575 del 1989).

4. — La giurisprudenza della Corte ha inoltre affermato che non sono inquadrabili negli schemi dell'espropriazione, dei vincoli indennizzabili e dei termini di durata i beni immobili aventi valore paesistico-ambientale; «in virtù della loro localizzazione o della loro inserzione in un complesso che ha in modo coesistente le qualità indicate dalla legge» (sentenze n. 417 del 1995; n. 56 del 1968, da interpretarsi in maniera unitaria con la coeva sentenza n. 55 del 1968, n. 9 del 1973; n. 202 del 1974; n. 245 del 1976; n. 648 del 1988; n. 391 del 1989; n. 344 del 1990).

Più in generale si è ritenuto che la legge può non disporre indennizzi quando i modi ed i limiti imposti — previsti dalla legge direttamente o con il completamento attraverso un particolare procedimento amministrativo — attengano, con carattere di generalità per tutti i consociati e quindi in modo obiettivo (sentenze n. 6 del 1966 e n. 55 del 1968), ad intere categorie di beni, e per ciò interessino la generalità dei soggetti con una sottoposizione indifferenziata di essi — anche per zone territoriali — ad un particolare regime secondo le caratteristiche intrinseche del bene stesso. Non si può porre un problema di indennizzo se il vincolo, previsto in base a legge, abbia riguardo ai modi di godimento dei beni in generale o di intere categorie di beni, ovvero quando la legge stessa regoli la relazione che i beni abbiano rispetto ad altri beni o interessi pubblici preminenti.

Devono di conseguenza essere considerati come normali e connaturali alla proprietà, quale risulta dal sistema vigente, i limiti non ablatori posti normalmente nei regolamenti edilizi o nella pianificazione e programmazione urbanistica e relative norme tecniche, quali i limiti di altezza, di cubatura o di superficie coperta, le distanze tra edifici, le zone di rispetto in relazione a talune opere pubbliche, i diversi indici generali di fabbricabilità ovvero i limiti e rapporti previsti per zone territoriali omogenee e simili.

5. — Inoltre è da precisare esplicitamente che sono al di fuori dello schema ablatorio-espropriativo con le connesse garanzie costituzionali (e quindi non necessariamente con l'alternativa di indennizzo o di durata predefinita) i vincoli che importano una destinazione (anche di contenuto specifico) realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata, che non comportino necessariamente espropriazione o interventi ad esclusiva iniziativa pubblica e quindi siano attuabili anche dal soggetto privato e senza necessità di previa ablazione del bene. Ciò può essere il risultato di una scelta di politica programmatica tutte le volte che gli obiettivi di interesse generale, di dotare il territorio di attrezzature e servizi, siano ritenuti realizzabili (e come tali specificatamente compresi nelle previsioni pianificatorie) anche attraverso l'iniziativa economica privata — pur se accompagnati da strumenti di convenzionamento. Si fa riferimento, ad esempio, ai parcheggi, impianti sportivi, mercati e complessi per la distribuzione commerciale, edifici per iniziative di cura e sanitarie o per altre utilizzazioni quali zone artigianali o industriali o residenziali; in breve, a tutte quelle iniziative suscettibili di operare in libero regime di economia di mercato.

6. — Sulla base delle anzidette premesse può essere confermato che la reiterazione in via amministrativa degli anzidetti vincoli decaduti (preordinati all'espropriazione o con carattere sostanzialmente espropriativo), ovvero la proroga in via legislativa o la particolare durata dei vincoli stessi prevista in talune regioni a statuto speciale (v., per quest'ultimo profilo, sentenze n. 344 del 1995; n. 82 del 1982; n. 1164 del 1988) non sono fenomeni di per sé inammissibili dal punto di vista costituzionale. Infatti possono esistere ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale (con adeguata motivazione) dell'amministrazione preposta alla gestione del territorio o rispettivamente apprezzate dalla discrezionalità legislativa entro i limiti della non irragionevolezza e non arbitrarietà (v. sentenze n. 344 del 1995; nn. 186 e 185 del 1993; n. 1164 del 1988).

Invece, assumono certamente carattere patologico quando vi sia una indefinita reiterazione o una proroga *sine die* o all'infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetano aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale sia indeterminato, cioè non sia certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di ragionevolezza (sentenza n. 344 del 1995). Ciò ovviamente in assenza di previsione alternativa dell'indennizzo (sentenze n. 344 del 1995; n. 575 del 1989), e fermo, beninteso, che l'obbligo dell'indennizzo opera una volta superato il periodo di durata (tollerabile) fissato dalla legge (periodo di franchigia).

Del resto la giurisprudenza amministrativa, a proposito della reiterazione dei vincoli, ha delineato un diritto vivente (che deve essere tenuto presente per risolvere la questione di legittimità costituzionale prospettata), secondo cui la reiterazione dei vincoli urbanistici decaduti per effetto del decorso del termine può ritenersi legittima sul piano amministrativo se corredata da una congrua e specifica motivazione sulla attualità della previsione, con nuova ed adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano, tanto più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione del vincolo.

Da quanto sopra deriva, come ulteriore conseguenza, che deve essere separato e distinto il profilo della ammissibilità e legittimità delle reiterazioni in via amministrativa dei vincoli urbanistici c.d. espropriativi, attuate in conformità ai principi ricavabili dalla giurisprudenza succitata, di modo che la reiterazione può essere ritenuta giustificata dalle esigenze appositamente valutate e motivate come attuali e persistenti: ciò non di meno si realizza un obbligo indennitario.

Infatti, per i vincoli derivanti da pianificazione urbanistica (come sopra delimitati), l'obbligo specifico di indennizzo deve sorgere una volta superato il primo periodo di ordinaria durata temporanea (a sua volta preceduto da un periodo di regime di salvaguardia) del vincolo (o di proroga per legge in regime transitorio), quale determinata dal legislatore entro limiti non irragionevoli, come indice della normale sopportabilità del peso gravante in modo particolare sul singolo, qualora non sia intervenuta l'espropriazione ovvero non siano approvati i piani attuativi.

In altri termini, una volta oltrepassato il periodo di durata temporanea (periodo di franchigia da ogni indennizzo), il vincolo urbanistico (avente le anzidette caratteristiche), se permane a seguito di reiterazione, non può essere dissociato, in via alternativa all'espropriazione (o al serio inizio dell'attività preordinata all'espropriazione stessa mediante approvazione dei piani attuativi), dalla previsione di un indennizzo.

Il potere della pubblica amministrazione di programmazione urbanistica e di realizzazione dei progetti relativi alle esigenze generali (richiamate dalla ordinanza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato) non si può consumare per il semplice fatto della scadenza dei termini di durata dei vincoli urbanistici innanzi delimitati, ove persistano o sopravvengano situazioni che ne impongano la realizzazione anche se per differenti finalità, per cui deve essere esclusa in radice la denunciata violazione degli artt. 9, 32 e 97 della Costituzione.

Tuttavia, negli anzidetti casi, la mancata previsione di qualsiasi indennizzo si pone in contrasto con i principi costituzionali ricavabili dall'art. 42, terzo comma, della Costituzione, e di conseguenza ne deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale. Tale dichiarazione non può tradursi in una sentenza caducatoria, posto che una simile pronuncia colpirebbe nel complesso i poteri di programmazione del territorio, che devono poter essere esercitati nonostante la intervenuta scadenza dei vincoli, ferma la necessità di previsione di indennizzo.

8. — Neppure si può ottenere in questa sede un completo adeguamento alla legalità costituzionale mediante una pronuncia che provveda a fissare i criteri per la concreta liquidazione del *quantum* dell'indennizzo nei casi sopra specificati.

Per la determinazione concreta dell'indennizzo in conseguenza della reiterazione di vincoli urbanistici esistono molteplici variabili, che non possono essere definite in sede di verifica di legittimità costituzionale con una sentenza additiva, in quanto detto indennizzo non è, nella quasi totalità dei casi (in ciò sta la netta differenza rispetto alla diversa — anche per natura — indennità di esproprio), rapportabile a perdita di proprietà. Né può essere utilizzato un criterio di liquidazione ragguagliato esclusivamente al valore dell'immobile, in quanto il sacrificio subito consiste, nella maggior parte dei casi, in una diminuzione di valore di scambio o di utilizzabilità. Inoltre l'indennizzo per il protrarsi del vincolo è un ristoro (non necessariamente integrale o equivalente al sacrificio, ma neppure simbolico) per una serie di pregiudizi, che si possono verificare a danno del titolare del bene immobile colpito, e deve essere commisurato o al mancato uso normale del bene, ovvero alla riduzione di utilizzazione, ovvero alla diminuzione di prezzo di mercato (locativo o di scambio) rispetto alla situazione giuridica antecedente alla pianificazione che ha imposto il vincolo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale non dell'intero complesso normativo che consente la reiterazione dei vincoli, ma esclusivamente della mancata previsione di indennizzo in tutti i casi di permanenza del vincolo urbanistico (preordinato all'espropriazione o comportante l'assoluta inedificabilità) oltre i limiti di durata fissati dal legislatore (quali indici di ordinaria sopportabilità da parte dei singoli), ove non risulti in modo inequivocabile l'inizio della procedura espropriativa. Con la conseguenza che la reiterazione del vincolo deve comportare la previsione di indennizzo nei sensi suindicati, restando al legislatore ogni possibilità di intervento, anche attraverso procedure semplificate, per la concreta liquidazione dell'indennizzo stesso.

Naturalmente — occorre di nuovo sottolineare — non da qualsiasi reiterazione di vincolo urbanistico discende un pregiudizio al soggetto titolare del bene e un correlativo obbligo a carico dell'amministrazione di cor-

rispondere un indennizzo. Nell'ambito del modello indennitario si possono presentare una pluralità di soluzioni astrattamente ipotizzabili, idonee ad assicurare un serio ristoro a favore del soggetto che subisce il vincolo, in armonia con i principi costituzionali, tra le quali il legislatore può operare una scelta.

Il necessario intervento legislativo dovrà precisare le modalità di attuazione del principio dell'indennizzabilità dei vincoli a contenuto espropriativo nei sensi sopra indicati, delimitando le utilità economiche suscettibili di ristoro patrimoniale nei confronti della pubblica amministrazione, e potrà esercitare scelte tra misure risarcitorie, indennitarie, e anche, in taluni casi, tra misure alternative riparatorie anche in forma specifica (v. ordinanza n. 165 del 1998), mediante offerta ed assegnazione di altre aree idonee alle esigenze del soggetto che ha diritto ad un ristoro (v., come esempio di misura sostitutiva di indennità, art. 30, primo e secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47), ovvero mediante altri sistemi compensativi che non penalizzano i soggetti interessati dalle scelte urbanistiche che incidono su beni determinati.

9. — L'esigenza di un intervento legislativo sulla quantificazione e sulle modalità di liquidazione dell'indennizzo non esclude che — anche in caso di persistente mancanza di specifico intervento legislativo determinativo di criteri e parametri per la liquidazione delle indennità — il giudice competente sulla richiesta di indennizzo, una volta accertato che i vincoli imposti in materia urbanistica abbiano carattere espropriativo nei sensi suindicati, possa ricavare dall'ordinamento le regole per la liquidazione di obbligazioni indennitarie, nella specie come obbligazioni di ristoro del pregiudizio subito dalla rinnovazione o dal protrarsi del vincolo.

10. — In conclusione restano al di fuori dell'ambito dell'indennizzabilità i vincoli incidenti con carattere di generalità e in modo obiettivo su intere categorie di beni — ivi compresi i vincoli ambientali-paesistici —, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica, i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata in regime di economia di mercato, i vincoli che non superano sotto il profilo quantitativo la normale tollerabilità e i vincoli non eccedenti la durata (periodo di franchigia) ritenuta ragionevolmente sopportabile.

Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo secondo modalità legislativamente previste ed in conformità ai principi sopra richiamati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), nella parte in cui consente all'Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 180

Sentenza 12-20 maggio 1999**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Previdenza e assistenza - Pensione di reversibilità - Destinatari diretti e immediati - Nipoti minori di fatto affidati e a carico dei nonni assicurati e che non siano formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti - Esclusione - Sussistenza di un rapporto di parentela più intenso di quello che si può creare tra genitori adottivi e figli - Irragionevolezza - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimità costituzionale.

(D.P.R. 20 aprile 1957, n. 818, art. 38).**LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1997 dal pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra D'Errico Magni Marfisa e l'INPS, iscritta al n. 338 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ritenuto in fatto

1. — Nell'ambito di un giudizio promosso dalla tutrice di due nipoti minorenni contro il diniego dell'INPS di cointestare anche a questi ultimi la pensione di reversibilità concessa a seguito della morte del marito e di corrisponderle l'assegno al nucleo familiare comprendente i due nipoti, il pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede che le provvidenze da esso elencate possano essere riconosciute, oltre che ai minori regolarmente affidati dagli organi competenti, anche ai minori dei quali risulti la vigenza a carico di altra persona assicurata, e non consente la prova di tale circostanza tramite atto notorio od altro mezzo.

2. — Il giudice *a quo* rileva che l'istruttoria ha confermato l'assunto della ricorrente, secondo cui i due minori, pur se da tempo convivevano ed erano a completo carico dei nonni, non erano stati formalmente affidati agli stessi, in quanto, nelle more del relativo procedimento, era sopravvenuta la morte del nonno.

Tuttavia soggiunge il pretore la tutrice sostiene che la situazione di fatto sarebbe tale da consentire la concessione della contitolarità della pensione di reversibilità ed il pagamento dell'assegno al nucleo familiare, alla luce della *ratio* del suddetto d.P.R. n. 818 del 1957: che è quella di garantire il sostentamento a coloro che, incapaci di procurarsi da soli un proprio reddito, dipendono in tutto o in parte da quello del defunto, indipendentemente dall'accertamento di tale situazione in base a dati meramente formali.

3. — Secondo il giudice *a quo* la norma impugnata, «certamente ispirata dalla finalità di evitare facili abusi, sembra però peccare di eccessivo rigore, laddove non consente che la situazione di vivenza a carico, ove manchi un formale affidamento, possa essere accertata con qualunque altro mezzo»: ad esempio, con l'atto notorio, richiamato dall'art. 5 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico sugli assegni familiari).

Di conseguenza, persone prive di qualsiasi risorsa economica e della capacità di procurarsi un reddito, come i minori affidati di fatto ai parenti, ricevono una tutela inferiore rispetto a quella goduta da coloro che sono stati regolarmente e formalmente affidati, senza che nessuna colpevole inerzia possa loro addebitarsi.

Ne risulterebbero violati il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3, oltre all'art. 38 della Costituzione.

4. — Si è costituito in giudizio l'INPS, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Secondo l'Istituto, nella normativa previdenziale l'attribuzione delle prestazioni fa sempre riferimento alle situazioni giuridicamente rilevanti e non a quelle di fatto, proprio perché, come ha ritenuto anche il giudice *a quo* devono essere evitati facili abusi.

Quindi l'effettiva convivenza con il *de cuius* non costituirebbe un criterio sufficiente per l'attribuzione delle prestazioni, essendo necessaria una idonea situazione giuridica.

D'altra parte, la tutela inferiore di cui godrebbero i minori affidati di fatto ai parenti non sarebbe riconducibile alla previsione normativa, ma sarebbe l'effetto del mancato perfezionamento della fattispecie legale.

5. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Secondo l'Avvocatura, la scelta compiuta dal legislatore di ancorare l'individuazione dei soggetti titolari del diritto alle prestazioni previdenziali a situazioni di diritto, quali la filiazione e l'affidamento, anziché alla situazione di fatto della vivenza a carico, appare non solo pienamente razionale, ma altresì conforme ad esigenze di certezza delle situazioni giuridiche.

La norma, poi, non risulterebbe discriminatoria nei confronti dei minori che siano di fatto a carico dell'assicurato, non solo per la diversità della loro situazione giuridica, ma anche per la ragione che al loro mantenimento è comunque tenuto a provvedere il genitore o l'affidatario.

Parimenti, non costituirebbe idoneo *tertium comparationis* l'art. 5 del d.P.R. n. 797 del 1955, dato che lo stesso condiziona il diritto agli assegni familiari alla prova della vivenza a carico, che deve però aversi esclusivamente all'interno di un preesistente rapporto di filiazione.

Per quanto attiene poi al contrasto della norma impugnata con l'art. 38 della Costituzione, l'Avvocatura rileva che la questione potrebbe essere dichiarata inammissibile per assenza di specifica motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. In ogni caso, per la difesa erariale l'attuazione del principio solidaristico di cui all'art. 38 della Costituzione «è assicurata dalla reversibilità del trattamento previdenziale, di cui godeva l'assicurato, in favore del minore, cui era già tenuto a provvedere in virtù del predetto rapporto di filiazione o di affidamento».

Considerato in diritto

1. — Il pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione, dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della

legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede che le provvidenze da esso elencate possano essere riconosciute, oltre che ai minori regolarmente affidati dagli organi competenti, anche ai minori dei quali risulti la vivenza a carico di altra persona assicurata, e non consente la prova di tale circostanza tramite atto notorio od altro mezzo.

2. — La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

Secondo la norma impugnata, i trattamenti previdenziali si estendono entro certi limiti e condizioni a determinati componenti della famiglia dell'assicurato. In particolare, «sono equiparati ai figli legittimi e legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge». Nel caso in cui i soggetti prioritariamente indicati manchino o non abbiano più titolo alla reversibilità, la pensione viene assegnata ad altri parenti (art. 13 del r.d.l. n. 636 del 1939, come sostituito dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965). È necessario, comunque, che i suddetti familiari, al momento del decesso del lavoratore o del pensionato, vivessero a suo carico.

3. — Tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità non sono, dunque, inclusi i nipoti, pur se minori e viventi a carico degli ascendenti, a meno che siano stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti.

Tale esclusione risulta irragionevole e comporta la violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Infatti, la *ratio* della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto (v. le sentenze n. 70 del 1999, n. 18 del 1998, n. 495 del 1993 e n. 286 del 1987). Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare.

Tanto premesso, nel presente caso è sufficiente osservare che il rapporto di parentela tra ascendenti e discendenti ha non solo nella realtà concreta, ma anche sotto il profilo giuridico un carattere peculiare e più intenso rispetto a quello che può instaurarsi fra un soggetto ed i minori affidatigli dagli organi competenti. Ed infatti tale rapporto è particolarmente disciplinato e privilegiato dal legislatore, sia sul piano dei diritti che su quello degli obblighi connessi: basti pensare al dovere di concorso negli oneri di mantenimento, istruzione ed educazione, sancito dall'art. 148 del codice civile a carico degli ascendenti quando i genitori non hanno i mezzi sufficienti; all'obbligo di prestare gli alimenti, che può essere assolto anche accogliendo e mantenendo nella propria casa gli aventi diritto (artt. 433 e 443 del codice civile); alla tutela penale di tali doveri ed obblighi (artt. 570 e 591 del codice penale).

A causa della suddetta peculiarità, la legge esenta gli ascendenti (e gli altri parenti entro il quarto grado), che accolgano stabilmente nella propria abitazione un minore, dal dovere di darne segnalazione al giudice tutelare (art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184): i nipoti, infatti, fanno già parte della loro famiglia, di modo che non occorre alcun affidamento formale da parte delle pubbliche autorità.

Risulta dunque irragionevole che, mentre i minori formalmente affidati dagli organi competenti legati da vincoli meno stretti di quelli familiari in linea retta possono continuare a godere del trattamento pensionistico del *de cuius* i minori che vivono a carico dell'ascendente assicurato ne siano esclusi. Se nel primo caso la ragion d'essere può rinvenirsi nella circostanza che l'ambito di famiglia presa in considerazione dal regime generale della previdenza sociale tende ad essere più ampio rispetto a quello che fa esclusivo riferimento al matrimonio ed alla filiazione, nel secondo caso l'esclusione non ha alcuna valida giustificazione.

Deve essere, dunque, dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, che non siano stati formalmente affidati a questi ultimi dagli organi competenti.

4. — Resta assorbito il profilo relativo alla denunciata violazione dell'art. 38 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 118, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0514

N. 181

Sentenza 12-20 maggio 1999

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Finanza locale - Regione Puglia - Rendiconto - Competenza all'esame relativamente all'esercizio finanziario 1997 - Coerenza del programma di controllo, da parte del collegio regionale della Corte dei conti, coerente con quella funzione di referto sull'amministrazione regionale che la Corte è chiamata a svolgere per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi regionali di principio e di programma - Spettanza allo Stato.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA;

prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, Collegio regionale di controllo per la Regione Puglia, n. 1/1998 dell'11 maggio 1998, nella parte in cui viene previsto l'esame del rendiconto della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1997, unitamente agli atti presupposti della predetta deliberazione, promosso con ricorso della Regione Puglia, notificato il 24 luglio 1998, depositato in Cancelleria il 3 agosto 1998 ed iscritto al n. 22 del registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1999 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Aldo Loiodice per la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 24 luglio 1998 (Reg. Confl. n. 22 del 1998), e ritualmente depositato, la Regione Puglia ha sollevato conflitto di attribuzione per l'accertamento della non spettanza allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, Collegio regionale di controllo per la Puglia, della competenza ad esaminare il rendiconto della Regione e, di conseguenza, per l'annullamento della deliberazione di detto Collegio n. 1 dell'11 maggio 1998, «in tutto o nella sola parte relativa al punto 1 del programma annuale di controllo»: e cioè nella parte concernente l'esame del rendiconto dell'esercizio finanziario 1997, con ricostruzione di serie storiche omogenee riferite agli esercizi finanziari 1995 e 1996, unitamente all'esame anche dei corrispondenti bilanci di previsione annuali e pluriennali. La Regione chiede, altresì, «ove occorra», l'annullamento di «ogni altro atto presupposto o connesso, che attribuisca allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, Collegio regionale di controllo per la Puglia, la competenza in esame», tra cui, segnatamente, i seguenti atti:

deliberazione n. 1/1997 del 13 giugno 1997 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, avente ad oggetto il regolamento per la istituzione e l'organizzazione, nelle Regioni a statuto ordinario, di Collegi regionali per l'esercizio della funzione di controllo successivo sulla gestione;

deliberazione n. 1/1997/SR-CONTR. del 5 dicembre 1997 non conosciuta con la quale le Sezioni riunite hanno approvato criteri generali ed indirizzi di coordinamento per i programmi di controllo;

determinazione del 19 novembre 1997 non conosciuta con la quale la Sezione del controllo per gli affari comunitari ed internazionali ha approvato il programma di lavoro per il 1998;

deliberazione n. 5/1998 del 18 dicembre 1997 non conosciuta con la quale l'Adunanza plenaria della Sezione centrale di controllo ha stabilito il programma del controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato per l'anno 1998, con particolare riguardo al versante delle spese;

deliberazione n. 19/1997 (*recte*: 10/1997) del 19 dicembre 1997 non conosciuta con la quale la Sezione enti locali ha programmato le indagini per l'esercizio 1998;

deliberazione 22 dicembre 1997 delle Sezioni riunite in sede referente non conosciuta riguardante il programma di lavoro per l'esame del rendiconto generale dello Stato per il 1997;

deliberazione n. 16/1998 non conosciuta con la quale l'Adunanza plenaria della Sezione centrale di controllo ha espresso le proprie determinazioni in ordine al programma annuale di controllo successivo sulla gestione per il 1998, per quanto concerne il settore entrate e magazzini.

1.1. — Nell'indicare i motivi di ricorso la Regione adduce, anzitutto, la violazione degli artt. 5, 121, 123 e 127 della Costituzione, osservando che il controllo sulla gestione delineato dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 1995 non consentirebbe di sottoporre ad esso il rendiconto della Regione, che, ai sensi dell'art. 71 dello statuto della Regione Puglia (di cui alla legge 22 maggio 1971, n. 349), è approvato con legge regionale. Infatti, a voler ritenere diversamente, la Corte dei conti esperirebbe i suoi riscontri su un atto che non solo è stato già esaminato, ma, in quanto approvato con legge, già fatto proprio dal Consiglio regionale; atto sul quale, comunque, non è esercitabile altro controllo se non quello legislativo, espressione dell'autonomia politica della Regione stessa.

1.2. — Indi, nel lamentare la violazione dell'art. 5 della Costituzione e dell'art. 3, comma 5, della legge n. 20 del 1994, in relazione all'assenza di parametri nell'esercizio del controllo sul rendiconto, la ricorrente rammenta che, nei confronti delle amministrazioni regionali, l'ambito dei riscontri sulla gestione dovrebbe essere circoscritto al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. Pertanto il rispetto dell'autonomia politico-legislativa garantita alle Regioni sussisterebbe solo ove il controllo abbia per oggetto l'attività amministrativa e come parametro di riferimento gli obiettivi fissati nelle leggi regionali, tenuto conto del fatto che il destinatario delle relazioni susseguenti al controllo è il Consiglio regionale, nei cui confronti la Corte assume una funzione collaborativa ed ausiliaria. Nel caso di specie, invece, la legge regionale, lungi dall'essere assunta come parametro di valutazione dell'attività amministrativa, finirebbe per divenire essa stessa oggetto di controllo.

1.3. — Ad avviso della Regione, inoltre, la completa assenza di collaborazione tra la Corte dei conti ed il Consiglio regionale configurerebbe un'ulteriore violazione della legge n. 20 del 1994, con specifico riguardo all'art. 3, comma 6 (che delinea il fine del controllo sulla gestione), come pure dei principi della già menzionata sentenza n. 29 del 1995, atteso che, in consonanza con il carattere essenzialmente collaborativo ed ausiliario della funzione affidata alla Corte dei conti, il Consiglio regionale doveva essere ascoltato e che le sue indicazioni dovevano essere tenute presenti all'atto di delineare il programma annuale di controllo. La carenza di qualsiasi inizia-

tiva collaborativa, in tal senso, sarebbe testimoniata anche dalla mancata comunicazione delle altre delibere adottate dagli organi centrali della magistratura contabile, in tema di criteri generali ed indirizzi di coordinamento del controllo.

1.4. — In tal guisa si asserisce la Corte dei conti, senza ricorrere allo strumento della legge richiesto dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, avrebbe istituito, con un atto amministrativo, un procedimento di carattere giurisdizionale analogo a quello previsto dagli artt. 38-43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti), nonché dall'art. 2, primo comma, numero 2, e dall'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la regione siciliana), per il giudizio di parificazione sul rendiconto generale, rispettivamente, dello Stato e della Regione Siciliana (ipotesi cui vanno aggiunte anche quelle di cui alle specifiche disposizioni recanti attribuzioni analoghe, in capo alla Corte dei conti, nei confronti del rendiconto di determinate Regioni a statuto speciale). Si lamenta, perciò, la violazione, non solo, dell'art. 25, primo comma, ma anche e dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, a causa della mancata previsione di un contraddittorio con l'amministrazione regionale, come pure degli artt. 5 e 125 della stessa Costituzione, delle disposizioni della legge n. 20 del 1994 e dei già menzionati principi individuati dalla sentenza n. 29 del 1995. Né la competenza ad esercitare una verifica sul rendiconto delle Regioni potrebbe ritenersi implicitamente contenuta nella norma della legge n. 20 del 1994, che sancisce l'obbligo di riferire almeno annualmente al Consiglio regionale sull'esito del controllo. A ciò osterebbe la sostanziale differenza tra questa relazione, prevista anche nei confronti del Parlamento per il controllo eseguito sulle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, e quella redatta dalle Sezioni riunite unitamente alla deliberazione sul rendiconto generale dello Stato, ai sensi dell'art. 41 del regio decreto n. 1214 del 1934.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia respinto perché improponibile, inammissibile e privo di fondamento.

Nel far rinvio, sui primi due motivi di gravame, «a quanto esposto nella deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 1997» (richiamando in particolare il paragrafo 2.3), si osserva, in ordine alla terza doglianza, che nessuna norma di legge prevede l'instaurazione di un contraddittorio con le amministrazioni regionali, in ordine alla definizione dei programmi di controllo.

Quanto, poi, alla censura relativa alla pretesa surrettizia trasformazione del procedimento di controllo sulla gestione in altro di carattere giurisdizionale, si rileva che, a prescindere dalla dubbia idoneità della stessa a delineare anche in astratto un conflitto di attribuzione, l'attività della Corte dei conti si è, comunque, sinora svolta nel rispetto delle regole dettate dall'art. 3 della legge n. 20 del 1994, mentre anche il contestato controllo del Collegio regionale per la Puglia si sostanzierà in una deliberazione che verrà trasmessa al Consiglio regionale, per renderlo edotto dei risultati dei riscontri eseguiti.

3. — Con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi dell'art. 39 della legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), osservando che il provvedimento del Collegio regionale rappresenterebbe un mero atto esecutivo delle determinazioni già assunte dalle Sezioni riunite con deliberazione n. 1 del 13 giugno 1997. La presunta lesione degli interessi regionali andrebbe, perciò, ricondotta a quest'ultima, che era conoscibile fin dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* avvenuta il 24 giugno 1997, con la conseguenza che l'impugnazione, notificata il 24 luglio 1998, sarebbe stata proposta oltre il termine previsto a pena di decadenza, non apparendo le censure della ricorrente rivolte a specifici aspetti propri della deliberazione del Collegio regionale n. 1 del 1998.

3.1. — Nel merito l'Avvocatura erariale rileva che il programma elaborato dal Collegio regionale sarebbe conforme al modulo del controllo di gestione predisposto dalle Sezioni riunite, in vista della redazione di un referto unitario sulla finanza regionale, fondato sull'esame del rendiconto delle Regioni, con ricostruzione di serie storiche omogenee, a partire dal rendiconto del 1995.

In ogni caso, si argomenta nella memoria, l'esame del rendiconto da parte del Collegio regionale avverrebbe prima che sul medesimo si pronunzi il Consiglio, e non dopo, sicché l'effettivo oggetto dell'esame sarebbe l'atto (rendiconto) deliberato dalla Giunta regionale, quale documento rappresentativo della gestione.

Si osserva, in particolare, che, essendo il programma di controllo finalizzato alla redazione di un referto al Consiglio regionale, quale espressione della funzione collaborativa delineata dalla stessa legge n. 20 del 1994, l'esame del rendiconto della Regione non rappresenterebbe altro che il punto di partenza per una visione completa della gestione e dei risultati dell'attività amministrativa, onde verificare la validità della scelta di procedure e mezzi alla luce dei canoni di economicità, efficienza ed efficacia.

Al tempo stesso, la censura relativa alla denunciata mancanza di un «rapporto collaborativo» da parte della Corte dei conti, sarebbe da reputare, oltre che generica, infondata, atteso, da un lato, che le deliberazioni degli organi centrali della Corte dei conti hanno avuto massima pubblicità attraverso la *Gazzetta Ufficiale* e, dall'altro, che una previa fase di contraddittorio con le amministrazioni controllate, in materia di definizione di programmi di controllo, non è prevista da alcuna disposizione di legge (v. art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994), né potrebbe essere desunta da alcuna norma costituzionale.

4. — Con una memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione Puglia, nel ribadire le censure già prospettate, rileva, altresì, che attraverso il controllo su un atto fondamentale per l'autonomia politica della Regione, quale è il rendiconto, si sarebbe realizzata, da parte della Corte dei conti, un'indebita intromissione nel rapporto dialettico Giunta-Consiglio, con un condizionamento *ab externo* delle valutazioni che il Consiglio, organo dotato di autonomia politico-legislativa, può svolgere sull'operato della Giunta in virtù, tra l'altro, della responsabilità politica che, nei confronti della stessa, può eventualmente essere fatta valere.

Nel ricordare che il controllo sulla gestione operato dalla Corte dei conti nei confronti delle Regioni ha — come ribadito anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 29 del 1995 — «una valenza essenzialmente collaborativa» ed è volto esclusivamente all'esercizio di «una fondamentale funzione referente» nei confronti del Consiglio, la Regione deduce che la Corte dei conti avrebbe introdotto, invece, «una forma di controllo su di un atto legislativo regionale (o sulla sua fase iniziale)», alterando comunque — anche a ritenere che il controllo avvenga prima dell'approvazione del rendiconto — un procedimento, quale quello legislativo, che, in base alle norme costituzionali e statutarie, rientra, dall'inizio alla fine, nell'esclusiva competenza della Regione.

4.1. — Né la Corte dei conti potrebbe ritenere che le sia stata attribuita «automaticamente» una forma di controllo analoga alla procedura prevista per il giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato, non potendosi, tra l'altro, neppure sostenere che tale previsione sia implicitamente contenuta nella norma che sancisce l'obbligo di riferire almeno annualmente al Consiglio regionale sull'esito del controllo.

4.2. — Si deduce, infine, che l'istituzione dei Collegi regionali di controllo, con un atto di natura regolamentare (quale la deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 1997), colliderebbe con le disposizioni costituzionali che garantiscono alle attribuzioni regionali «una dimensione di tale autonomia da escludere competenze statali di controllo», ed, altresì, con la riserva assoluta di legge prevista dall'art. 108, primo comma, della Costituzione.

Il contrasto della deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 1997 e, in via derivata, della deliberazione del Collegio regionale di controllo per la Puglia n. 1 del 1998 con detta disposizione costituzionale provverebbe l'assoluta carenza di potere della Corte dei conti in ordine alla istituzione di organi che controllino le Regioni. Né la pretesa legittimazione ad istituire nuovi organi potrebbe ricondursi all'art. 4 della legge n. 20 del 1994, che attribuisce alla Corte stessa la potestà regolamentare esclusivamente in materia di organizzazione delle spese, e non di organizzazione in senso ampio.

Considerato in diritto

1. — Con il ricorso in epigrafe la Regione Puglia solleva conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione del Collegio regionale della Corte dei conti n. 1 dell'11 maggio 1998, concernente il programma annuale del controllo da svolgersi ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 20 del 1994 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti).

Deducendo che la sottoposizione a controllo del rendiconto per l'esercizio 1997, con esame esteso anche a quelli degli esercizi 1995 e 1996, lederebbe la sfera di attribuzione ad essa costituzionalmente garantita, la ricorrente chiede l'annullamento della impugnata deliberazione in tutto o nella sola parte relativa al controllo in questione, unitamente ad «ogni altro atto presupposto o connesso che attribuisca allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti la competenza in esame» (tra cui i vari atti già specificati in narrativa).

2. — Nell'enunciare i motivi di ricorso, la Regione sostiene che l'iniziativa assunta dalla Corte dei conti si porrebbe in contrasto:

con gli artt. 5, 121, 123 e 127 della Costituzione, nonché con l'art. 71 dello statuto della Regione Puglia e con i principi informatori del controllo sulla gestione, come individuati dalla sentenza di questa Corte n. 29 del 1995, in quanto i riscontri programmati riguarderebbero un atto che, non solo, è stato già esaminato e, in quanto approvato con legge, già fatto proprio dal Consiglio regionale, ma che sarebbe assoggettabile soltanto al sindacato dell'assemblea regionale;

con l'art. 5 della Costituzione e con l'art. 3, comma 5, della legge n. 20 del 1994 nonché con i predetti principi informatori del controllo sulla gestione, a causa dell'assenza di parametri nell'esercizio del riscontro che si intende esperire;

con l'art. 3, comma 6, della legge n. 20 del 1994 e con i menzionati principi in materia di controllo sulla gestione, a causa dell'assenza, nell'iniziativa assunta, di ogni profilo collaborativo tra la Corte dei conti ed il Consiglio regionale;

con gli artt. 24, secondo comma, 25, primo comma, 5 e 125 della Costituzione ed, ancora, con la legge n. 20 del 1994, come pure con i principi in materia di controllo sulla gestione, a causa dell'introduzione surrettizia di un procedimento giurisdizionale di parificazione del rendiconto, analogo a quello previsto, per lo Stato, dagli artt. 38-43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, nonché, per le Regioni a statuto speciale, da altre specifiche disposizioni legislative.

Nella memoria illustrativa la ricorrente, a sostegno dell'illegittimità degli atti impugnati, trae ulteriori argomenti dal fatto che l'istituzione dei Collegi regionali di controllo sarebbe avvenuta con un atto di natura regolamentare, quale la deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 1997, in contrasto con le disposizioni costituzionali poste a garanzia dell'autonomia delle competenze regionali che sarebbero tali da escludere «competenze statali di controllo», ed, in particolare, con la riserva assoluta di legge prevista dall'art. 108 della Costituzione.

3. — Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale il ricorso sarebbe da reputare tardivo, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 87 del 1953, in quanto il provvedimento del Collegio regionale rappresenterebbe un mero atto esecutivo delle determinazioni assunte dalle Sezioni riunite con la già menzionata deliberazione n. 1 del 13 giugno 1997.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, perché possa sorgere conflitto di attribuzione fra Stato e Regione, occorre che la negazione o la lesione della competenza derivino immediatamente e direttamente dall'atto denunciato come invasivo, nel senso che esso, qualora sia preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridico, non ne ripeta identicamente il contenuto e non ne rappresenti una mera e necessaria esecuzione (v., da ultimo, sentenza n. 215 del 1996).

Nella specie, il provvedimento oggetto principale delle censure della Regione ricorrente, e cioè la deliberazione del Collegio regionale n. 1 del 1998, pur trovando in quello delle Sezioni riunite il suo atto presupposto, non si configura, per i profili denunciati, come atto meramente esecutivo di quest'ultimo.

La deliberazione assunta in data 13 giugno 1997 reca, infatti, disposizioni di carattere essenzialmente organizzativo, con il fine di individuare modalità e strutture per il controllo decentrato sulle amministrazioni diverse da quella statale, riservando ai Collegi regionali la «definizione di specifici programmi nell'ambito di propria competenza». Il provvedimento impugnato dà, invece, alla predetta deliberazione attuazione ed esecuzione ulteriore, con completamento e svolgimento autonomo, provvedendo, in particolare, a definire l'ambito concreto di esercizio del controllo da effettuare nei confronti dell'amministrazione regionale della Puglia.

4. — Pur nell'ammissibilità del gravame in sé, va, per contro, dichiarata inammissibile la censura concernente la mancanza di fondamento legislativo del potere di autorganizzazione esercitato dalla Corte dei conti nell'istituire i Collegi regionali di controllo, trattandosi di doglianza tardiva, estranea ai motivi di ricorso e prospettata soltanto nella memoria depositata in prossimità dell'udienza.

5. — Nel merito il ricorso non è fondato.

Questa Corte, soffermandosi (sentenze n. 29 del 1995 e n. 470 del 1997) sui tratti fondamentali del processo riformatore realizzato dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, in tema di funzioni della Corte dei conti, ha già evidenziato che, con esso, si è inteso adeguare le forme di controllo sulle amministrazioni pubbliche alle esigenze derivanti dalla moltiplicazione dei centri di spesa; moltiplicazione connessa, tra l'altro, allo sviluppo del decentramento ed all'istituzione delle Regioni. Nel modificare la configurazione tradizionale delle competenze della Corte dei conti, precipuamente caratterizzate dal riscontro preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni dello Stato, la legge sopra menzionata ha avuto il duplice fine di ridurre l'area di detto controllo e di conferire primario rilievo, con riguardo a tutte le amministrazioni, al controllo sulla gestione, avente per oggetto non già i singoli atti, ma l'attività amministrativa considerata nel suo concreto e complessivo svolgimento.

6. — Nell'ambito di tale nuovo ordinamento si colloca anche l'art. 3, comma 5, della legge n. 20 del 1994, che contempla, «nei confronti delle amministrazioni regionali», un controllo inteso a rilevare «il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma», in vista del conclusivo adempimento, indicato nel comma 6 del medesimo articolo, di riferire, almeno annualmente, ai Consigli regionali sull'esito del controllo stesso.

Chiamata a pronunciarsi sulla costituzionalità delle disposizioni testé ricordate, questa Corte ha avuto cura di definire puntualmente i limiti della competenza assegnata alla Corte dei conti, precisando che, al fine di escludere la lesione dell'autonomia politico-legislativa costituzionalmente garantita alle Regioni, la norma di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge deve essere interpretata nel senso che, ai fini del controllo successivo sulla gestione delle amministrazioni regionali, il raffronto fra obiettivi e risultati debba operarsi essenzialmente alla luce delle leggi emanate dalla Regione stessa (sentenza n. 29 del 1995 già citata).

7. — Nel caso all'esame la ricorrente, muovendo dal rilievo che la censurata deliberazione del Collegio regionale n. 1 del 1998 pone a fondamento del controllo da effettuare il rendiconto della Regione, ne trae la conclusione che la Corte dei conti intenda procedere ad una verifica del documento contabile in sé, tale da alterare — sia a ritenere che il riscontro si svolga prima sia a ritenere che avvenga dopo l'approvazione del consuntivo da parte del Consiglio regionale — un procedimento, quale quello legislativo, rientrando (dall'inizio alla fine) nell'esclusiva competenza della Regione stessa.

Tale tesi non può essere, tuttavia, condivisa, non emergendo dall'esame di detta deliberazione, come pure degli altri atti impugnati, elementi idonei a dimostrare l'eventuale intendimento della Corte dei conti di esorbitare dalle competenze ad essa assegnate dalla legge n. 20 del 1994. Invero la circostanza che il controllo prenda avvio dal rendiconto 1997 e si estenda alle serie storiche degli anni precedenti non risulta elemento indicativo di tale scopo, in quanto i consuntivi, nello svolgimento dei riscontri, vengono, in realtà, assunti semplicemente come strumenti di analisi e comparazione rispetto alle leggi di principio e di programma. Depone, invero, in tal senso la stessa deliberazione impugnata là dove nel precisare che costituiranno oggetto di esame, oltre ai rendiconti, anche i corrispondenti bilanci di previsione annuali e pluriennali indica, quale fine dell'analisi, quello di «verificare gli eventuali scostamenti rispetto ad essi del conto finanziario e di raffrontare, con i programmi approvati, i risultati ottenuti». L'obiettivo finale si desume, poi, dalla parte conclusiva della stessa deliberazione, là dove si precisa che dell'esito delle verifiche «il Collegio riferirà al Consiglio regionale della Puglia». Ad avvalorare ulteriormente le sopra esposte conclusioni possono addursi i dati desumibili anche dagli altri atti impugnati, che concorrono a delineare, secondo le indicazioni dello stesso art. 3 della legge n. 20 del 1994, il contesto organizzativo e procedimentale nel quale si colloca la funzione esercitata, nel caso qui in esame, dalla Corte dei conti. Sotto questo aspetto, a parte il richiamo che la già menzionata deliberazione delle Sezioni riunite n. 1 del 13 giugno 1997 espressamente fa dei «particolari limiti» previsti dall'art. 3, commi 4 e 5, della legge n. 20 del 1994, in ordine al compito demandato all'Organo di controllo, assumono specifico significato gli elementi risultanti dalla deliberazione delle Sezioni riunite 5 dicembre 1997, n. 1, ove si precisa (paragrafo 2.3) che il compito di riscontro dei Collegi sulle amministrazioni regionali è finalizzato alla redazione di un referto sull'esercizio 1997, «fondato» sul rendiconto della Regione e, quindi, come è lecito arguire, non tale da avere ad oggetto il rendiconto stesso.

8. — Così inteso, il programma di controllo sfugge a tutte le censure formulate dalla ricorrente, giacché appare coerente con quella funzione di referto sull'amministrazione regionale che la Corte dei conti è chiamata a svolgere verificando, così come richiede l'art. 3, comma 5, della legge n. 20 del 1994, «il perseguimento degli obiettivi stabiliti» dalle leggi regionali di principio e di programma, in vista di relazioni che hanno per essenziale destinatario il Consiglio. E ciò tanto più ove si consideri che le connotazioni collaborative, di cui la Regione lamenta l'assenza, vanno rinvenute, come già messo in evidenza dalla sentenza di questa Corte n. 29 del 1995, nella essenza stessa della funzione esercitata, che, lungi dall'atteggiarsi come «un potere statale che si contrappone alle autonomie delle Regioni», si risolve, invece, in un compito «al servizio di esigenze pubbliche costituzionalmente tutelate, e precisamente volto a garantire che ogni settore della pubblica amministrazione risponda effettivamente al modello ideale tracciato dall'art. 97 della Costituzione».

9. — D'altro canto, una volta definito l'ambito dei riscontri che, nel caso di specie, sono da reputare di competenza della Corte dei conti ambito dal quale non v'è motivo di ritenere che essa voglia discostarsi non trova fondamento neppure l'ipotesi che l'organo di controllo abbia voluto arbitrariamente rifarsi ad un paradigma riconducibile a quello proprio dei giudizi di parificazione, previsti, dagli artt. 38-43 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, per il rendiconto generale dello Stato, e da altre disposizioni di legge, per il rendiconto di talune delle Regioni a statuto speciale.

Detti giudizi, il cui oggetto è la verifica della legittimità e regolarità della gestione finanziario-contabile, si svolgono, come è noto, nelle forme della giurisdizione contenziosa, sulla base delle disposizioni processuali del regio decreto n. 1214 del 1934 e del regio decreto n. 1038 del 1933, concludendosi con una vera e propria decisione. Tuttavia, le peculiarità formali e sostanziali di tali giudizi non appaiono riscontrabili nel censurato procedimento di verifica predisposto dal Collegio regionale di controllo, che, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 20 del 1994, ha per oggetto le verifiche tipiche del c.d. controllo sulla gestione, con risultati destinati, infine, a confluire nella relazione indirizzata all'organo consiliare regionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato, e per esso alla Corte dei conti, Collegio di controllo per la Regione Puglia, procedere, secondo i criteri e per le finalità indicati in motivazione, all'esame del rendiconto della Regione stessa, relativo all'esercizio finanziario 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

99C0515

N. 182

Sentenza 12-20 maggio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Processo penale - Indagini preliminari - Richiesta di proroga del termine - Requisiti - Indicazione delle norme sostanziali violate senza altresì prevedere la comunicazione delle iscrizioni previste dall'art. 335 c.p.p. - Erro-
neità dei presupposti interpretativi da parte del giudice rimettente - Non fondatezza.**

(C.P.P., art. 406, comma 1).

(Cost., artt. 3 e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 406, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. — Chiamato a decidere sulla richiesta di proroga dei termini delle indagini preliminari avanzata dal pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, di fronte ad una memoria del difensore di uno dei tre indagati il quale aveva riferito della assoluta impossibilità di esercitare qualunque difesa per non essere stato notiziato né del *tempus* né del *locus commissi delicti* ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 406, comma 1, del codice di procedura penale, «nella parte in cui prevede che la richiesta del p.m. contiene solo "l'indicazione della notizia di reato" (tenuto conto della restrittiva interpretazione comunemente data a tale accezione da intendersi alla stregua di "diritto vivente") e non anche le comunicazioni sulle iscrizioni di cui all'art. 335 del codice di procedura penale».

2. — Osserva il giudice *a quo* che, alla stregua dell'art. 406, comma 1, il pubblico ministero può, prima della scadenza, domandare, per giusta causa, la proroga del termine per le indagini preliminari, corredando la richiesta con l'indicazione della notizia di reato e con l'esposizione dei motivi che giustificano la proroga e che la richiesta stessa, a norma del comma 3 dell'art. 406, è notificata alla persona sottoposta alle indagini la quale ha facoltà di presentare memoria nei cinque giorni dalla detta notificazione.

Senonché il contraddittorio assicurato dalle disposizioni sopra ricordate si rivela solo apparente, perché la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione persegue la linea interpretativa che ritiene sufficiente, ai fini dell'«indicazione della notizia di reato», «l'indicazione delle ipotesi di reato per le quali vengono svolte le indagini, senza che siano indispensabili altre indicazioni spaziali e temporali del fatto» previste, invece, per l'informazione di garanzia.

Con la conseguenza di rendere la dialettica cartolare del tutto fittizia, oltre tutto considerando i brevi termini a disposizione per presentare memorie e la impossibilità per il giudice di rilasciare qualsivoglia informazione sulla natura e le ragioni del procedimento per cui è richiesta la proroga. Una situazione che risulterebbe superata solo imponendo al pubblico ministero di indicare gli elementi previsti dall'art. 369 del codice di procedura penale per l'informazione di garanzia.

Sarebbe vulnerato anche l'art. 3 della Costituzione, sia per l'intrinseca incoerenza di un regime che prevede un contraddittorio privo di ogni concreta effettività, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento ravvisabile tra chi, avendo ricevuto l'informazione di garanzia, è già a conoscenza del fatto addebitatogli così da poter spiegare una adeguata difesa e chi, invece, ricevendo come primo atto del procedimento la richiesta di proroga, usufruisce di spazi estremamente più ristretti per l'esercizio di tale diritto.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

E ciò perché il contraddittorio previsto per la proroga delle indagini non concerne il merito, ma esclusivamente le ragioni addotte dal pubblico ministero per giustificare la sua richiesta.

Considerato in diritto

1. — Il giudice *a quo* dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità dell'art. 406, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che la richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari (termine fissato — in via ordinaria — dall'art. 405, comma 2, dello stesso codice, in sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito un reato è iscritto nel registro delle notizie di reato) debba contenere la mera indicazione delle norme sostanziali violate e non anche la comunicazione delle iscrizioni prescritte dall'art. 335.

Per la verità, dal contesto complessivo dell'ordinanza di rimessione è agevole desumere che la disposizione da ultimo ricordata venga richiamata solo in via indiretta, dolendosi il rimettente di un regime che prescrive che le iscrizioni siano comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito (oltre che alla persona offesa ed ai rispettivi difensori) ove ne faccia(no) richiesta. Richiesta, il più delle volte, almeno per l'indagato (ed ancor più per il difensore la cui nomina è subordinata alla conoscenza del procedimento da parte del diretto interessato), assolutamente ipotetica, potendo costui essere del tutto ignaro dell'ufficio che procede e dei fatti interlocutoriamente addebitati. Ciò sull'implicito presupposto che, poiché l'art. 335 impone al pubblico ministero il dovere di iscrivere

immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene, nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito (comma 1), provvedendo, se nel corso delle indagini preliminari muti la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, ad apportare i necessari aggiornamenti (comma 2), tale registro debba contenere le indicazioni previste dall'art. 369 del codice di procedura penale.

Donde il rilievo che i dati contenuti nel registro di cui all'art. 335 costituiscono la base sulla quale è possibile attribuire all'indagato il diritto di utilmente interloquire, purché tali dati vengano comunicati «in maniera compiuta affinché il soggetto sottoposto alle indagini possa soppesare effettivamente», e cioè venendo a conoscenza — sia pure per sommi capi — di quale accusa è contro di lui rivolta, così da poter contestare la fondatezza della richiesta di proroga il cui accoglimento è subordinato all'esistenza di una «giusta causa»; una verifica che, certo, non può arrestarsi all'accertamento della mera osservanza del rispetto dei termini.

Inevitabile, dunque, l'evocazione — solo apparentemente scaturente dall'esigenza di sottolineare il deterioro trattamento riservato a chi non si trovi nelle condizioni per ricevere la comunicazione di garanzia prevista dall'art. 369 rispetto a chi versi nella situazione legittimante l'invio di tale atto — al modello adesso ricordato, nel cui contenuto sembrano convergere, secondo il giudice *a quo* quei *minima* richiesti per apprestare, in sede di proroga delle indagini, una difesa effettiva e non puramente formale.

Ciò non comporta che la domanda del rimettente debba considerarsi predisposta in forma alternativa; un simile parallelismo esprime, infatti, soltanto l'esigenza — costituzionalmente presidiata — che identici siano gli attributi del fatto che occorre siano conoscibili, in funzione delle finalità da perseguire, tra quanto previsto dall'art. 335 e quanto previsto dall'art. 369. Un'alternatività espressamente esclusa dal rilievo che, «ferma restando la facoltà di invio della informazione di garanzia», il pubblico ministero, nel richiedere la proroga, comunichi le iscrizioni di cui all'art. 335 utilizzando il modello della informazione di garanzia; vale a dire, l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto. Di qui la conclusione, pur essa implicita, che, non corrispondendo necessariamente il modello di notizia di reato alle prescrizioni dell'art. 335, solo un'integrazione di tale norma con il precetto dell'art. 369 sarebbe in grado di assicurare all'indagato un'effettiva difesa nella procedura incidentale.

2. — La questione non è fondata.

Il rimettente muove, infatti, da una nozione di contenuto della notizia di reato, quale delineata dalla norma sottoposta al vaglio di legittimità, che non può essere condivisa.

Vero è che tale nozione è la risultante di un indirizzo interpretativo, evocato dal giudice *a quo* come «diritto vivente», stando al quale l'«indicazione della notizia di reato» richiesta dall'art. 406, comma 1, è assolta con l'indicazione delle ipotesi di reato per le quali vengono svolte le indagini, senza che siano necessarie precisazioni temporali o spaziali del fatto, che sono, invece, prescritte per l'informazione di garanzia; quest'ultimo istituto — si afferma — è, infatti, finalizzato a consentire all'indagato di apprestare le difese «di merito», mentre la notizia di reato che deve essere indicata nella richiesta di proroga *ex art.* 406 è soltanto un «punto di riferimento» del vero oggetto del contraddittorio, che riguarda essenzialmente i motivi addotti dal pubblico ministero per giustificare la sua richiesta.

Ma, a parte una certa enfaticizzazione di tale linea interpretativa, le premesse a base dell'ordinanza di rimessione vanno decisamente contestate perché, pur nell'ambito di ragionevoli esigenze di tutela della segretezza delle indagini — esigenze, peraltro, condivise dal rimettente — che giustificano la mancata previsione dell'instaurazione di un pieno contraddittorio tra le parti ai fini di contestare la giusta causa della proroga adottata dal pubblico ministero e, quindi, di poter utilmente interloquire, è necessario che l'indagato venga a conoscenza di quei *minima* prescritti dalla legge per l'informazione di garanzia e cioè «l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo dei fatti».

Il tutto, del resto, in un quadro in cui il contenuto della «notizia di reato» sembra correttamente assumere una designazione polisemantica, corrispondente alle esigenze teleologiche perseguite dalla norma che, di volta in volta, lo prevede in funzione delle specifiche finalità procedurali che impongono al pubblico ministero di esternare, al precipuo scopo di non trasformare il contraddittorio cartolare in una vuota formula destinata a fare del titolare dell'azione penale l'effettivo arbitro della procedura, i circostanziati addebiti elevati nei confronti dell'inquisito.

Le esigenze sopra rilevate vanno così individuate soprattutto nella possibilità, che risulterebbe preclusa dalla norma denunciata, di poter utilmente contestare, in una logica attenta ai profili essenziali del fatto addebitato a una determinata persona, i «giusti motivi» della proroga adottati dal pubblico ministero.

Se è pur vero, allora, che il contenuto della notizia di reato non è sempre uniformemente determinato dal legislatore, è anche vero che una simile relatività è funzionale alle finalità, definibili sulla base del necessario rispetto della parità delle parti; in un regime in cui il dovere di compiere ogni attività necessaria per l'esercizio dell'azione penale (cfr. il combinato disposto degli artt. 326 e 358 del codice di procedura penale) va temperato con il dovere, gravante sul pubblico ministero, di esercitare ogni sua iniziativa — che direttamente si colleghi all'esigenza di un effettivo contraddittorio — in modo tale da consentire all'indagato di conoscere le ragioni dell'iniziativa medesima. Solo così, infatti, sarà reso possibile all'interessato contraddire le ragioni addotte dal titolare dell'azione penale. Nel caso della richiesta di proroga del termine per condurre le indagini preliminari è inevitabile concludere che la stessa apparente genericità delle condizioni richieste per la proroga presuppone che la *notitia criminis* rechi quelle indicazioni di spazio e di tempo necessarie perché l'indagato possa effettivamente esercitare il diritto di difesa garantitogli dall'art. 406, comma 3, secondo quel modello «minimo» che è indicato dall'art. 369, modello che, considerato il complessivo assetto disciplinante la materia, viene a risultare conforme alla Costituzione.

D'altro canto, che il contraddittorio nel procedimento incidentale in questione non sia articolato secondo le forme prescritte dall'art. 127 del codice di procedura penale, ma in forme ben più ridotte, prevedendo l'art. 406, commi 3 e 4, che alla notifica, a cura del giudice, della richiesta di proroga, consegue, trascorso il termine per la presentazione di memorie, l'ordinanza di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini, provvedimento pronunciato in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori, è una ulteriore circostanza che influisce al fine di pervenire alla soluzione interpretativa qui individuata. Tanto più che solo nel caso in cui il giudice ritenga di non accogliere, allo stato degli atti, la richiesta di proroga e, dunque, possa pronunciare un provvedimento, in via di massima, «favorevole» all'indagato (e «sfavorevole» al pubblico ministero) è prescritta una procedura da espletare nelle forme previste dall'art. 127; nel corso della quale la libera dialettica delle parti che contrassegna tale modulo procedimentale potrà proiettare i suoi riverberi anche sulle cognizioni dell'indagato in ordine ai termini dell'accusa, così effettivamente permettendo di formulare addebiti — in ipotesi dipendenti anche dagli elementi di cui si denuncia la mancata previsione da parte della norma censurata — circa i reali motivi della richiesta di proroga, sindacando eventualmente la colpevole inerzia dell'ufficio.

3. — Così interpretata, la norma sottoposta al vaglio di legittimità si sottrae alle censure del rimettente, con riferimento ad entrambi i parametri invocati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 406, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 183

Ordinanza 12-20 maggio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Rapporto di lavoro a tempo parziale - Iscrizione all'albo degli avvocati - Presunta incompatibilità - Inammissibilità degli interventi del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e dell'avv. Fratini in proprio - Manifesta inammissibilità.

(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56 e 56-bis).

(Cost., artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con sei ordinanze emesse il 29 gennaio 1998 dal Consiglio nazionale forense, rispettivamente iscritte ai nn. 573, 574, 575, 576, 577 e 578 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visti gli atti di costituzione di Toscano Vincenzo e di Locane Vincenzo, nonché gli atti di intervento di Fratini Umberto, del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1999 il giudice relatore Francesco Guizzi;

Uditi gli avvocati Guido Belmonte per Toscano Vincenzo, Luigi Francesco Bonito per Fratini Umberto, Beniamino Caravita di Toritto, Federico Sorrentino e Alessandro Pace per il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e l'Avvocato dello Stato Felice Pagano per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che alcuni dipendenti della pubblica amministrazione, con rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno chiesto ai competenti consigli dell'ordine l'iscrizione all'Albo degli avvocati;

che i consigli aditi hanno rigettato tale richiesta sul presupposto della sussistenza di incompatibilità fra l'esercizio della professione forense e il pubblico impiego, ancorché a tempo parziale;

che gli interessati hanno impugnato dinanzi al Consiglio nazionale forense i provvedimenti di rigetto delle domande di iscrizione, invocando la espressa previsione di cui all'art. 1, commi 56 e 56-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), la quale consente ai pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale di iscriversi agli albi professionali ed esercitare le libere professioni;

che il Consiglio nazionale forense ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del suddetto art. 1, commi 56 e 56-bis della legge n. 662 del 1996;

che, ad avviso del rimettente, l'art. 1, comma 56-bis della legge citata, aggiunto dall'art. 6 del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, avrebbe introdotto, sotto le apparenti spoglie d'una norma di interpretazione, altra del tutto nuova, disciplinando la materia in modo tale da rivelarsi «non veritiera ed adottata in frode alla legge»;

che inoltre il giudice *a quo* lamenta la violazione di molteplici precetti costituzionali, e segnatamente: l'art. 24, dal momento che lo svolgimento contemporaneo dell'attività di avvocato e di pubblico impiegato lederebbe l'autonomia e l'indipendenza del difensore, l'art. 3 (sotto il profilo della ragionevolezza), poiché l'avvocato

dipendente della Pubblica Amministrazione a tempo parziale non potrebbe iscriversi alla Cassa di previdenza, presupponendosi per tale iscrizione lo svolgimento «continuativo» della professione, gli artt. 54, 97 e 98, in quanto il pubblico impiegato che svolge anche l'attività di avvocato potrebbe entrare in conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza, osservando preliminarmente che la norma censurata ha natura innovativa (e non interpretativa) e nel merito sostenendo che il contemporaneo svolgimento della professione forense e del rapporto di pubblico impiego non comporterebbe alcun conflitto fra i doveri del difensore e quelli del dipendente pubblico, i quali «restano su piani diversi»;

che hanno chiesto di intervenire il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma e l'avvocato Umberto Fratini in proprio, e che le suddette istanze di intervento sono state ritenute inammissibili con ordinanza allegata.

Considerato che, anche a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine alla conformità a costituzione del Consiglio nazionale forense quale giudice speciale, la asserita natura giurisdizionale del procedimento che vi si svolge comporta comunque che esso sia indefettibilmente improntato al rispetto delle garanzie minime del contraddittorio;

che la prima e fondamentale di tali garanzie consiste nella necessità che tanto l'attore, quanto il contraddittore, partecipino o siano messi in condizione di partecipare al procedimento;

che, nei giudizi dinanzi al Consiglio nazionale forense, è parte necessaria il Consiglio dell'ordine il cui provvedimento è sottoposto a reclamo;

che, pertanto, il Consiglio dell'ordine deve essere messo in condizione di prender parte al giudizio, almeno mediante l'esecuzione degli adempimenti di cui agli artt. 60 e 61 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578 sull'ordinamento della professione di avvocato);

che, nel caso di specie, non risulta che i singoli Consigli dell'ordine, autori dei provvedimenti impugnati, siano stati regolarmente avvisati né dell'avvenuto deposito del ricorso, né dell'avvenuta fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 61 testé richiamato;

che il mancato compimento dell'attività minima necessaria a porre le parti in rapporto fra loro (e con il giudice) determina un'abnormità del procedimento rilevabile *ictu oculi*;

che la suddetta abnormità comporta la manifesta inammissibilità della questione (ordinanza n. 423 del 1994; sentenza n. 498 del 1993).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 56 e 56-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 54, 70, 97, 98, 101 e 104, della Costituzione, dal Consiglio nazionale forense, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ALLEGATO

Reg. ord. nn. 576 e 578 del 1998

Ordinanza letta nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1999

Rilevato che il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma ha spiegato intervento nel giudizio promosso con ordinanza del Consiglio nazionale forense, pronunciata il 29 gennaio 1998 (r.o. n. 578 del 1998);

che l'avvocato Umberto Fratini intende intervenire in proprio nel giudizio promosso con altra ordinanza del Consiglio nazionale forense pure in data 29 gennaio 1998 (r.o. n. 576 del 1998).

Considerato che, per loro stessa ammissione, gli interventori non rivestivano la qualità di parte nei giudizi innanzi al Consiglio nazionale forense, davanti al quale non erano stati chiamati;

che non sussistono i requisiti previsti dagli artt. 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per accogliere le istanze di intervento come sopra riportate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara inammissibili gli interventi del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Roma e dell'Avvocato Umberto Fratini in proprio e ordina la prosecuzione della discussione.

Il Presidente: GRANATA

99C0517

N. 184

Ordinanza 12-20 maggio 1999

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Contributi agricoli unificati - Criteri di calcolo - Rispondenza ad un principio generale del sistema previdenziale - Agevolazioni rimesse alle scelte discrezionali del legislatore - Ragionevolezza di una disciplina di agevolazione avente natura derogatoria - (v. sentenze della Corte nn. 272/1994 e 216/1993) - Manifesta infondatezza.

(R. D.-L. 28 novembre 1938, n. 2138; d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 8).

(Cost., artt. 3 e 41).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico del regio d.-l. 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari) e degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *aa*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1998 dal pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Gaetano Rago e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), iscritta al n. 513 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di costituzione di Gaetano Rago;

Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Roberto Marrama per Gaetano Rago.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 maggio 1998 nel corso di un giudizio promosso dal titolare di un'azienda agricola per contestare l'ammontare dei contributi previdenziali pretesi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), quale gestore del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), il pretore di Salerno ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del regio d.-l. 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari) e degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *aa* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi);

che i contributi previdenziali in agricoltura sono stabiliti sulla base dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola (articolo unico del regio d.-l. n. 2138 del 1938); a tal fine il decreto legislativo n. 375 del 1993 prescrive che i datori di lavoro annotino in un registro d'impresa i periodi di occupazione e le giornate di lavoro prestate da ciascun lavoratore (art. 2), presentino la denuncia dei lavoratori occupati (art. 5) e dichiarino la mano d'opera occupata ai fini dell'accertamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale (art. 6); lo stesso decreto legislativo ha istituito, presso il Servizio contributi agricoli unificati, un'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo (art. 3) ed ha attribuito agli uffici provinciali dello SCAU il controllo sul numero delle giornate di mano d'opera, consentendo l'imposizione induttiva dei contributi, da liquidare sulla base delle retribuzioni medie (art. 8);

che, ad avviso del pretore di Salerno, il criterio di calcolo dei contributi in base all'impiego di mano d'opera, essendo unitario ed indifferenziato e non tenendo conto degli indici di redditività dei diversi tipi di coltura, determinerebbe, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una disparità di trattamento in danno degli imprenditori agricoli che, per coltura praticata o per localizzazione dei terreni, devono ricorrere ad un maggiore impiego di mano d'opera in aziende che presentano minore redditività; inoltre, ad avviso dello stesso giudice, l'aumento percentuale dei contributi previdenziali negli ultimi dieci anni sarebbe sproporzionato rispetto all'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli e priverebbe gli imprenditori di un'adeguata remunerazione, sino a limitare la libertà di iniziativa economica privata, garantita dall'art. 41 della Costituzione;

che si è costituito l'imprenditore agricolo ricorrente nel giudizio principale, per sostenere che le norme denunciate, adottando un criterio di determinazione dei contributi previdenziali commisurato al numero delle giornate lavorative effettuate, discriminerebbero le aziende agricole che praticano colture intensive su piccole unità colturali, le quali richiedono un elevato impiego di mano d'opera, con conseguenti oneri contributivi tali da alterare l'equilibrio economico dell'azienda; inoltre sarebbe irragionevole la previsione indifferenziata di identiche quote contributive, senza considerare la differente redditività dei diversi tipi di terreno e di coltura.

Considerato che i dubbi di legittimità costituzionale investono le norme che disciplinano i contributi previdenziali in agricoltura, stabiliti sulla base dell'impiego di mano d'opera;

che il criterio contributivo commisurato al numero dei lavoratori occupati, alla durata, alla quantità ed alla retribuzione del lavoro prestato, risponde ad un principio generale del sistema previdenziale, che il legislatore ha apprestato per assicurare ai lavoratori prestazioni rispondenti alla garanzia costituzionale di protezione sociale (art. 38 Cost.);

che lo speciale criterio di determinazione ed accertamento dei contributi previdenziali in agricoltura (quale risultava dagli artt. 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e dall'art. 5 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59), sulla base della estensione e del tipo di coltura praticato nelle diverse province e zone agricole (ettaro-coltura), anziché sulla base dell'impiego effettivo di mano d'opera per ogni azienda agricola, è stato dichiarato illegittimo per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto portava al risultato di imporre pesi diseguali a soggetti che si trovavano in condizioni di parità o pesi eguali a soggetti che non erano in eguali condizioni (sentenza n. 65 del 1962);

che l'eventuale previsione di agevolazioni nella corresponsione o nell'ammontare dei contributi previdenziali è rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, il quale, per conseguire finalità della politica agricola, può stabilire un regime differenziato ragionevolmente giustificato da oggettive situazioni di zone svantaggiate, tenendo conto, come nel caso dei terreni di montagna, delle cause e delle caratteristiche specifiche di depressione (sentenza n. 354 del 1992); tuttavia, una disciplina speciale di agevolazione ha carattere derogatorio e non può essere assunta quale termine di comparazione per la valutazione della disparità di trattamento rispetto alla disciplina generale, ai fini dell'estensione della medesima agevolazione ad altre situazioni (tra le molte, sentenze n. 272 del 1994 e n. 216 del 1993);

che nemmeno sussiste la denunciata violazione della libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), che garantisce la scelta e lo svolgimento delle attività economiche senza arbitrarie restrizioni (sentenze n. 622 del 1987 e n. 12 del 1963), ma non anche la redditività delle aziende mediante un criterio di commisurazione dei contributi previdenziali diverso da quello ragionevolmente previsto dalla disciplina comune;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del regio d.-l. 28 novembre 1938, n. 2138 (Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari) e degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal pretore di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 10

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 5 marzo 1999
(della regione Lazio)*

Edilizia e urbanistica - Insediamenti produttivi - Semplificazione dei relativi procedimenti di autorizzazione - Norme contenute in regolamento di prima attuazione della legge n. 59/1997 - Variazione degli strumenti urbanistici generali in relazione ai progetti di impianti presentati - Poteri attribuiti alla conferenza di servizi ed al Consiglio comunale - Sostanziale estromissione delle regioni dal procedimento di variante - Conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Lazio - Violazione del riparto di competenze tra Stato, regioni e comuni nella programmazione e pianificazione urbanistico-territoriale - Violazione di principi e norme in materia di conferenza di servizi e di accordi di programma - Violazione della riserva di legge generale sull'organizzazione degli enti locali - Limitazione, con regolamento governativo, della sfera di competenza delle regioni nelle materie ad esse attribuite (in contrasto con la regola di separazione delle competenze tra fonti secondarie statali e fonti regionali).

(D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, art. 5).

[Cost., artt. 3, 115, 117, 118 e 128; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 1, lett. b) e 3].

Ricorso per regolamento di competenza *ex art.* 39, legge 11 marzo 1953, n. 87 della regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale, dr. Pietro Badaloni, giusti i poteri conferiti dalla Giunta regionale, rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Riccardo Delli Santi e Giuseppe La Cute, giusto mandato speciale a rogito notaio De Facendis di Roma del 24 febbraio 1999, rep. 89136, qui depositato e elettivamente domiciliato in Roma, via di Monserrato n. 25 presso lo studio dell'avv. Riccardo Delli Santi;

Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del presidente *pro-tempore* domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma; per l'annullamento del regolamento recante disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, approvato con d.P.R. del 20 ottobre 1998, n. 447 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 1998, nella parte in cui invadendo sfere di competenza delegate alle regioni, ha imposto la sostanziale estromissione delle regioni stesse nel procedimento di variante ai vigenti strumenti urbanistici generali.

Nell'ambito della cd. «Riforma Bassanini» ed al fine di snellire una serie di procedimenti amministrativi talvolta complessi, il Governo ha predisposto — ed il Presidente della Repubblica ha approvato — il Regolamento del quale oggi si chiede l'annullamento, almeno *in parte qua*.

L'art. 20 della legge n. 59/1997 ha delegato il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, a presentare al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare.

Lo stesso disegno di legge annuale dovrà indicare, in base al comma 2 del citato art. 20, i procedimenti relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle comunità territoriali, sono attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali e indicare i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli artt. 117, primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.

Detti regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica,

di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri può promuovere, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.

La delega legislativa stabilisce espressamente che i regolamenti devono conformarsi ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpendo le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale.

Alle regioni a statuto ordinario è affidato il compito di regolare le materie disciplinate dai commi da 1 a 6, nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.

In sede di prima attuazione della legge n. 59/1997 e nel rispetto dei principi, criteri e modalità riportati, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1, stessa legge.

Le voci dell'allegato citate nel Regolamento impugnato prevedono testualmente:

26. Procedimento di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti produttivi;

42. Procedure relative all'incentivazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e riconversione degli impianti industriali;

43. Procedure per la localizzazione degli impianti industriali e per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi;

50. Procedimento per l'esecuzione di opere interne nei fabbricati ad uso impresa.

Tra Regolamento (d.P.R. n. 447/1998) e legge «Bassanini» (legge n. 55/1997) è seguito il passaggio intermedio d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

L'art. 25 di quest'ultimo così recita:

«1. Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico. L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

2. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi:

a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;

b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;

c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti;

d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;

e) previsione dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni;

f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127;

g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico, in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1942, n. 1150;

h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all'impresa, con la presenza dei tecnici dell'unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l'autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge».

Infine il Regolamento recante disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, approvato con d.P.R. del 20 ottobre 1998, n. 447 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 1998, ha previsto la sostanziale estromissione delle regioni dal procedimento di variante ai vigenti strumenti urbanistici generali.

La previsione di tale estromissione non era in alcun modo contenuta nella delega legislativa e limita la competenza (non solo legislativa ma anche) di pianificazione e programmazione del territorio costituzionalmente (e legislativamente) affidata alla cura delle regioni, per le seguenti ragioni in diritto.

I. — Violazione degli artt. 115, 117 e 118 della Costituzione. Violazione dei principi e delle norme in materia di ripartizione delle competenze Stato/regioni/comuni nell'ambito delle attività di programmazione e pianificazione urbanistica-territoriale.

L'art. 5 del d.P.R. n. 447/1998 così dispone:

«Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il sindaco del comune interessato rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto

presentato, il sindaco può, motivatamente convocare una conferenza di servizi disciplinata dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso.

Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale.

Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale».

La riportata disposizione esclude la regione da ogni valutazione in ordine alla variante (o alla deroga) dello strumento urbanistico generale.

Come ben noto all'ecc.ma Consulta, il potere di programmazione all'uso del territorio è attività trasferita dalla Costituzione alle regioni, *ex art.* 117 della Costituzione.

L'attività di pianificazione deve essere invece esercitata congiuntamente agli enti locali interessati; il piano regolatore generale è definito in tal senso come atto complesso, ove concorrono due volontà: quella dell'ente locale e quella della regione.

Dal punto di vista dell'imputazione giuridica della fattispecie, il P.R.G. — e ogni atto che incide su questo — deve essere imputato ai due soggetti. L'atto di approvazione a livello regionale stabilizza gli effetti giuridici del Piano regolatore generale e non rappresenta un mero atto di controllo. La regione compie un completo esame dello schema del P.R.G., nell'ambito di un potere discrezionale che deriva dalla titolarità delle funzioni urbanistiche. Se il giudizio regionale si conclude positivamente, la regione volontariamente — con il decreto di approvazione (o anche in sede di accordo di programma, ove è parte/necessaria) — assume la coimputazione dell'atto.

Non si tratta di una funzione di controllo, ma di normale funzione attiva, scindibile in tre diverse sub-funzioni: conoscitiva (ad opera degli organi tecnici) decisoria (ad opera dell'organo politico amministrativo competente), di attuazione, attraverso il potere di indirizzo programmatico sugli enti locali ed il potere di amministrazione attiva ai sensi della legge urbanistica.

Pertanto l'approvazione del piano (della variante, dell'accordo di programma) è sempre attività di indirizzo urbanistico del territorio attraverso la quale la regione persegue l'obiettivo di assicurare unitarietà e omogeneità delle scelte urbanistiche degli enti locali, verificando nel merito la compatibilità degli interventi rispetto alle previsioni indicate in sede di programmazione generale (vv. piani di sviluppo regionale e piani territoriali di coordinamento).

Questa ricostruzione viene stravolta da una fonte di livello regolamentare, invadendo ambiti di competenza delineati dalla legge urbanistica e confermati dalla Costituzione e dalle norme di settore intervenute negli anni.

L'art. 5 del Regolamento prevede espressamente la facoltà per il comune di procedere, in sede di conferenza di servizi, a modificare (o derogare) lo strumento urbanistico (anche) regionale, senza per questo ritenere necessaria la partecipazione dell'ente titolare — in base alla Costituzione — dei poteri di pianificazione e programmazione territoriale.

Il decreto legislativo che ha autorizzato l'approvazione del regolamento si limita, come ogni atto di delega — a prevedere gli obiettivi che la disposizione delegata deve ottenere, non le modalità attraverso le quali detti obiettivi debbano essere perseguiti. In tale ottica il Governo, nel rispetto dei principi di separazione delle competenze costituzionalmente garantiti, avrebbe avuto l'obbligo di verificare se, da un mero travaso letterale di norme (la formulazione dell'art. 25 del d.lgs. n. 112/1998 — norma di obiettivo — è pressoché identica a quella dell'art. 5 del d.P.R. impugnato — norma procedimentale) potesse derivare pregiudizio nei confronti delle competenze regionali.

Potrebbe del resto sostenersi — vista la sua non esemplare chiarezza del d.P.R. — che la norma in commento debba essere interpretata nel senso di far partecipare comunque la regione alla conferenza di servizi, quale parte necessaria; tuttavia — purtroppo — contro tale ricostruzione si scontrano almeno due ulteriori circostanze:

a) la regione non può e non deve essere qualificata alla stregua di soggetti portatori di interessi collettivi e diffusi; essa è cotitolare del potere di pianificazione e programmazione urbanistica e, insieme al comune, è istituzionalmente competente a modificare, derogare, variare, il piano regolatore generale. Accettando l'opposta ricostruzione si violerebbe palesemente la parte della legge urbanistica che attribuisce all'ente la facoltà di modifi-

care la stessa proposta di variante (o di deroga) al P.R.G. (cfr.: art. 10 L.U. e la giurisprudenza amministrativa formatasi sulla natura giuridica delle conferenze di servizi/accordi di programma: «la variante al piano regolatore generale, contenuta nell'approvazione del progetto di opere pubbliche, ancorché assunta dalla conferenza di servizi, si qualifica come atto complesso, imputabile in modo uguale alla regione e al comune», T.A.R. Puglia sez. II, Bari, 14 marzo 1994, n. 277, in Foro it. 1995, III, 163);

b) Il Consiglio di Stato, Adunanza consultiva per gli atti normativi, del 14 settembre 1998, (n. 164/98), esprimendo il parere necessario sullo schema di regolamento, ha ritenuto di dover accogliere l'osservazione della conferenza unificata, circa la non necessità dell'approvazione della variante al Piano regolatore generale, da parte della regione. L'On.le Consesso ha osservato che, sotto il profilo sostanziale, le attribuzioni della regione sono pienamente fatte salve dal procedimento di cui all'art. 14, comma 3-*bis* della legge n. 41/1990; per quanto concerne l'ambito di materia attribuito alla normativa regolamentare, la modifica suggerita appare coerente con le previsioni di cui all'art. 25, comma 2, lett. g) del d.lgs. n. 112/1998, che prevede che la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale; l'avverbio definitivamente appare appunto avere la funzione di escludere l'approvazione regionale (testualmente dalla p. 9 del parere cit.).

La volontà del Consiglio di Stato, prima, e del Governo, poi, è stata proprio quella di escludere la regione dal procedimento di variante (deroga) al piano regolatore generale.

Secondo il parere riportato, la sottrazione di competenze verrebbe autorizzata dal rinvio operato dell'art. 14, legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo modificato dall'art. 17, legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha aggiunto il comma 3-*bis* ed ha così sostituito il comma 4, nel testo integrato dall'art. 2, legge 16 giugno 1998, n. 191, che così dispone:

«Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o del consiglio comunale, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta».

È certamente oscura la parte di questa norma che prevede, in sede di variante agli strumenti urbanistici, la partecipazione obbligatoria della regione. L'articolo riportato, applicato al caso concreto, consente alla regione di esprimere motivato dissenso su una decisione già assunta. Non è detto che tale motivato dissenso possa condizionare le scelte dell'amministrazione locale (...decisione che tenga conto delle osservazioni...), pur trattandosi, lo ripetiamo, di incidere su un atto a formazione progressiva e complessa dove l'imputazione soggettiva è sia del comune che della regione.

Una eventuale legge regionale di attuazione non potrebbe discostarsi dagli indirizzi contenuti dal Regolamento citato. Da qui il danno per la ricorrente la quale, pur disponendo di competenza legislativa concorrente nell'ambito dell'attività di pianificazione/programmazione urbanistica territoriale, non può regolamentare diversamente la materia.

Venendo meno la funzione di coordinamento e di raccordo delle regioni, il territorio dei singoli comuni verrebbe ad estranearsi dalla realtà circostante, sino a divenire entità autonoma; potrebbe per assurdo capitare che, in due comuni limitrofi, uno dotato di vaste aree inedificate destinate ad insediamenti produttivi e l'altro quasi completamente edificato senza disponibilità di aree per la produzione di beni e servizi, si decida di realizzare gli interventi proprio nel comune meno adatto (cioè privo di destinazioni di zona conformi). Posta l'autonomia delle singole amministrazioni locali e posta anche l'estromissione della regione, la fattispecie è tutt'altro che improbabile.

Il Regolamento avrebbe dovuto prevedere, anche per gli interventi di iniziativa privata, indicati dall'art. 5, la facoltà delle regioni di assumere atti di indirizzo a favore degli ee.ll., nonché, ovviamente, la partecipazione necessaria — quale soggetti titolari dell'interesse prevalente — delle regioni nei procedimenti di variante o di deroga agli strumenti urbanistici generali.

L'ecc.ma Consulta ha affermato l'appartenenza alle regioni del potere di individuare, nelle materie ad esse attribuite, il carattere unitario nei rispettivi territori delle relative funzioni (cfr. dec. Corte costituzionale 15 luglio

1991, n. 343) e l'assoluto divieto di derogare al principio di distinzione tra programmazione territoriale, come diretta a regolare la destinazione e l'uso del territorio, e legittimazione all'esecuzione dell'opera, (in quel caso come in questo) conferita al soggetto interessato senza il controllo di coerenza dell'intervento specifico con gli indirizzi programmatici (dec. Corte costituzionale 19 ottobre 1991, n. 393).

È evidente che se gli insediamenti produttivi vengono approvati senza la possibilità sostanziale — non meramente formale — di opporsi e di presentare proprie autonome valutazioni (condizionanti), viene meno il riesame regionale e il contraddittorio. Tale operato non è coerente con il principio secondo il quale gli strumenti urbanistici comunali e le relative varianti si formano attraverso un procedimento amministrativo complesso, cui partecipa la regione, in posizione di supremazia — o almeno di parità — rispetto al comune.

La regola del «motivato dissenso non condizionante» imposta dal Regolamento, giusto il richiamo alla legge n. 241/1990, può valere per le attività amministrative in cui si debba dar luogo ad un accertamento dei presupposti e nelle quali sia assente ogni discrezionalità.

La trasposizione di tale modello negli atti ad elevata discrezionalità, come quello di formazione degli strumenti urbanistici generali, finisce con l'incidere sull'essenza stessa delle competenze regionali.

II. — Violazione degli artt. 3, 115, 117 e 118 della Costituzione. Violazione dei principi e delle norme tutte in tema di conferenza di servizi e di accordi di programma. Violazione del principio di riserva di legge.

L'istituto della conferenza di servizi non è in grado, autonomamente, di incidere sulle scelte di pianificazione urbanistica. Semmai esso va considerato come atto di avvio di un procedimento complesso che ha la (diversa) finalità di giungere alla sottoscrizione di un accordo di programma.

Il capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241 — semplificazione dell'azione amministrativa — prevede che qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione.

La disposizione richiamata non prevede la facoltà di modificare, variare, derogare, gli strumenti urbanistici vigenti. Tale facoltà è invece prevista dalla stessa legge n. 241 (artt. 14-bis/ter) per i procedimenti relativi ad opere pubbliche.

Il Regolamento avrebbe semmai dovuto prevedere la convocazione di una conferenza di servizi propedeutica alla sottoscrizione di un accordo di programma.

Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/1990, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

La possibilità di modificare lo strumento urbanistico è espressamente prevista da tale norma (Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza).

Con questo strumento si riconduce in unica procedura convenzionale ogni profilo connesso alla valutazione discrezionale dell'interesse pubblico da parte dei singoli enti. Proprio la valutazione discrezionale assurge a caratteristica peculiare di dette attività, poiché gli accordi di programma costituiscono sempre manifestazione di volontà. In tal senso viene rispettata la dicotomia regione/comune; gli enti manifestano liberamente il proprio indirizzo.

Non a caso, le disposizioni nazionali in merito tendono sostanzialmente ad indicare le finalità ed i contenuti dell'accordo di programma, attribuendo poi alla potestà legislativa regionale la definizione circa il procedimento

e, più in particolare, circa la fase centrale di questo, relativa all'acquisizione del consenso, (cfr. la legge regione Puglia, n. 24 del 1983; legge regione Emilia-Romagna n. 36/1988; legge regione Veneto n. 40/1990; legge regione Sardegna n. 45/1989, etc.).

Rispetto alla variante al Piano regolatore, la conferenza di servizi è rilevante nei limiti in cui si preveda la sottoscrizione di un accordo di programma. Il Regolamento impugnato prevede — al contrario — la mera convocazione di una conferenza di servizi.

III. — Violazione degli artt. 3, 117, 118 e 128 della Costituzione.

Con il Regolamento impugnato si disciplina l'attività pianificatoria dei comuni in materia urbanistica, con un provvedimento amministrativo che non è «legge generale» di principio sull'organizzazione degli enti locali e che invade campi propri delle leggi di settore e di quelle previste dal secondo comma dell'art. 118 della Costituzione.

L'art. 17 della legge n. 400/1988, al comma 2, dispone:

«Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

La regola base nei rapporti tra normative secondarie statali e fonti regionali è quella della separazione delle competenze, dovendosi, quindi, escludere che un regolamento statale (governativo o ministeriale) possa legittimamente contenere, alla stregua delle regole costituzionali sulle fonti e del divieto sancito dall'art. 17, comma 1, lett. b) e comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, norme volte a limitare la sfera di competenza delle regioni nelle materie loro attribuite (cfr. Corte costituzionale 16 luglio 1996, n. 250, in Consiglio di Stato 1996, II, 1202).

Un regolamento di esecuzione e di attuazione di una legge statale non può porre norme dirette a limitare la sfera delle competenze delle regioni in materie ad esse attribuite (cfr. Corte costituzionale 31 ottobre 1991 n. 391, in Giur. Cost. 1991, fasc. 5.; Cons. Stato 1991, II, 1654), come al contrario è stato fatto nel caso di specie.

P. Q. M.

E per quant'altro si evince dagli atti di causa, voglia l'adita eccellentissima Consulta provvedere a risolvere il conflitto di attribuzioni sottoposto al suo esame dichiarando che il potere al quale spettano le attribuzioni in materia di programmazione e pianificazione urbanistica-territoriale è attribuito alle regioni. Conseguentemente, accertato che il Regolamento approvato con d.P.R. n. 447/1998 è viziato da incompetenza, Voglia la Corte disporre l'annullamento, nella parte in cui, invadendo sfere di competenza delegate alle regioni, ha imposto la sostanziale estromissione delle regioni stesse dal procedimento di variante ai vigenti strumenti urbanistici generali;

Con ogni conseguenza di legge;

Alla presente si allegano:

- 1) procura speciale a rogito notar De Facendis di Roma del 24 febbraio 1999, rep. 89136;
- 2) deliberazione di Giunta regionale con autorizzazione al giudizio;
- 3) regolamento recante disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, approvato con d.P.R. del 20 ottobre 1998, n. 447 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 1998;
- 4) parere del Consiglio di Stato, Adunanza consultiva per gli atti normativi, del 14 settembre 1998, (n. 164/1998);

Salvis Juribus.

Roma, addì 26 febbraio 1999.

Avv. Riccardo DELLI SANTI - avv. Giuseppe LA CUTE

N. 286

*Ordinanza emessa il 3 dicembre 1998 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Puglia
sul ricorso proposto da Fontana Gaetano contro D.P.T. di Lecce*

Pensioni - Pensionati svolgenti attività retribuita alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di terzi - Divieto di duplicazione dell'indennità integrativa e di cumulo con altre indennità della stessa natura comunque denominate - Mancata previsione della determinazione della misura della retribuzione oltre la quale diventa operante il divieto - Ritenuta permanente vigenza, da parte della Corte dei conti, della norma impugnata oggetto della sentenza della Corte costituzionale nn. 566/1989 e 204/1992 - Incidenza sul principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 494/1993.

(Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 2, settimo comma; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 130, ultimo comma).
(Cost., art. 36).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2704/C del registro di segreteria, proposto dal sig. Fontana Gaetano (nato a Gallipoli il 24 giugno 1920), rappresentato e difeso dall'avv. Romeo Greco, avverso il provvedimento prot. n. 8136 della D.P.T. di Lecce, in data 30 giugno 1988.

Uditi alla pubblica udienza del 3 dicembre 1998 il consigliere relatore dott. Vittorio Raeli e il dott. Michele Balducci, per conto dell'amministrazione del Tesoro; non presente l'avv. Romeo Greco;

Visto il ricorso in epigrafe, con gli allegati;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

CONSIDERATO IN FATTO

1. — Con atto di ricorso in data 28 febbraio 1989, depositato il 22 luglio 1989 nella segreteria della terza sezione giurisdizionale per le p.c. di questa Corte, il sig. Fontana Gaetano ha impugnato il provvedimento prot. n. 8136 del 30 giugno 1988 (notificato il 30 dicembre 1988), con il quale la D.P.T. di Lecce ha intimato all'interessato la restituzione dell'I.I.S. percepita indebitamente dal Fontana (dal 10 settembre 1982 sino al 31 maggio 1988), pari alla somma di L. 44.837.965, operando la ritenuta cautelativa di L. 123.520 mensili, a decorrere dal luglio 1988, sulla partita di pensione n. 13573306. Ciò in quanto la predetta I.I.S. è stata corrisposta in violazione del divieto di cumulo prescritto dall'art. 99 del T.U. n. 1092/1973 e 17 della legge n. 843/1978, avendo l'interessato rapporto di prestazione d'opera presso l'U.S.L. LE/13.

2. — Il ricorrente chiede l'accertamento della irripetibilità dell'indebito, unitamente alla sospensione dell'esecuzione del provvedimento di ripetizione, eccependo la sua buona fede; con la condanna dell'amministrazione del tesoro alla restituzione delle ritenute operate sulla pensione di titolarità n. 13573306, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria. In subordine, che vengano dichiarati prescritti i crediti relativi al periodo anteriore al quinquennio di loro maturazione.

Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

3. — Venuta in discussione nella Camera di consiglio del 17 gennaio 1990, l'istanza cautelare è stata accolta, su conforme parere del procuratore generale, dal Collegio giudicante, con ordinanza n. 43/C, depositata il 24 gennaio 1990.

4. — A seguito della devoluzione dei giudizi in materia pensionistica alle sezioni giurisdizionali regionali, per effetto della entrata in vigore del d.l. 15 novembre 1993, n. 543 (convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 e s.m.), il ricorso, trasmesso d'ufficio a questa sezione giurisdizionale regionale, è stato ritualmente proseguito (ai sensi dell'art. 6 del cit. d.l.) con istanza scritta del 4 luglio 1996, pervenuta in segreteria l'11 luglio 1996, entro il termine di sei mesi dalla comunicazione della segreteria (notificata il 12 aprile 1996).

5. — All'odierna pubblica udienza è comparso il rappresentante dell'amministrazione del tesoro, il quale ha prodotto nota prot. n. 39111 - Uff. Cont.so della D.P.T. di Lecce, in data 18 novembre 1998, da cui risulta che il debito residuo ammonta a L. 23.443.669.

RITENUTO IN DIRITTO

1. — Va premesso che, con tre sentenze, la Corte costituzionale ha notevolmente inciso sulla disciplina normativa del cumulo delle indennità integrative speciali. Con le sentenze n. 566 del 1989 e n. 204 del 1992, il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973; 17, primo comma, della legge n. 843 del 1978 e 15 del d.-l. n. 663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980).

Nella sentenza n. 566 del 1989, la declaratoria di illegittimità costituzionale è sul punto motivata nel rilievo che la norma di cui all'art. 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 «non ha stabilito il limite dell'emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendosi ritenere ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa la corresponsione dell'indennità integrativa». La sentenza, comunque, appartiene al novero delle sentenze monito, in quanto la parte motiva si conclude con l'invito, implicitamente rivolto, al legislatore di riformulare la norma nel senso indicato dalla Corte costituzionale.

Anche la sentenza n. 204 del 1992, nonostante la dichiarazione di illegittimità (parziale) delle norme di cui agli artt. 17, primo comma, della legge n. 843/1978 e 15 del d.-l. n. 663 (convertito nella legge n. 33 del 1980), «nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità speciale», contiene, all'ultimo capoverso della motivazione, analogo invito rivolto al legislatore, al quale si precisa «tale determinazione (e quella della relativa decorrenza) spetta ... e deve esplicarsi in modo da salvaguardare il precetto dell'art. 36, primo comma, della Costituzione».

Più di recente, la Corte costituzionale ha dichiarato, con la sentenza n. 494 del 1993, l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1099 del 1973, nella parte in cui non viene fatto salvo l'importo della seconda o ulteriore, pensione corrispondente al trattamento minimo (di pensione) previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. — Con le surriferite decisioni della Corte costituzionale, la quasi totalità delle norme sul divieto di cumulo dell'indennità integrativa speciale sono state ridotte nel loro ambito di applicabilità, pur rimanendo ancora operante divieto nell'ordinamento.

2.1 — Esente da censura — e, quindi, pienamente valido — rimane l'art. 1, quarto comma, della legge n. 354/1959, che regola il divieto di cumulo in presenza di due o più retribuzioni.

2.2. — Per il cumulo fra due e o più trattamenti di quiescenza, rimane valido il divieto di cui all'art. 99, secondo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, principalmente per l'esplicita dichiarazione enunciata nel dispositivo della sentenza n. 494 del 1993 («pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali»), quando la seconda, o ulteriore, pensione risulti superiore all'importo corrispondente al trattamento minimo (di pensione) prevista per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A seguito della inerzia legislativa, peraltro, la norma risulta depotenziata sul piano applicativo, sicché deve ritenersi ancora operante, in sua vece, l'art. 2, settimo comma, della legge n. 324 del 1959.

2.3. — Anche le norme sul divieto di cumulo delle indennità integrative speciali — riferite a retribuzione e pensione — non risultano travolte dalle pronunce della Corte costituzionale, in quanto, pur essendo stato dichiarato incostituzionale il disposto dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, dalla motivazione della sentenza n. 566/1989 si ricava sul piano interpretativo, con *argumentum a contrario*, che il cumulo è vietato al di sopra del limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, in relazione alla quale la decurtazione diventa operante.

2.4. — Analogamente restano validi gli artt. 17, primo comma, della legge n. 843 del 1978 e 15 del d.-l. n. 663 del 1979 (convertito nella legge n. 33 del 1980), non avendo la Corte costituzionale, nemmeno in questo caso fatto cadere del tutto il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali (cfr. sent. n. 204 del 1992).

3. — Poiché si erano manifestati contrasti giurisprudenziali tra le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, sulla esistenza o meno di un divieto generale di cumulo di indennità integrative speciali, a seguito delle suc-

citare sentenze della Corte costituzionale, sono intervenute le sezioni riunite, in sede di questione di massima, con la sentenza n. 100/c del 20 aprile-13 luglio 1994, che ha deciso «con valore di massima» per la persistenza nell'ordinamento di uno specifico divieto di cumulo della indennità integrativa speciale, trovando applicazione in via analogica l'art. 2, sesto comma, della legge n. 324/1959.

Successivamente alla decisione n. 100/c, le sezioni riunite si sono nuovamente pronunciate sulla questione di massima, con la sentenza n. 39-40/QM del 16 luglio-11 agosto 1997, ribadendo la perdurante vigenza nell'ordinamento giuridico del divieto di cumulo di due o plurime indennità integrative speciali nei confronti di soggetti che percepiscano trattamenti pensionistici (o assimilati) e che, contemporaneamente, prestino opera retribuita presso terzi (sia pubblici che privati).

Il ragionamento seguito dalle sezioni riunite muove le mosse dalla differente formulazione dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092/1973 — nel quale è stato trasfuso l'art. 4 del d.P.R. n. 1081 del 1970 — rispetto a quella originaria dell'art. 2, settimo comma, della legge n. 324/1959, nel rilievo che nella formulazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 1081/1970 e dell'attuale art. 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092/1973, è scomparso l'inciso «in dipendenza della quale già percepiscono la medesima indennità integrativa speciale» posto dopo la espressione «opera retribuita». Dalla modificazione normativa le sezioni riunite inferiscono, quindi, il carattere «maggiormente compressivo» della nuova norma, poiché «è stata introdotta nel sistema una più grave ed incisiva limitazione, non più circoscritta al divieto di cumulo di due indennità integrative speciali, ma estesa all'impossibilità di cumulare detta indennità con una qualsiasi forma di pubblica retribuzione anche non comprendente l'emolumento in questione». Ad avviso delle sezioni riunite è soltanto tale limitazione, a prescindere dal cumulo di due o plurime indennità integrative speciali, ad essere stata colpita dalle sentenze della Corte costituzionale n. 566/1989 e n. 204/1992, non avendo il giudice delle leggi esteso la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche all'art. 130, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, (che «fa perno sui binomio: indennità (su pensione) e indennità (su stipendio)»).

In sostanza, secondo il percorso argomentativo delle sezioni riunite, è presente nell'ordinamento il divieto di cumulo di indennità integrative su pensione e retribuzione, previsto dall'art. 130, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092/1973 (che non è stato toccato dalle succitate sentenze della Corte costituzionale salvo), che l'ammontare della pensione risulti inferiore al trattamento minimo (di pensione) previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

4. — È innegabile che l'orientamento giurisprudenziale delle sezioni riunite della Corte dei conti, favorevole al riconoscimento della esistenza nell'ordinamento del divieto di cumulo di due o plurime indennità integrative speciali su pensione e/o retribuzione, costituisce il «diritto vivente».

Dubita il Collegio, tuttavia, della legittimità costituzionale dell'art. 2, settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, e dell'art. 130, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1993, per contrasto con l'art. 36 della Costituzione.

Non avendo provveduto il legislatore a dare attuazione alla sentenza n. 566 del 1989, riprende ad avere vigore l'art. 2, settimo comma, della legge n. 324 del 1959, che pone in termini generali il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali, in quanto la norma dell'art. 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 — nel testo risultante a seguito della precitata sentenza n. 566/1989 — è priva di efficacia operativa, in assenza della fissazione da parte del legislatore del limite dell'emolumento dell'attività esplicata, al di sopra del quale è ammissibile, secondo la Corte costituzionale, la decurtazione del complessivo trattamento pensionistico.

Il contenuto di tali disposizioni — che non contengono alcun «limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata» tale da giustificare «una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento pensionistico» — suscita, con riferimento all'art. 36 della Costituzione, le stesse censure di illegittimità della norma di cui all'art. 99, quinto comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973 già, per tali motivi, dichiarata incostituzionale; perciò, gli stessi devono essere ritenuti non manifestamente infondati ed il Collegio ritiene di doverli assumere a sostegno della nuova rimessione al giudice delle leggi, per l'esame di costituzionalità.

La questione sollevata d'ufficio, oltre che non manifestamente infondata, è rilevante per la definizione del presente giudizio, in quanto solo la cessazione di efficacia delle norme, conseguente alla loro dichiarazione di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale, consentirebbe l'accoglimento del ricorso pendente davanti a questo giudice ed il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire gli emolumenti in questione.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per violazione dell'art. 36 della Costituzione, delle norme di cui agli artt. 2, settimo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324 e 130, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione oltre la quale diventa operante — nei confronti di pensionati che contemporaneamente prestino opera retribuita presso terzi pubblici o privati — il divieto di cumulo delle indennità integrative speciali;

Sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina, altresì, che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che venga comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Bari, nella Camera di consiglio del 3 dicembre 1998.

Il presidente f.f.: DE MARCO

L'estensore: RAELI

99C0476

N. 287

*Ordinanza emessa il 5 febbraio 1999 dal pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra Ortalda Luisa e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti statali con posizione assicurativa presso l'INPS - Riscatto o riconoscimento dei servizi presso l'INPS - Limitazione ai periodi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato - Conseguente esclusione del riscatto dei periodi di studio universitario, anche nell'ipotesi di diploma di laurea richiesto quale condizione necessaria per l'ammissione al servizio - Irragionevolezza.

(Legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 40, combinato disposto; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 124, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 16 dicembre 1998 il pretore ha pronunciato la seguente ordinanza ex art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Premesso quanto segue:

a) con ricorso depositato in data 18 giugno 1996 parte ricorrente evocava in giudizio l'I.N.P.S. assumendo di essere titolare di pensione di reversibilità n. 70004858 con decorrenza 1° gennaio 1995, erogata dall'I.N.P.S. in seguito al decesso (avvenuto in data 26 ottobre 1975) del marito Turrone Giuseppe, magistrato, con la qualifica di aggiunto giudiziario con funzioni di giudice istruttore presso il tribunale di Torino; esprimeva, inoltre, che il sig. Turrone aveva presentato domanda in data 11 giugno 1973 al Ministero di grazia e giustizia per il riscatto della durata legale degli studi universitari; che, successivamente, alla morte del sig. Turrone la sig.ra Ortalda ved. Turrone aveva richiesto al medesimo Ministero il trasferimento all'I.N.P.S. dei contributi versati dallo Stato relativi alla retribuzione percepita dal marito come magistrato, chiedendo altresì la limitazione al minimo influente del riscatto degli anni universitari e la costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S.;

b) nel periodo successivo (e sino al 1990 incluso) la sig. Ortalda percepiva la pensione di reversibilità comprensiva della quota attribuita ai due figli, detta quota veniva decurtata nel dicembre 1989; solo nel 1991, nondimeno, nel prospetto della pensione compariva la dicitura «La sua pensione è integrata al minimo» seguita dalla dicitura «Sulla sua pensione vengono corrisposti gli aumenti previsti dalla legge n. 140/1985 e della legge n. 544/1988 per le pensioni superiori al minimo aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1982; detta segnalazione compariva nuovamente sul certificato di pensione 1992; a seguito delle spiegazioni ottenute presso gli uffici della sede I.N.P.S. di Torino, relativamente all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità, su suggerimento di funzionario dell'ufficio, la sig.ra Ortalda chiedeva la ricostituzione della pensione di reversibilità in data 16 set-

tembre 1992 al fine di ottenere il computo dei contributi relativi al riscatto degli anni di laurea; in data 22 settembre 1992, nondimeno, si vedeva respingere la domanda sulla base della motivazione che «il riscatto degli anni di laurea non è stato trasferito all'I.N.P.S. in quanto utilizzato dal Ministero di grazia e giustizia per la concessione dell'indennità *una tantum*»;

c) ciò premesso, parte ricorrente chiedeva al pretore di Torino da un lato, di dichiarare tenuto l'I.N.P.S. a ricostituire la pensione di reversibilità della ricorrente, nonché a pagare alla ricorrente la somma che verrà determinata a titolo di arretrati, e d'altro lato, dichiarare insussistenza del credito vantato dall'I.N.P.S. a titolo di ripetizione di indebito pensionistico. Resisteva l'I.N.P.S. e chiedeva la reiezione di tutte le domande attoree, invocando la lettera dell'art. 40, legge 22 novembre 1962 n. 1646;

d) decisa con sentenza 20 novembre 1998 la questione relativa all'indebito contestato dall'I.N.P.S., il pretore invitava le parti a formulare note in relazione all'istituto dell'indennità una volta tanto di cui all'art. 124 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092 ed alle modalità della sua erogazione, anche al fine di valutare la costituzionalità del suo ultimo comma e dell'art. 40, legge n. 1646 del 22 novembre 1962, in relazione al disposto dell'art. 3 della Carta fondamentale dello Stato; all'udienza del 16 dicembre 1998 le parti discutevano la questione ed il pretore prendeva la causa a riserva sulla medesima questione, a scioglimento della quale.

O S S E R V A

1. — Sulla rilevanza: la questione è senz'altro rilevante.

Per affermarlo occorre fare qualche chiarimento sulla disciplina applicabile alla fattispecie.

Il riscatto dei periodi di studi superiori è attualmente regolato dall'art. 13 d.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973 che stabilisce il diritto del dipendente civile «al quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio, il diploma di laurea, in aggiunta quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi universitari di perfezionamento» di riscattare in tutto od in parte il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi di perfezionamento, verso corresponsione di un contributo (...).

Orbene, il dott. Turrone, deceduto in servizio, dopo aver presentato la domanda di riscatto, non aveva ancora acquisito, al momento del decesso, il diritto a pensione ai sensi dell'art. 42 d.P.R. n. 1092/1974, pertanto, alla sua vedova spettava, ai sensi dell'art. 81 d.P.R. n. 1092/1973, solo la c.d. indennità per una volta tanto.

Pur non avendo diritto all'erogazione della pensione di reversibilità di cui all'art. 81 cit. nondimeno la vedova poteva ottenere ai sensi dell'art. 124 d.P.R. n. 1092/1973, la costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. L'art. 124 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, dispone, infatti, che: «Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza avere acquistato il diritto a pensione per mancanza di necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato».

L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, è portato in detrazione dall'indennità per una volta tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato».

«Ove non spetti l'indennità suddetta l'onere è assunto dallo Stato».

«Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli artt. 119, 120, 121 e 122, ove spetti l'indennità per una volta tanto, l'eventuale onere differenziale per i contributi è ripartito fra lo Stato e gli altri enti, in proporzione delle rispettive quote; ove l'indennità non spetti l'intero onere è ripartito nella stessa proporzione».

«Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione assicurativa si effettua a norma dell'art. 40, legge n. 1646 del 22 novembre 1962, concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro». (...).

L'art. 40 della legge 22 novembre 1962 n. 1646, a sua volta, così dispone:

«La costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti prevista dalla legge 2 aprile 1958, n. 322, si effettua per il personale delle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e per gli iscritti agli istituti di previdenza o all'Istituto postelegrafonico, pure per i periodi ammessi al riscatto od a riconoscimento, purché si tratti di periodi per i quali vi è stata effettiva prestazione di lavoro subordinato e a condizione che tali periodi non siano coperti nell'assicurazione predetta».

A fronte di siffatto quadro normativo, il Ministero di grazia e giustizia ha provveduto, su istanza della sig. Ortalda vedova Turrone, con decreto n. 77532 del 3 agosto 1977, a riconoscere alla vedova un'indennità in luogo di pensione (o indennità per una volta tanto) pari a L. 6.270.000. Contemporaneamente il Ministero ha provveduto a trattenere da siffatto importo, da un lato, il contributo di L. 722.720, a seguito del riconoscimento «ai fini del trattamento di quiescenza» di «anni 3, mesi 5, giorni 5 della durata legale degli studi universitari compiuti per il conseguimento della laurea in giurisprudenza» (il contributo di L. 722.720 risulta versato alla tesoreria centrale dello Stato con d.m. n. 77532) e dall'altro, la somma di L. 3.890.000 a favore dell'I.N.P.S. per la costituzione, ex art. 124 cit., della posizione assicurativa (o meglio del ricongiungimento dei contributi, avendo il dott. Turrone, una posizione assicurativa già costituita) presso l'Istituto previdenziale. Quindi ha erogato a favore della sig.ra Ortalda la somma di L. 1.656.345 lorde, pari a L. 1.562.000 nette, risultante dall'operazione aritmetica, quale indennità *una tantum* (L. 6.270.000 - L. 722.720 - L. 3.890.000 - L. 1.656.345).

In data 16 settembre 1992 la sig.ra Ortalda vedova, resasi conto del fatto che al momento del ricongiungimento dei contributi non erano stati computati gli anni relativi al corso di laurea, per i quali il marito aveva chiesto ed ottenuto il riscatto, formulava all'I.N.P.S. domanda di ricostituzione, ottenendo, in risposta, un diniego in forza della richiamata norma di cui all'art. 40 legge n. 1646/1962.

Orbene, chiarito, sotto che le somme relative al riscatto degli anni di laurea non sono state riversate alla vedova Turrone, ma alla tesoreria centrale dello Stato, va da sé che, stante la vigenza dell'art. 40 cit., nella sua attuale formulazione, letto il combinato disposto degli artt. 13 e 124 d.P.R. n. 1092/1973, l'I.N.P.S. non potesse che assumere una siffatta decisione. Gli anni del corso di laurea, infatti, non sono relativi a periodi nei quali vi sia stata effettiva prestazione lavorativa. Il ricorso della sig.ra Ortalda ved. Turrone, non potrebbe, dunque, che essere respinto. Se, nondimeno, si dubita della costituzionalità della norma, sotto il profilo della ragionevolezza, ex art. 3 Cost., nella parte in cui esclude, *tout court*, la ricongiunzione dei contributi già corrisposti ad altra amministrazione dello Stato ai fini del riscatto, si vede, allora, come la decisione della controversia possa assumere un segno opposto.

Così chiarita la rilevanza della questione, va fatta qualche considerazione;

b) sulla non manifesta infondatezza: la questione appare, infatti, anche non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 3 Cost. Non sembra, invero, sostenuto dal requisito della ragionevolezza un sistema che consentendo al dipendente civile dello Stato il riscatto della durata legale degli anni di studio universitario, solo ed esclusivamente per il caso che il diploma di laurea sia necessario per l'ammissione in servizio (già limitando quindi la possibilità dell'impiegato statale rispetto al dipendente privato, in ragione della necessità di «immettere nelle carriere direttive personale idoneo per preparazione e cultura», senza causare danno pensionistico: cfr. Corte cost. 12 aprile 1996 a proposito dell'art. 13 d.P.R. n. 1092/1973), impedisca, successivamente all'accoglimento della domanda di riscatto, di utilizzare a fini di quiescenza il periodo riscattato, sol perché la posizione contributiva si costituisca presso l'I.N.P.S. a seguito di ricongiungimento contributivo (o di costituzione di nuova posizione contributiva) in forza della limitazione di cui all'art. 42 d.P.R. n. 1092/1973. In una siffatta ipotesi, infatti, il dipendente civile, viene ammesso al riscatto ex art. 13 d.P.R. n. 1092/1973, in armonia con la *ratio* della norma chiarita dalla Corte costituzionale, e tuttavia si vede disconosciuto il diritto al computo di quanto riscattato, non perché il suo corso di studi universitari non fosse «condizione necessaria» per l'ammissione in servizio, ma solo perché la posizione assicurativa per l'erogazione della pensione avviene, stante il combinato disposto dell'art. 42 cit. e dell'art. 124 cit., presso l'I.N.P.S.

Ecco che, allora, sfugge al giudizio di ragionevolezza la disposizione di cui all'art. 40 in tema di costituzione di posizione assicurativa presso l'I.N.P.S., richiamata dall'ultimo comma dell'art. 124 d.P.R. n. 1092/1973, nella parte in cui, per il dipendente civile dello Stato, limita le ipotesi di riscatto ammissibili «ai periodi per i quali vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato».

Il principio espresso dalla norma ben si armonizza, infatti, con la conseguenza indiretta del disposto dell'art. 13 d.P.R. n. 1092/1973 secondo cui «la posizione assicurativa I.N.P.S., che il pubblico dipendente può utilizzare a determinati fini non può costituire un mezzo per eludere una norma, vigente nel rapporto assicurativo con lo Stato, che prevede con il divieto di riscattare presso l'I.N.P.S. periodi di studi universitari in assenza di una strumentalità direttamente finalizzata allo svolgimento del servizio» (Corte dei Conti 18 febbraio 1995). Si deve, in altre parole, evitare che il dipendente civile dello Stato, che si trovi a dovere costituire la propria posizione assicurativa presso l'I.N.P.S., possa trarre vantaggio da ciò riscattando anche il periodo di studi universitari, altrimenti non riscattabile in quanto non costituente «condizione necessaria» per l'ammissione in servizio.

Il medesimo principio, nondimeno, rende poco comprensibile l'intero sistema allorquando si debba applicare (come richiede la lettera del medesimo art. 40 legge n. 1646/1962 in combinato disposto con l'art. 124 d.P.R. n. 1092/1973) all'ipotesi opposta, cioè al caso del dipendente civile dello Stato che abbia riscattato, presso l'Am-

ministrazione di appartenenza, il periodo legale del corso di laurea, quando gli studi universitari fossero «condizione necessaria» dell'ammissione in servizio e si trovi, per una serie di ragioni, a dover costituire *ex art.* 124 cit. la propria posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. Non si riesce a cogliere, infatti, in una simile ipotesi quale sia la motivazione sottesa alla disposizione contenuta nell'art. 40, legge n. 1646/1962. Impedendo il computo degli anni riscattati *ex art.* 13 d.P.R. n. 1092/1973, invero, anziché evitare l'introduzione di un trattamento di favore per una certa categoria di dipendenti pubblici, si otterrebbe l'effetto di discriminare in modo ingiustificato coloro che abbiano riscattato il periodo legale del corso di laurea *ex art.* 13 cit., solo perchè l'erogazione della pensione sarà a carico dell'I.N.P.S. anziché a carico dello Stato, anche se il riscatto avvenne in armonia con la *ratio* del medesimo art. 13 e cioè in quanto condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

Fatte queste premesse.

P. Q. M.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 legge 22 novembre 1962, n. 1646, in combinato disposto con l'ultimo comma dell'art. 124 d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, per contrasto con l'art. 3 Cost.;

Sospende il procedimento;

Manda alla cancelleria di provvedere alla notifica alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché alla comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Torino, addì 5 febbraio 1999

Il pretore: NARDIN

99C0477

N. 288

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dal pretore di Alba
sezione distaccata di Bra nel procedimento penale a carico di Revello Giuseppe ed altro*

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Decreto che dispone il giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità, di previo invito a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del decreto di citazione a giudizio emesso in forma ordinaria - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 555, comma 2, nuovo; legge 16 luglio 1997, n. 234).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento penale n. 1187/1998 r.g. nei confronti di Revello Giuseppe, nato ad Alba il 21 gennaio 1936 e Fiorino Salvatore, nato a San Marzano sul Sarno il 24 settembre 1966, imputati dei reati di cui all'art. 5, lett. b) e d) della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Premesso che con decreto penale n. 28/1998 del 26 gennaio 1998 gli imputati venivano condannati dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Alba alla pena di L. 1.150.000 ciascuno di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso tale decreto gli imputati proponevano opposizione, a seguito della quale veniva emanato decreto di citazione a giudizio per l'udienza dell'8 maggio 1998; al dibattimento, revocato il decreto penale opposto, i difensori degli imputati sollevavano preliminarmente eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio poiché non preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi della legge n. 234/1997; in via subordinata, per il caso di rigetto dell'eccezione di nullità, chiedevano venisse sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 234 del 16 luglio 1997 nella parte in cui non prevedono che anche

il decreto di citazione a giudizio emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione al decreto penale di condanna sia preceduto, a pena di nullità, dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

RITENUTO IN DIRITTO

L'eccezione sollevata dalla difesa è già stata ritenuta rilevante e sottoposta al vaglio della Corte da parte del pretore di Montepulciano con ordinanza del 21 maggio 1998; ritiene questo pretore che le motivazioni contenute in tale provvedimento siano condivisibili e pertanto che l'eccezione di illegittimità costituzionale non sia manifestamente infondata.

Preliminarmente si ritiene la rilevanza della questione nel presente giudizio in quanto la decisione sulla eventuale nullità del decreto è necessariamente preliminare al regolare e proficuo svolgimento del dibattimento.

Si richiamano le motivazioni già espresse dal pretore di Montepulciano, in particolare con riferimento alla violazione dell'art. 3 della Costituzione e cioè del principio di uguaglianza inteso come obbligo per il legislatore di disciplinare in modo uguale situazioni uguali, potendo differenziare la disciplina applicabile soltanto laddove le situazioni oggetto della stessa siano ragionevolmente diverse; nel caso di specie è evidente il pregiudizio della posizione dell'imputato — per il quale il p.m. abbia chiesto ed ottenuto l'emanazione del decreto penale — che intenda proporre opposizione al decreto stesso in quanto non potrà avvalersi in tal caso del previo interrogatorio davanti al p.m., né far rilevare la nullità del procedimento in caso di mancata notificazione dell'invito a rendere l'interrogatorio. Si rileva inoltre come la diversità dell'*iter* processuale che conduce in entrambe le ipotesi all'instaurazione della fase dibattimentale dipende esclusivamente dalla discrezionalità del p.m. in relazione a determinati reati, senza che l'indagato abbia facoltà di incidere sul contenuto di tale decisione. La facoltà per il legislatore di prevedere tipologie di procedimenti speciali che per ragioni di politica criminale (celerità del rito e finalità deflattiva) sono strutturati con modalità tali da poter pervenire a una condanna anche inaudita *altera parte*, non può essere esercitata quando il rito speciale riprende il percorso ordinario — come può accadere a seguito di opposizione al decreto penale di condanna — nel qual caso devono riprendere vigore tutte le garanzie di difesa concesse ordinariamente all'imputato.

Né si può sostenere che nel caso di decreto penale di condanna non vi sia pregiudizio per l'indagato in quanto la sua posizione processuale sarebbe già stata sottoposta al vaglio di un organo giudicante imparziale, sia perché il decreto viene emesso *inaudita altera parte*, sia perché nella prassi la predisposizione del decreto è spesso demandata in concreto agli ausiliari del giudice, il quale effettua un controllo minimo (se non del tutto inesistente) sulla richiesta del p.m.

Deve inoltre considerarsi come la finalità dell'interrogatorio sia principalmente quella di consentire all'indagato di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria procedente eventuali proprie ragioni giustificative prima che sia formulata l'imputazione, ciò al fine di evitare di essere sottoposto a un procedimento penale, con tutte le conseguenze che ciò comporta.

Si fa rilevare infine come la differenza di disciplina in seguito all'opposizione al decreto penale non comporti una diversità di trattamento solo formale, ma produca un effettivo pregiudizio per l'indagato: infatti l'interrogatorio davanti al p.m. consente all'indagato di sottoporre le proprie difese e le proprie giustificazioni, senza altro rischio del mancato accoglimento da parte del p.m. ed eventualmente del g.i.p. cui venga sollecitata l'archiviazione; nel caso di opposizione al decreto penale invece l'opponente può unicamente scegliere tra l'alternativa di richiedere i riti speciali, ovvero la celebrazione del dibattimento, rimanendo a suo carico il rischio che le motivazioni da lui addotte a propria difesa non siano accolte dal giudice dibattimentale. In sostanza mentre nel caso di procedimento ordinario nel corso delle indagini preliminari l'indagato ha una facoltà di difesa ulteriore che consiste nel «sondare» l'orientamento dell'autorità giudiziaria attraverso l'interrogatorio con la prospettazione delle proprie giustificazioni, sollecitando l'archiviazione del procedimento, nel caso di opposizione al decreto penale tale facoltà non sussiste dovendo l'opponente scegliere se sottoporsi al giudizio dibattimentale definitivo (di primo grado) del giudice ovvero se richiedere l'applicazione della pena ovvero altro rito alternativo. Tale differente disciplina è senz'altro pregiudizievole nei confronti dell'indagato che si oppone al decreto penale, specie nei casi dubbi (che dipendono per esempio dall'interpretazione difforme della giurisprudenza ovvero in assenza di precedenti pronunce).

E pertanto sul piano sostanziale, oltre che formale, che rileva l'ingiustificatezza del diverso trattamento e la limitazione al diritto di difesa nei confronti di chi si oppone al decreto penale, rispetto a colui per il quale il procedimento penale segue la via ordinaria, specie ove si consideri che l'instaurazione del procedimento per

decreto — pur nell'ambito di una tipologia predefinita di reati — sia rimessa alla scelta discrezionale del p.m., senza necessità di consenso da parte dell'indagato. Non appare peraltro possibile interpretare la dizione «decreto» contenuto all'inizio del comma 2 dell'art. 555 c.p.p. nel senso che ricomprenda anche il decreto di citazione emesso dal g.i.p.; appare chiara infatti l'intenzione del legislatore di voler riferire la nullità a due atti la cui emanazione è di esclusiva competenza del pubblico ministero (artt. 416 e 555 c.p.p.).

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 555, comma 2, nuovo testo c.p.p. nella parte in cui non prevede che anche il decreto di citazione a giudizio emesso dal g.i.p. in seguito ad opposizione al decreto penale, sia nullo ove non preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, c.p.p.;

Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica.

Bra, addì 12 ottobre 1998

Il pretore: DEMARCHI

99C0478

N. 289

*Ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dal pretore di Alba
sezione distaccata di Bra nel procedimento penale a carico di Aimasso Giovanni ed altro*

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Decreto che dispone il giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna - Necessità, a pena di nullità, di previo invito a presentarsi per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto all'ipotesi del decreto di citazione a giudizio emesso in forma ordinaria - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 555, comma 2, nuovo; legge 16 luglio 1997, n. 234).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Visti gli atti del procedimento penale n. 1289/1998 r.g. nei confronti di Aimasso Giovanni, nato ad Alba l'8 febbraio 1959 e Bonelli Alessandro, nato ad Alba il 12 febbraio 1970, imputati del reato di cui agli artt. 110 c.p. e 8 c.p.v., legge 7 gennaio 1929, n. 4 e art. 45 secondo comma d.m. 8 luglio 1924.

Premesso che con decreto penale n. 85/1998 del 17 aprile 1998 gli imputati venivano condannati dal g.i.p. presso la pretura circondariale di Alba alla pena di L. 12.000.000 ciascuno di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale decreto gli imputati proponevano opposizione, a seguito della quale veniva emanato decreto di citazione a giudizio per l'udienza dell'8 maggio 1998; al dibattimento, revocato il decreto penale opposto, i difensori degli imputati sollevavano preliminarmente eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio poiché non preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi della legge n. 234/1997; in via subordinata, per il caso di rigetto dell'eccezione di nullità, chiedevano venisse sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge n. 234 del 16 luglio 1997 nella parte in cui non prevedono che anche il decreto di citazione a giudizio emesso dal g.i.p. a seguito di opposizione al decreto penale di condanna sia preceduto, a pena di nullità, dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

RITENUTO IN DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 288/1999).

99C0479

N. 290

*Ordinanza emessa il 2 marzo 1999 dalla Corte di assise di Cosenza
nel procedimento penale a carico di Cirigliano Vincenzo ed altro*

Processo penale - Dibattimento - Istanza di parte per l'utilizzabilità dei verbali di prove acquisite in precedente fase dibattimentale, svoltasi dinanzi a diverso giudice - Obbligo per il giudice di disporre la lettura dei verbali, previo esame del dichiarante - Possibilità per il giudice stesso di valutare la irrilevanza, la manifesta superfluità o l'assoluta necessità del mezzo istruttorio richiesto - Mancata previsione - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa - Incidenza sul principio secondo il quale la giustizia è amministrata in nome del popolo - Lesione dei principi di indefettibilità della funzione giurisdizionale e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, art. 511, c.p.v.).

(Cost., artt. 3, 24, 101, primo comma, 111 e 112).

LA CORTE DI ASSISE

Rilevato che nel processo *de quo* parte dell'istruttoria dibattimentale è stata svolta dinanzi ad un giudice diversamente composto:

che quella composizione collegiale non è più ricostruibile;

che, all'esito dell'istruttoria, la difesa ha chiesto, apoditticamente, la nuova audizione dei testi già escussi in diversa composizione;

che si è nella fase relativa alla declaratoria di utilizzabilità degli atti *ex art.* 511 del c.p.p., sicché la Corte è chiamata a valutare se possa farsi luogo *tout court* a siffatta declaratoria, ovvero se l'istanza di parte imponga l'esame o, ancora, se il giudice possa deliberare l'istanza medesima secondo le regole generali che sovrintendono all'ammissione della prova nel processo penale.

Rileva il mutamento, nel corso del dibattimento, delle persone fisiche dei giudici componenti la Corte, non importa, in sé, la violazione del principio di immutabilità del giudice posto dall'art. 525 del c.p.p. «alla deliberazione concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento».

Ed invero per come affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 17 del 24 gennaio/3 febbraio 1994, pres. Casavola, Colabella ed altro; ord. n. 99 del 25 marzo/3 aprile 1996, pres. Ferri, Baù ed altri) e recentissimamente ribadito dalle sezioni unite penali della Cassazione (sent. n. 1/99 pres. Zucconi Galli Fonseca, Iannasso + 1) il suddetto principio è rispettato quando il dibattimento «sia integralmente rinnovato con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento, dall'esposizione introduttiva, dalla richiesta di ammissione delle prove, dai provvedimenti relativi all'ammissione, dall'assunzione delle prove secondo le regole stabilite dagli artt. 496 e seguenti del c.p.p.» (Cass. ss.uu. citata).

Nel caso in esame al mutamento di composizione del giudice è seguita la rinnovazione secondo il suddetto ordine (v. ord. del 26 febbraio 1998).

Nessuna nullità si è quindi verificata;

La questione di cui deve occuparsi la Corte è dunque quella relativa all'individuazione degli atti che possono essere posti a base della decisione.

Le pronunce sopra richiamate ribadiscono il principio secondo cui, a norma dell'art. 511 del c.p.p. è legittima l'utilizzabilità dei verbali di prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale svoltasi dinanzi al giudice poi sostituito.

L'art. 511, primo comma del c.p.p. prescrive infatti che «il giudice anche d'ufficio dispone che sia data lettura, integrale o parziale degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento».

Nell'ambito di tali atti rientrano, secondo l'ormai pacifica interpretazione della Corte costituzionale e delle sezioni unite i verbali di prove assunti nel dibattimento svoltosi dinanzi al diverso giudice.

È stato invero chiarito come il fascicolo del dibattimento non abbia un contenuto statico, cristallizzato dall'inserimento degli atti di cui all'art. 431 del c.p.p., ma si arricchisca di nuovi atti nel corso del dibattimento stesso.

Cosicché l'attività in precedenza compiuta e acquisita al fascicolo del dibattimento legittimamente viene posta a base della decisione, attraverso il duplice meccanismo della rinnovazione e delle letture: i giudici che emettono la sentenza partecipano al dibattimento attraverso la lettura degli atti di tale fascicolo (già trib. Cosenza 14 novembre 1991, pres. Garbati in Cass. pen. marzo 1992, pag. 778, n. 445).

Sennonché tale disciplina va coordinata con il secondo comma dell'art. 511 del c.p.p. «la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo».

La norma in questione, anche alla luce dell'insegnamento recentissimo delle sezioni unite penali (v. sent. n. 1/99 citata), non può che essere interpretata nel senso che quando, come nel caso che occupa, l'ammissione della prova sia nuovamente richiesta il giudice non abbia il potere di disporre la lettura delle dichiarazioni precedenti senza previo esame del dichiarante.

In sostanza il primo comma dell'art. 511 del c.p.p. incontra il duplice limite della richiesta di parte e della possibilità di ripetizione.

Così le sezioni unite: «Nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti».

A fronte dunque di una richiesta di parte l'esame non può non aver luogo, a meno di non essere naturalisticamente impossibile (v. per esempio morte del dichiarante).

Né il tenore letterale della norma che non richiama le regole generali in tema di ammissione della prova nel corso del dibattimento (v. artt. 190, 190-bis, 495 e 507 del c.p.p.) consente una interpretazione diversa.

Si pongono a questo punto seri dubbi di costituzionalità.

Ritiene la Corte che l'art. 511 del c.p.p. sia in contrasto con gli artt. 3, 24, 111, 112 e 101, primo comma, della Costituzione.

Ed invero, si ravvisa una evidente disparità di trattamento di casi analoghi.

L'inefettabilità dell'esame, a seguito di mera richiesta di persona già sentita nel medesimo procedimento, stride con la disciplina relativa alle ipotesi di acquisizione di verbali di prove di altro procedimento (v. art. 238 del c.p.p.).

In questo caso il legislatore, pur riconoscendo il diritto delle parti a richiedere l'esame, lo subordina alle norme generali in tema di prova «salvo quanto previsto dall'art. 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere, a norma dell'art. 190 del c.p.p., l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 2, 2-bis e *ter* del presente articolo».

È in realtà irragionevole ritenere che il «diritto alla prova» si atteggi in maniera diversa nelle due ipotesi delineate ed, anzi, appaia meno espanso nel caso di dichiarazioni acquisite in altro processo, fuori dal controllo dell'imputato e del suo difensore (vedi art. 238 del c.p.p.).

Una corretta applicazione dell'art. 3 della Costituzione imporrebbe, invece, che anche nelle ipotesi di cui all'art. 511 del c.p.p. fosse garantito il controllo del giudice terzo, in funzione di impedire defatiganti ed inutili duplicazioni mercé il ricorso ai criteri di cui agli artt. 190, 190-bis e 507 del c.p.p., modulati in ragione della fase processuale e della natura dei reati.

Ma la norma in questione si pone in contrasto pure con i principi di ineffettabilità della giurisdizione del libero convincimento del giudice e della sua soggezione soltanto alla legge, nonché di non dispersione della prova (vedi principio enucleato dalla Corte costituzionale nelle sentenze nn. 254 e 255 del 1992 e ribadito nella sentenza n. 361 del 1998).

Lasciare all'iniziativa arbitraria ed incontrollabile di una parte il diritto di decidere circa la ripetibilità di una prova già assunta significa espropriare il giudice di ogni potere in materia di acquisizione ed ammissione della prova, il che è evidentemente in contrasto con le regole del giusto processo e della ineffettabile ricerca della verità.

A tali regole deve conformarsi, mercé l'individuazione di acconci correttivi, il principio di oralità del processo penale che deve cedere di fronte all'imprescindibile necessità di economia processuale ed all'esigenza di celebrazione di un processo giusto.

Del resto, l'oralità non è dato ottusamente irrinunciabile, ma si combina, nel sistema della vigente procedura, con meccanismi opportuni di preservazione di atti (vedi appunto la disciplina di acquisizione della prova documentale *ex* artt. 234 e seguenti del c.p.p., dei verbali di prova assunti in altro procedimento *ex* art. 238 del c.p.p., dell'incidente probatorio, quella dettata dagli artt. 512, 210 e 513 del c.p.p.).

Per non dire come l'inutile ripetizione di esami già assunti prolunghi la durata dei dibattimenti senza che ciò sia funzionale ad esigenze di giustizia, anzi, spesso col rischio di dispersione della prova già acquisita per l'incidenza negativa che il decorso del tempo può avere sulla lucidità del ricordo dei dichiaranti.

Evidente, a fronte della richiesta di esame avanzata dalla difesa, la rilevanza della questione.

P. Q. M.

Solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 511 c.p.v. c.p.p. nella parte in cui non prevede che, a fronte di un'istanza di parte il giudice non possa valutare la irrilevanza, la manifesta superfluità o l'assoluta necessità del mezzo istruttorio richiesto;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che a cura della cancelleria, l'ordinanza venga trasmessa alla Corte costituzionale, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e che venga dal cancelliere comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cosenza, addì 2 marzo 1999

Il presidente: (firma illeggibile)

99C0480

N. 291

*Ordinanza emessa il 26 febbraio 1999 dal pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra M.C.A. Elettronica S.r.l. e «Orefro L'Informazione»*

Processo civile - Disciplina transitoria - Giudizi pendenti al 30 aprile 1995 - Applicabilità dell'art. 315 cod. proc. civ. (che consente al pretore di ordinare l'immediata discussione orale della causa e di pronunciare sentenza al termine di essa) - Omessa previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento - Contrasto con le finalità deflative della legge di riforma.

(Legge 26 novembre 1990, n. 353, art. 90, modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, art. 9).

(Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma).

IL PRETORE

Esaminati gli atti e i documenti di causa, sciogliendo la riserva, vista l'istanza di assegnazione a sentenza che precede;

Rilevato che trattasi di causa di pronta e semplice soluzione, tale da renderne opportuna — avuto riguardo, segnatamente, all'esorbitante carico di lavoro dell'ufficio — la decisione con sentenza contestuale, *ex* art. 315 c.p.c., a seguito di discussione orale: decisione tanto più opportuna tenuto conto delle allegazioni e deduzioni difensive fin qui svolte dalle parti, nonché del lungo periodo di pendenza della causa stessa, appartenente al c.d. «vecchio rito»;

Ritenuto d'ufficio che non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 90, legge 26 novembre

1990, n. 353, come modificato dall'art. 9, legge 20 dicembre 1995, n. 534, laddove non prevede che, ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, si applichi, oltre all'art. 186-*quater* c.p.c. — norma la cui applicazione è subordinata all'istanza di parte — altresì l'art. 315 (nuovo testo) c.p.c.;

che, pertanto, la disciplina transitoria delineata dal comma 1 dell'art. 90, legge n. 353/1990 (oltre a rimettere, inopportuna, all'arbitrio delle parti la scelta circa la pronta spedizione, o meno, della causa, introducendo una iniqua sperequazione di poteri tra giudici di pari grado e funzione, dipendente unicamente da elemento totalmente casuale, quale è la data di inizio del procedimento) appare patentemente inficiata da difetto di ragionevolezza e disparità ingiustificata di trattamento in casi analoghi, venendo a tradire, *in parte qua*, lo spirito deflazionario della litigiosità pendente cui è ispirata la riforma della procedura civile e la legislazione successiva in materia, teleologicamente intesa, con ogni evidenza, a favorire il rapido smaltimento delle cause arretrate, nonché il risparmio delle energie processuali e l'abbattimento dei relativi tempi;

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e 136 Cost., nonché l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Consulta;

Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Milano, addì 26 febbraio 1999

Il vice pretore onorario: MEOLI

99C0495

N. 292

*Ordinanza emessa il 15 dicembre 1998 dal tribunale, sezione per il riesame di Napoli
sull'istanza proposta da Caterino Mario*

Processo penale - Misure cautelari coercitive - Reclamo al tribunale - Procedimento - Mancato immediato avviso all'autorità procedente, a cura del presidente del tribunale, dell'avvenuta presentazione della richiesta di riesame - Omessa previsione di perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva - Lesione dei principi di eguaglianza, di libertà personale e di effettività del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 309, commi 5 e 10).

(Cost., artt. 3, 13 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza;

Su appello avverso ordinanza 27 ottobre 1998 della Corte di Assise di S. Maria C.V., II sezione, con la quale veniva rigettata istanza di scarcerazione di Caterino Mario per inefficacia della ordinanza di custodia cautelare;

O S S E R V A

1. — La difesa di Caterino Mario — sottoposto a custodia in carcere in forza di ordinanza coercitiva 25 novembre 1995 — ha chiesto la scarcerazione dell'imputato sul presupposto che in occasione della procedura di riesame del provvedimento restrittivo a suo tempo esperita si è verificata la perdita di efficacia della misura

cautelare per omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame nel termine di cinque giorni previsto dal quinto comma dell'art. 309, computato tale termine dal giorno di presentazione dell'istanza secondo quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 232 del 1º giugno 1998.

La Corte di Assise, che procede per il giudizio, con ordinanza 27 ottobre 1998 — premesso che quanto dedotto dall'interessato non risultava comunque provato da idonea documentazione, non allegata all'istanza difensiva — ha osservato: «... la portata retroattiva della sentenza della Corte costituzionale (peraltro di natura interpretativa) incontra il limite processuale invalicabile delle cd. situazioni esaurite.

Nel caso di specie tale limite si configura in relazione all'ordinanza del tribunale del riesame, conclusiva del procedimento incidentale di impugnazione dell'ordinanza g.i.p. Trattasi infatti di provvedimento conclusivo di uno specifico *sub*-procedimento, la cui regolarità è ovviamente oggetto di controllo (sia pure implicito) da parte dello stesso tribunale del riesame, ed i cui eventuali vizi (sia in *procedendo* che in *iudicando*) vanno denunziati con specifico motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 c.p.p. In altre parole il tribunale del riesame decide “nel merito” solo in quanto non rilevi preliminarmente questioni di nullità del suo procedimento o di efficacia della misura cautelare oggetto di controllo; ciò comporta che la decisione di “conferma della misura in atto” inevitabilmente contiene (anche se per implicito) una valutazione circa gli aspetti di cui in precedenza, idonea ad assumere i connotati della irrevocabilità, se non impugnata.

Dunque la situazione oggi all'esame della Corte non può dirsi tuttora “pendente”, in quanto la protrazione della limitazione allo *status libertatis* dell'imputato dipende (anche) dagli effetti di un provvedimento (l'ordinanza del trib. riesame) non impugnato (o comunque confermato in Cassazione, data l'epoca della decisione di cui si tratta) e dunque tendenzialmente definitivo, in assenza di sopravvenienze fattuali, tali da modificare i parametri di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p. In tal senso la situazione processuale testé descritta differisce profondamente dall'ipotesi in cui il motivo di inefficacia della misura cautelare sia legato (come nel caso dell'art. 294 c.p.p.) allo sviluppo “necessario” del procedimento cautelare “principale” (intendendosi per tale quello svolto innanzi al g.i.p.); qui infatti (e fermo restando il limite della intervenuta trasmissione degli atti al giudice del dibattimento) l'efficacia retroattiva di pronunzie della Corte costituzionale (sent. n. 77/1997) è dipesa dalla verifica della esistenza di uno “spazio procedimentale” (i 5 giorni dalla esecuzione) in cui è effettivamente maturata l'omissione di un adempimento obbligatorio (con relativa rilevabilità “postuma”).

Le due situazioni non possono compararsi, atteso che nel caso dell'art. 309 c.p.p. l'eventuale motivo di inefficacia risulta essere del tutto “interno” allo sviluppo dello specifico *sub*-procedimento di controllo, che essendosi concluso con un successivo provvedimento decisorio, non lascia spazio a sopravvenute doglianze, salvo il caso di avvenuta prospettazione di specifico motivo, ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 311 c.p.p. Dunque, per tutto quanto sinora esposto, e prescindendo dalla adesione (pur controversa) al contenuto della sentenza n. 232/1998 Corte costituzionale, ad avviso di questa Corte la deducibilità del motivo di inefficacia della misura in atto è da ritenersi preclusa».

Con l'atto di appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p., la difesa lamenta che il giudice del dibattimento, nel rigettare l'istanza, erroneamente ha ritenuto preclusa la questione dedotta: «... L'ordinanza impugnata va censurata. Il provvedimento della Corte di Assise, infatti, non è ancorato ad elementi logico-giuridici idonei ad integrare valida motivazione. Vorrà il tribunale rilevare che la difesa aveva richiesto declaratoria di inefficacia della misura cautelare per violazione del combinato disposto di cui all'art. 309 c.p.p. nn. 5 e 10.

In particolare, la richiesta era confortata dalla sentenza della Consulta n. 232/1998. Tale sentenza, nel chiarire il significato letterale del citato articolo e nel richiamare all'ossequio dei termini ivi previsti, aveva specificato che il significato attribuito alla norma spiegava i suoi effetti a far data dalla introduzione della stessa, ossia dal 1995.

La Corte di Assise sostanzialmente rigettava l'istanza attraverso il richiamo a “situazioni esaurite”, ossia attraverso la ritenuta cristallizzazione dell'ordinanza quale provvedimento conclusivo di un *sub*-procedimento, in quanto tale non più impugnabile. Tale presupposto fattuale impediva, per il giudice, l'applicazione della sentenza al caso di specie, pur in costanza di una efficacia retroattiva della sentenza della Corte delle leggi.

Nel provvedimento inoltre veniva evidenziata la sostanziale differenza da ipotesi analoghe sulle quali pure era intervenuta la Consulta ed in particolare dalla sentenza n. 77/1997. Preliminare alla valutazione dei motivi di gravame è la dovuta considerazione della natura dei provvedimenti, ivi comprese le ordinanze del tribunale per il riesame, decisorie in materia *de libertate*. È pacifico che una ordinanza non impugnata diventi definitiva decorso infruttuosamente il termine per la proposizione del gravame.

Tuttavia i provvedimenti *de libertate* sono caratterizzati da una definitività particolare in quanto riconducibili alla categoria dei provvedimenti sottoposti alla clausola *rebus sic stantibus*, nel senso che è consentito un costante adeguamento del diritto alla libertà alla evoluzione della situazione di diritto sostanziale e processuale, le cui

modifiche, pertanto, consentono di rivedere lo *status detentionis*. (Cass. Sez. I, 21 aprile 1993, n. 1197). Ebbene non v'è dubbio che la sentenza 232/1998 abbia inciso su una situazione di diritto processuale, sia pure a livello di chiarificazione della portata della norma (retroattivamente), ed abbia riaperto una pretesa che poteva trovare accoglimento mediante istanza alla Corte di Assise di S. Maria C.V. che in questa fase è giudice della misura cautelare, né alcuna "situazione esaurita" può ravvisarsi a sostegno dell'ordinanza. Quanto esposto vale a confutare il provvedimento di rigetto.

Nemmeno pare condivisibile il citato riferimento alla sentenza n. 77/1997 ed all'art. 294 c.p.p., riferimento avente lo scopo di evidenziare differenze sostanziali con l'ipotesi di cui all'art. 309 c.p.p. così come interpretato dalla Consulta e di giustificare il perché nella prima ipotesi sia pacifica la retroattività della sentenza della Consulta e sia applicabile anche a situazioni che è lecito definire "esaurite" mentre nel caso di specie tale attività sia preclusa. Infatti non è dato comprendere quale sia il diverso dato ontologico che secondo la Corte di Assise presiede alle due ipotesi né, per le considerazioni suesposte, quale sia la norma giuridica o il sostrato che differenzia lo "spazio procedimentale" di cui all'art. 294 c.p.p. dallo spazio procedimentale di cui all'art. 309 c.p.p., n. 5.

Peraltro entrambe le violazioni risultano, previo intervento della Corte costituzionale, sanzionate a pena di inefficacia della misura. Va, infine, osservato che indiscutibile appare la valenza della sentenza n. 232/1998. La Corte pur pronunciandosi limitatamente ad una questione ha chiarito quello che è l'unico significato attribuibile alla norma di cui all'art. 309 c.p.p. ed in tal senso non può sommariamente liquidarsi tale provvedimento quale "interpretativo"... ».

2. — Nel caso in esame, ad avviso del collegio, non si è formata sulla specifica questione una preclusione per il solo fatto che sia divenuta definitiva l'ordinanza del tribunale ex art. 309 confermativa del provvedimento restrittivo. Ciò sia perché, in materia di misure cautelari, un limitato effetto preclusivo si verifica unicamente in relazione alle questioni effettivamente dedotte e non anche in relazione a quelle deducibili con il mezzo d'impugnazione previsto dalla legge (ss.uu. n.11/1994, Buffa); sia, e a maggior ragione, perché le questioni di inefficacia della misura cautelare, anche in relazione alle cause che si verifichino nel corso della procedura incidentale di riesame secondo le previsioni del comma 10 dell'art. 309, non possono o, secondo alcuni, non devono necessariamente essere dedotte con la richiesta di riesame, poiché il mezzo previsto dalla legge è l'istanza al giudice del procedimento principale ai sensi dell'art. 306 (v.: ss.uu. 20 luglio 1995, Galletto; ss.uu. 3 luglio 1996, Moni; Cass., sez. I, n. 1807/1997, Cappuccio; per le misure cautelari reali v. Cass., sez. II, n. 35141/1997, Cacchioni).

Sul punto non può condividersi l'opinione della Corte di Assise, secondo cui «il tribunale del riesame decide "nel merito" solo in quanto non rilevi preliminarmente questioni di nullità del suo procedimento o di efficacia della misura cautelare oggetto di controllo» e «ciò comporta che la decisione di "conferma della misura in atto" inevitabilmente contiene (anche se per implicito) una valutazione circa gli aspetti di cui in precedenza, idonea ad assumere i connotati della irrevocabilità, se non impugnata».

Ed invero — premesso che la tardiva trasmissione al c.d. tribunale della libertà, da parte dell'autorità procedente, degli atti necessari al giudizio di riesame non comporta alcuna nullità della procedura ex art. 309 — va osservato che il tribunale del riesame, quand'anche rilevi, di ufficio o su eccezione della parte interessata, la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza coercitiva ex art. 309, commi 5 e 10, c.p.p. (ed è controverso, come si è accennato, se possa dichiararla o se invece debba rimettere la questione al giudice del procedimento principale, competente ex art. 306, ma il tema non può essere qui approfondito), non è affatto esonerato dalla pronuncia sul merito della richiesta di riesame, la cui ammissibilità, almeno nel caso delle misure custodiali, persiste persino nel caso in cui sopravvenga l'effettiva liberazione dell'indagato (cfr. Cass., sez. I, n. 4867/1997, De Luca; ss.uu., 20 dicembre 1993, Stabulum ed altro; ss.uu. 8 novembre 1993, Durante).

Non può quindi ritenersi che l'ordinanza del tribunale del riesame confermativa del provvedimento restrittivo precluda la proposizione della questione di inefficacia della misura cautelare ex art. 309, commi 5 e 10, quando tale questione non sia stata oggetto di specifico esame.

Nel caso di specie non risulta che la questione fosse stata in precedenza sollevata nell'ambito della procedura di riesame o con separata istanza ai sensi dell'art. 306. Ciò, anzi, deve escludersi, considerato che l'istanza è stata proposta a seguito ed in relazione alla sentenza della Corte costituzionale intervenuta il 22 giugno 1998.

Deve altresì escludersi che la prospettata questione d'inefficacia dell'ordinanza coercitiva sia preclusa per il tempo decorso o per lo stato del procedimento, passato dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio di primo grado; ciò perché nel caso di specie l'inefficacia, così come dedotta dalla difesa, non dipende da una nullità del procedimento suscettibile di sanatoria, come nell'ipotesi dell'interrogatorio nullo per omesso avviso al difensore, in cui la mancata deduzione della nullità nel termine di cui all'art. 181/2 esclude che possa pervenirsi alla declaratoria d'inefficacia della misura coercitiva ai sensi degli artt. 302 e 294.

Pertanto, l'istanza difensiva è da ritenersi pienamente ammissibile.

3. — Dal registro impugnazioni misure cautelari tenuto dalla cancelleria di questo tribunale risulta (v. estratto acquisito al fascicolo) che la richiesta di riesame nell'interesse di Caterino Mario avverso l'ordinanza coercitiva 25 novembre 1995 fu depositata il 22 dicembre 1995 ed iscritta al n. 6612/1995 e che gli atti necessari per la decisione pervennero al tribunale il 30 dicembre 1995 (o, più precisamente, in tale data pervenne comunicazione — da ritenersi equipollente: cfr. Cass., sez. V, n. 4696 del 27 gennaio 1997, ud. 30 ottobre 1996, Pepe; Cass., sez. I, n. 6954 del 17 marzo 1997, ud. 19 dicembre 1996, Cipolletta e altro; Cass., sez. I, n. 278 del 5 marzo 1997, ud. 17 gennaio 1997, Abate — che gli atti erano gli stessi già in precedenza trasmessi per analoga procedura relativa a coindagato).

In punto di fatto, quindi, la questione è nei termini indicati dalla difesa, poiché dalla presentazione della richiesta di riesame (22 dicembre 1995) all'arrivo degli atti (o, più precisamente, della detta comunicazione equipollente: 30 dicembre 1995) si contano otto giorni.

4. — L'art. 309 c.p.p., come modificato dall'art. 16 della legge n. 332 dell'8 agosto 1995, prevede che, a seguito della presentazione della richiesta di riesame dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva, «il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti ...» (comma 5) e «se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 ... l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia» (comma 10).

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'autorità giudiziaria procedente deve trasmettere gli atti al tribunale del riesame, a pena di inefficacia dell'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva, decorre dal giorno in cui all'autorità procedente perviene l'avviso spedito a cura del presidente del tribunale, e non già dal momento in cui è presentata la richiesta di riesame, e ha osservato che una diversa interpretazione non solo contrasta con la lettera della norma ma condurrebbe alla illogica conseguenza di far dipendere la perdita di efficacia della misura cautelare da un termine collegato a un fatto giuridico ignoto a chi è tenuto all'osservanza del termine (Cass., sez. VI, n. 24/1998, De Matteis; nello stesso senso già Cass., sez. II, n. 5143/1996, Iurilli ed altri). Si è osservato che l'espressione «dare avviso» ha l'inequivoco significato di portare a conoscenza del soggetto destinatario l'atto trasmesso, gli effetti del quale non possono prodursi se non dal momento dell'avvenuta ricezione del medesimo, per cui il termine non decorre dal giorno di trasmissione dell'avviso, ma solo da quello in cui l'avviso del tribunale del riesame perviene all'autorità procedente (ss.uu. n. 10/1998, Savino).

Nello stesso senso si è ritenuto che, quando gli atti del procedimento siano stati nel frattempo trasmessi ad altro ufficio giudiziario, il termine per la trasmissione degli atti decorre dal momento in cui l'avviso del tribunale del riesame perviene all'autorità giudiziaria che dispone degli atti (Cass., sez. VI, n. 1720/1997, Pugliese).

Si è poi rilevato che l'inottemperanza da parte del presidente del tribunale del riesame all'obbligo di avvisare «immediatamente» il giudice che procede della avvenuta presentazione della richiesta di riesame, è priva di sanzione processuale e, proprio poiché non è prevista alcuna sanzione processuale alla non «immediata» trasmissione dell'avviso, dall'eventuale ritardo in tale adempimento non può derivare la perdita di efficacia della misura cautelare (Cass., sez. II, n. 889/1996, Todisco; Cass., sez. I, n. 3677/1996, Causo).

5. — Investita dalla Corte di cassazione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non è prevista la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva in caso di non immediato avviso della presentazione della richiesta di riesame all'autorità giudiziaria procedente (ordinanza Cass., sez. I, 9 giugno 1997, Morrone ed altri, in *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 15 ottobre 1997, prima serie speciale, n. 674), la Corte costituzionale con sentenza n. 232/1998 ha ritenuto: che «l'immediato avviso che della presentazione della richiesta [di riesame; n.d.e.] deve essere dato, a cura del presidente del tribunale del riesame, all'autorità procedente, perché essa provveda alla trasmissione degli atti, non costituisce ... adempimento dotato di una sua autonoma funzione processuale, ma è solo la condizione materiale, per dir così, affinché l'autorità procedente, che degli atti dispone, possa adempiere all'obbligo di trasmetterli»; che «libera essendo la forma dell'avviso, e semplice essendone il contenuto ... e poiché esso si configura non come un atto singolarmente imputabile al presidente e da lui sottoscritto, ma come un adempimento materiale dell'ufficio, che il presidente deve solo "curare" sia compiuto, non vi è nessun ostacolo giuridico a che l'avviso venga di norma inoltrato nello stesso contesto temporale in cui perviene la richiesta, facendo così coincidere il momento dell'avviso con quello della richiesta stessa»; che «la prescrizione secondo cui l'avviso deve essere

“immediato” significa, appunto, che l'eventuale intervallo temporale fra la presentazione della richiesta e l'avviso dell'avvenuta presentazione non assume rilievo giuridico»; che «se è così, deve ulteriormente concludersi che il termine perentorio per la trasmissione degli atti, assistito dalla sanzione processuale della decadenza della misura, non decorre da un evento, come la ricezione dell'avviso da parte dell'autorità procedente, che non ha ... giuridica autonomia, ma decorre dal giorno stesso della presentazione della richiesta» o, trattandosi di richiesta presentata con le forme di cui all'art. 582/2 e 583/1, da quello «in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del riesame»; che «dal punto di vista testuale, anche se il giorno “successivo” cui la disposizione [di cui al comma 5 dell'art. 309; n.d.e.] continua a riferirsi si intenda come quello immediatamente seguente al giorno di ricezione dell'avviso da parte dell'autorità procedente ... nulla vieta invece di considerare che il “quinto giorno”, entro il quale devono “comunque” essere trasmessi gli atti, a pena di decadenza della misura ... sia il quinto giorno successivo alla presentazione ... della richiesta di riesame, potendosi ritenere implicito il riferimento proprio a quell'atto (la richiesta) al quale invariabilmente alludono i commi dell'art. 309 precedenti a quello in esame».

In tali sensi la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione.

6. — La soluzione interpretativa adottata dalla Corte costituzionale comporta, dunque, la seguente lettura della norma di cui al comma 5 dell'art. 309: «il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso, e comunque non oltre il quinto giorno successivo alla presentazione della richiesta di riesame, trasmette al tribunale gli atti ...».

Vi sarebbero, cioè, due termini per la trasmissione degli atti, da parte dell'autorità procedente, al tribunale del riesame: l'uno, di un giorno, il cui *dies a quo* è quello della ricezione dell'avviso della avvenuta presentazione della richiesta di riesame; l'altro, di cinque giorni, il cui *dies a quo* è quello della presentazione della richiesta di riesame.

Ora — poiché il comma 10 dell'art. 309 testualmente prevede che l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia «se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 ...» e poiché ben possono darsi, per il medesimo adempimento, due termini perentori collegati a fatti giuridici diversi (l'uno collegato alla ricezione dell'avviso della avvenuta presentazione della richiesta di riesame e, dunque, alla sua conoscenza da parte dell'autorità procedente; l'altro al mero decorso di cinque giorni dalla presentazione della richiesta di riesame) ed aventi significato e funzione differenti (l'uno di sanzione del colpevole ritardo dell'autorità procedente; l'altro di tutela oggettiva della libertà personale e, in particolare, del diritto della persona sottoposta a misura coercitiva ad ottenere in tempi brevi una verifica, in contraddittorio, della sussistenza dei presupposti della misura) — ne conseguirebbe che anche l'inosservanza del termine del giorno successivo alla ricezione dell'avviso comporta la caducazione della misura cautelare.

Tale conclusione, che costituisce corollario della interpretazione adottata dalla Corte costituzionale, risulta tuttavia in palese contrasto con la volontà del legislatore, come riconosciuta dalla stessa Corte nella sentenza 232/1998, laddove con riferimento alla novella 332/1995 afferma che «... il termine per la trasmissione degli atti, originariamente fissato nel “giorno successivo”, è stato portato a “non oltre il quinto giorno” ... evidentemente considerando che, atteso il carattere perentorio ora attribuito al termine medesimo, esso dovesse essere ragionevolmente allungato per tener conto delle eventuali difficoltà degli uffici nell'adempire subito all'obbligo di trasmissione degli atti...» (invece, considerando per entrambi i termini — quello del giorno successivo e quello del quinto giorno — quale *dies a quo* quello della ricezione, da parte dell'a.g. procedente, dell'avviso della avvenuta presentazione della richiesta di riesame, può ritenersi che il riferimento a più termini contenuto nel comma 10 sia frutto di una difettosa formulazione della norma e che — non potendo certamente darsi, per il medesimo adempimento, due termini perentori con lo stesso *dies a quo* — l'unico termine assistito dalla sanzione della perdita di efficacia della misura sia, in realtà, quello del quinto giorno, mentre quello del giorno successivo assume rilievo soltanto ai fini disciplinari).

A parte ciò, pare al collegio che, nella norma di cui al comma 5 dell'art. 309, il senso fatto palese dal significato proprio delle parole e dalla loro connessione è che il giorno successivo e il quinto giorno siano riferiti al medesimo dato temporale e che tale momento altro non possa essere se non quello dell'avviso menzionato nella proposizione normativa immediatamente precedente. Anche sul piano logico, pare al collegio che, trattandosi del termine entro il quale l'autorità procedente deve trasmettere gli atti necessari alla decisione sulla richiesta di

riesame dell'ordinanza coercitiva, tale termine non possa decorrere che dal momento della conoscenza, da parte dell'autorità procedente (che degli atti ha la materiale disponibilità), dell'avvenuta presentazione della richiesta di riesame.

D'altro canto, se il legislatore avesse inteso sanzionare il ritardo del tribunale del riesame nel dare avviso all'autorità procedente dell'avvenuta presentazione della richiesta di riesame, lo avrebbe fatto espressamente, prevedendo, ad esempio, che l'inosservanza dell'obbligo di immediato avviso, decorso un certo numero di ore o un giorno, comporta l'inefficacia della misura coercitiva.

Orbene, poiché «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore», il collegio ritiene di doversi discostare dalla soluzione interpretativa, pur così autorevolmente indicata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 232/1998 e sebbene essa sia ispirata dal lodevole intento di superare il rischio che resti vanificata la garanzia apprestata dal legislatore con la novella 332/1995 (che ha previsto il carattere perentorio del termine per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame) e soddisfare così l'esigenza che alla verifica giudiziale, in contraddittorio, dei presupposti della misura coercitiva si pervenga effettivamente in tempi brevi, in attuazione del principio costituzionale di tutela della libertà personale nonché delle norme di cui all'art. 5/4 della convenzione europea firmata a Roma il 4 novembre 1950 e all'art. 9/4 del patto internazionale di New York del 19 dicembre 1966.

7. — Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ripetutamente affermato che, sebbene la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non sia munita di efficacia *erga omnes*, facendo essa sorgere un vincolo solo nel giudizio *a quo*, non si può mai giungere a sostenere che per gli altri giudici la decisione della Corte costituzionale sia da ritenersi *inutiliter data*. Sicché il giudice che, in un diverso giudizio, intenda discostarsi dall'interpretazione proposta nella sentenza della Corte costituzionale non ha altra alternativa che quella di sollevare ulteriormente la questione di legittimità, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione (ss.uu. 930/1996, Clarke, e 21/1998, Gallieri).

Il collegio, uniformandosi a tale principio, ritiene di dover sollevare nuovamente la questione di legittimità dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p. per le medesime ragioni già disattese dalla Corte costituzionale, all'uopo richiamando e facendo proprie le motivazioni dell'ordinanza della Corte di cassazione, sez. I, 9 giugno 1997, Morrone ed altri (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 15 ottobre 1997, prima serie speciale, n. 674).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non è prevista la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva in caso di non immediato avviso della presentazione della richiesta di riesame all'autorità giudiziaria procedente»;

Sospende il procedimento in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'appellante, ai suoi difensori, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli, addì 15 dicembre 1998

Il presidente est.: GUGLIELMO

I giudici: LOPIANO - DANIELE

N. 293

*Ordinanza emessa il 23 novembre 1998 dal tribunale, sezione per il riesame di Napoli
sull'istanza proposta da Schiavone Walter*

Processo penale - Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Durata massima - Limite complessivo e limite di fase - Ipotesi di decorrenza *ex novo* dei termini in seguito a regressione del procedimento o rinvio ad altro giudice - Perdita di efficacia della misura solo nel caso di superamento del termine di durata complessivo e non anche nel caso di superamento del doppio del termine di fase - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei casi di sospensione dei termini di custodia di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen.

(C.P.P. 1988, art. 303, comma 4).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza;

Su appello proposto nell'interesse di Schiavone Walter avverso ordinanza 7 agosto 1998 della Corte di Assise di S. Maria C. V., sezione feriale, con la quale veniva rigettata istanza di scarcerazione per scadenza, nella fase delle indagini preliminari, del termine massimo della custodia cautelare;

O S S E R V A

1. — Come risulta dalla «posizione giuridica dettagliata» acquisita in data 13 novembre 1998, Schiavone Walter è sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 6 febbraio 1996 (e non dal 15 marzo 1996 come si legge nell'ordinanza appellata e nell'atto di appello) per reato di associazione mafiosa ed altro in forza di ordinanza 25 novembre 1995 emessa dal g.i.p. del tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento c.d. Spartacus. In data 8 novembre 1996 fu rinviato a giudizio avanti alla Corte di Assise di Napoli, la quale, però, con sentenza 22 ottobre 1997, dichiarò la propria incompetenza per territorio e rimise gli atti al p.m. della D.D.A. di Napoli perché promuovesse l'azione penale avanti alla Corte di Assise di S. Maria C. V. — A tanto il p.m. ha poi provveduto e in data 4 aprile 1998 è stato emesso dal g.i.p. nuovo decreto di rinvio a giudizio.

La difesa ha formulato istanza di scarcerazione invocando l'applicazione del principio affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 292/1998 e, con l'appello proposto ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento di rigetto della Corte di Assise di S. Maria C. V., deduce: «L'istanza originaria trova fondamento nella sentenza della Corte costituzionale n. 292/1998.

Orbene la fattispecie sottoposta al vaglio della Corte delle leggi riguardava la regressione del processo al Pubblico Ministero a seguito di sentenza di incompetenza per territorio, ovvero identica al caso in esame. Con sentenza interpretativa di rigetto la Corte ha stabilito che "... il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia anche se quei termini sono stati sospesi, prorogati o — per stare al caso che qui interessa — sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito di regressione del processo. Interpretazione, questa, d'altra parte aderente alla *ratio del favor* che ha ispirato il legislatore del 1995 ad un effettivo recupero della scelta di introdurre uno sbarramento finale ragguagliato comunque alla durata dei termini di fase comunque modulata ...".

La prima censura che deve portarsi al giudice del rigetto riguarda l'affermazione secondo la quale la pronuncia interpretativa di rigetto della Corte costituzionale è "... priva di efficacia generale ed insuscettibile di creare vincoli per il giudice, trovando spazio esclusivamente nel processo in cui è stata sollevata la questione...". Una pronuncia della Corte costituzionale, ancorché interpretativa di rigetto, proprio in quanto interpretativa delle norme sulle quali è stata chiamata a stabilirne la conformità con la Carta costituzionale, non può essere ridotta al singolo caso, dispiegandosi in una interpretazione della norma di carattere generale ed onnivale. Quanto al merito la difesa ritiene che il giudice *a quo* non abbia colto lo spessore della sentenza della Corte costituzionale emessa in relazione all'art. 303 comma 2 c.p.p. allorquando afferma che la difesa "... ha pertanto cumulato i periodi di detenzione carceraria riferibili alla fase delle indagini preliminari con i periodi di detenzione riferibili

alla successiva fase di primo grado apertasi con il decreto di rinvio a giudizio dell'8 novembre 1996 e conclusasi con la sentenza di incompetenza del 22 ottobre 1997 della Corte di Assise di Napoli... e che un nuovo termine di durata massima di custodia cautelare è cominciato a decorrere solo a seguito della regressione del giudizio ...".

In altri termini il giudice *a quo* ha ricalcato quanto già affermato dall'Avvocatura dello Stato intervenuta nel giudizio, secondo la quale il periodo ricompreso fra il primo decreto che disponeva il giudizio e la sentenza di incompetenza fosse da considerarsi *tamquam non esset*. Viceversa proprio di questo tema si è occupata la sentenza citata, ritenendo che, comunque modulati, i termini massimi di custodia cautelare per la singola fase non possono superare il disposto dell'art. 304 comma 6 c.p.p.

Del resto, per definitiva chiarezza occorre soffermarsi su un elementare concetto: ai sensi dell'art. 297 comma 1 c.p.p. gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo. Tale concetto viene ripreso dall'art. 303 comma 1 allorquando afferma che "La custodia cautelare perde efficacia quando dall'inizio della sua esecuzione...".

Partendo da questo elementare presupposto, e rileggendo la sentenza della Corte costituzionale secondo la quale comunque i termini di durata massima non possono superare il doppio previsto dalla singola fase processuale, anche nelle ipotesi di cui all'art. 303 comma 2 c.p.p. non v'è dubbio che il *dies a quo* dal quale operare il computo dei termini è quello dell'inizio della detenzione; e non v'è dubbio che il più volte citato avverbio comunque nella stesura della motivazione vale a sgomberare ogni dubbio sulla possibilità di zone d'ombra o scovre da computo ai fini del termine massimo non solo complessivo ma anche di fase.

Invero la sentenza a riprova di quanto sopra detto parla di termini massimi di custodia cautelare da computarsi cioè dall'inizio dell'arresto o della cattura; né pone distinguo od opera computi frazionati, insistendo, viceversa, come già detto, sul termine comunque, al fine di saldare i periodi senza soluzione di continuità dal momento dell'inizio della custodia. Del resto è lo stesso estensore che con estrema chiarezza afferma da un canto che "... il limite del doppio dei termini di fase ... aderisce ... alla funzione che la norma è chiamata a svolgere: individuare il limite estremo, superato il quale il permanere dello stato coercitivo si presuppone essere sproporzionato in quanto eccedente gli stessi limiti di tollerabilità del sistema". Dall'altro che "... la portata del richiamo è di essenziale rilievo ai fini della corretta interpretazione della norma ... i commi 2 e 3 non attengono alla durata in sé ma alla decorrenza *ex novo* dei termini.

Ciò sta a significare che se fosse valido il ragionamento del giudice *a quo* (e del nostro giudice *a quo*) sarebbe bastato per il legislatore richiamare il comma 1 dell'art. 303 ...". Ed infine afferma che una diversa e restrittiva interpretazione finirebbe con il porgere il fianco — quella sì — a profili di incostituzionalità in quanto confligente con la "stessa logica dell'art. 13 della Carta fondamentale, la quale impone di individuare, fra più interpretazioni, quella che riduca al minimo sacrificio per la libertà personale". È difatti evidente, che un diverso ragionamento comporterebbe profili di incostituzionalità fra l'art. 303, comma 2 c.p.p. ed, ad esempio, l'art. 297, comma 3 c.p.p., nonché, come giustamente stigmatizza l'estensore della sentenza, fra chi, adottando una condotta ostruzionistica, pur provocando la sospensione a norma dell'art. 304 comma 1 lettera a) potrebbe comunque beneficiare del limite massimo di cui all'art. 304, comma 6; e chi, *non imputet sibi*, dovesse subire, per la regressione del processo, gli effetti dell'art. 303, comma 2 senza limiti temporali prefissati.

Sarebbe — come chiosa la sentenza — un paradosso. Ne discende che ai sensi degli artt. 297, 303 e 304 c.p.p. la durata massima della custodia cautelare dell'appellante per la pregressa fase processuale risulta maturata, essendo stato lo stesso tratto in arresto come riportato esattamente dall'ordinanza di rigetto in data 15 marzo 1996 e definitivamente rinviato a giudizio con decreto del 4 aprile 1998».

2 — Non vi è dubbio che nel caso in esame, a seguito della sentenza di incompetenza pronunciata dalla Corte di Assise di Napoli, si è verificata la regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari e la nuova decorrenza del termine della custodia cautelare relativo a tale fase, secondo quanto previsto dall'art. 303/2 c.p.p. — La norma citata dispone, infatti, che «nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento».

La previsione dell'art. 303/2 era stata più volte oggetto di questioni di incostituzionalità, sempre ritenute manifestamente infondate dalla Corte di cassazione. Si era affermato, in particolare: che la norma, nel parificare, agli effetti dell'allungamento del termine di fase, la regressione del procedimento per nullità (anche nel caso di gravi vizi di costituzione delle parti) alle altre ipotesi di regressione stabilite dalla legge, non contrasta con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza (art. 3 Cost.), poiché essa intende in ogni caso bilanciare le conseguenze negative del riprendere *ex novo* l'iter processuale con il permanere delle esigenze cautelari, consentendo l'allunga-

mento del termine di fase, ma comunque entro il termine di durata complessiva della custodia stabilito dall'art. 303/4 (Cass., sez. VI n. 915/1993, Esposito); che non sussiste violazione dell'art. 13, ultimo comma, Cost., in quanto la norma costituzionale impone che la legge ordinaria stabilisca, per il completamento dell'intero procedimento, il limite massimo alla carcerazione preventiva, ma non esige anche che sia fissato altro limite parziale interno a ciascuna fase del procedimento stesso (Cass., sez. VI, n. 3525/1993, Massidda); che non sussiste violazione degli artt. 13 e 24 della Costituzione perché, da un lato, è comunque previsto un tetto massimo della custodia cautelare, conformemente a quanto dispone l'art. 13 Cost., che riserva alla discrezionalità del legislatore ordinario i casi e i modi della detenzione e, in genere, di ogni forma di restrizione della libertà personale e, dall'altro, non può farsi commistione tra il diritto di difesa inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, che consente di eccepire una nullità, e i riflessi che il suo esercizio può avere in materia di libertà, essendo rimessa alla discrezionalità difensiva la valutazione della convenienza di esercitare, o meno, una certa facoltà, anche per le implicazioni, le conseguenze e le interferenze di fatto in ogni direzione (Cass., sez. I, n. 421/1994, Gigliotti ed altri; Cass., sez. I, n. 1431/1996, Affuso, ha poi escluso la sussistenza di una violazione dell'art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto alla direttiva n. 61 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987 n. 81).

Peraltro, con ordinanza 22 novembre 1996 il tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice di appello *de libertate*, rilevava di ufficio «questione di costituzionalità dell'art. 303/4 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 di detto art. 303».

Nel caso che dava occasione alla questione vi erano state due successive regressioni del procedimento nella fase delle indagini preliminari, a seguito di sentenze di incompetenza, e la Difesa istante aveva invocato l'applicazione dell'art. 304/6, rilevando che dalla data dell'arresto degli imputati alla data dell'ultimo rinvio a giudizio era decorso un periodo di tempo superiore al doppio del termine di fase. Il g.i.p., competente a decidere, aveva rigettato la richiesta di scarcerazione sul rilievo che la situazione degli imputati era disciplinata unicamente dai commi 2 e 4 dell'art. 303 e non anche dall'art. 304. Con l'atto di appello la difesa aveva riproposto la questione al tribunale e nella discussione aveva poi, in via subordinata, denunciato l'illegittimità costituzionale dell'art. 304/6 in quanto applicabile al solo caso di sospensione dei termini e non anche ai casi di regressione, con conseguente irragionevole disparità di trattamento.

Il tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza di rimessione rilevava che la questione era mal posta dalla difesa, poiché la fattispecie del regresso «è disciplinata dalle norme contenute nell'art. 303 c.p.p., e non da quelle contenute nell'art. 304 c.p.p. ogni riferimento all'art. 304 c.p.p. è ... inconferente, poiché disciplina situazioni affatto differenti attiene all'istituto della sospensione del termine di custodia cautelare ed ai suoi limiti cronologici».

Peraltro, anche il tribunale riteneva irragionevole la disparità di disciplina tra istituti — quali appunto la sospensione dei termini e la interruzione dovuta a regressione o rinvio del procedimento — che presentano una «sostanziale omogeneità» in quanto «entrambi rappresentano degli accidenti che si verificano nel cammino del procedimento, perlopiù indipendenti dalla volontà dell'imputato»; pertanto sollevava la questione di costituzionalità nei termini sopra riportati (v. ord. 22 novembre 1996 trib. Reggio Calabria, Ardizzone ed altro in *Gazzetta Ufficiale* n. 45/1997, prima serie speciale, n. 756).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 292/1998 ha dichiarato la questione non fondata, affermando in motivazione che — contrariamente a quanto ritenuto dal giudice *a quo* — «il superamento di un periodo di custodia pari al doppio del termine stabilito per la fase presa in considerazione, determina la perdita di efficacia della custodia anche se quei termini ... sono cominciati a decorrere nuovamente a seguito della regressione del processo». La Corte, infatti, ha ritenuto che il «limite finale» di durata della custodia cautelare nelle singole fasi, fissato dall'art. 304/6 nel doppio del termine di fase, trovi applicazione non solo nei casi di sospensione dei termini, come sembrerebbe indicare la collocazione della norma, ma anche in quelli di proroga o di interruzione determinata da regressione o rinvio del procedimento ad altro giudice.

3. — Contrariamente a quanto sostiene la difesa appellante, la soluzione interpretativa adottata dalla Corte costituzionale non è giuridicamente vincolante nel presente procedimento.

Le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale non sono infatti munite dell'efficacia *erga omnes* propria delle decisioni con le quali viene dichiarata l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge, per cui assumono il valore di mero precedente, certamente autorevole, ma non vincolante per il giudice (ss.uu. 930/1996, Clarke, e 21/1998, Gallieri).

Nel caso della sentenza n. 292/1998, la soluzione interpretativa — ispirata dall'intento di superare la denunciata irragionevole disparità di disciplina tra i casi di sospensione dei termini di custodia e quelli di interruzione dovuta a regresso o rinvio del procedimento — finisce per creare una omogeneità di disciplina tra tali casi, nei

quali l'allungamento della durata della custodia è per lo più indipendente dalla volontà dell'imputato, e quello della evasione, nel quale l'allungamento deriva invece dal comportamento dell'imputato, per di più penalmente illecito. Nella sentenza n. 292/1998, in verità, non vi è menzione del caso di evasione dell'imputato, ma anch'esso rientra tra i «fenomeni che comunque possono interferire con la disciplina dei termini di fase», ai quali tutti si riferirebbe il «limite finale» di cui all'art. 304/6, e, d'altro canto, l'art. 303/3 è espressamente richiamato dall'art. 304/6.

Anche prescindendo da tale rilievo, il Collegio ritiene di doversi discostare dalla soluzione interpretativa, pur così autorevolmente indicata, per ragioni che attengono alla origine e alla ragione della norma di cui all'art. 304/3 alla sua collocazione e, soprattutto, alla sua letterale formulazione.

Invero, l'esigenza di introdurre un «limite finale» di durata della custodia cautelare è stata avvertita dal legislatore proprio in relazione all'istituto della sospensione dei termini, che nelle sue concrete applicazioni avrebbe potuto determinare la quiescenza *sine die* del decorso dei termini. Il «limite finale» è stato originariamente introdotto per la durata complessiva della custodia cautelare (art. 272/9 c.p.p. abrogato; art. 304/4 nuovo c.p.p. nel testo vigente anteriormente alla legge n. 532/1995) e la sua collocazione (subito dopo le norme sulla sospensione dei termini e nel nuovo codice proprio nell'articolo intitolato alla sospensione) rende chiara l'intenzione del legislatore nel senso sopra indicato.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 532/1995, non pare fosse, in realtà, neppure ipotizzabile l'applicazione del «limite finale» ai casi del regresso o del rinvio del procedimento (salvo quando — beninteso — dopo tali vicende fosse intervenuta anche la sospensione dei termini): infatti, nel codice abrogato l'irragionevole prolungamento della custodia nei casi di regressione o rinvio del procedimento, disciplinati dal comma 5 dell'art. 272, era assicurato dalla specifica previsione del comma 6 dello stesso articolo che fissava limiti massimi di durata complessiva della custodia inferiori al «limite finale» di cui al comma 9; nel nuovo codice, anteriormente alla legge n. 532/1995, i termini di durata complessiva della custodia previsti dall'art. 303/4 — applicabili nei casi di regressione o rinvio del procedimento — risultavano sempre inferiori al «limite finale» di cui all'art. 304/4.

Cade, quindi, l'argomento «storico» prospettato per sostenere che il «limite finale» abbia portata non circoscritta ai casi di sospensione dei termini.

L'art. 15/1 della legge n. 532/1995, nel riformulare il testo dell'art. 304, ha introdotto un «limite finali» di durata della custodia anche per le singole fasi (il doppio dei termini di fase) e ha più favorevolmente disciplinato il «limite finale» di durata complessiva della custodia, prevedendo che questa non può superare i termini di cui all'art. 303/4 aumentati della metà e richiamando comunque il previgente «limite» (due terzi del massimo della pena temporanea), da applicarsi però solo se più favorevole.

Che tali previsioni riguardino unicamente i casi di sospensione dei termini della custodia si dovrebbe desumere dalla scelta del legislatore di tener ferma la collocazione della norma nell'articolo dedicato appunto alla sospensione. Nè pare che, l'uso dell'avverbio «comunque» nell'art. 304/6 confermi l'ipotesi che i «limiti finali» siano riferiti a tutti i fenomeni che possono interferire con la disciplina dei termini, e perciò anche ai casi di proroga dei termini e regressione del procedimento. Ben può ritenersi, infatti, che l'avverbio valga invece a sottolineare la correlazione tra la norma sui «limiti finali» e tutte le varie ipotesi di sospensione dei termini previste nei cinque commi che precedono, nel senso cioè che i limiti operano quale che sia la causa della sospensione.

Ma vi è una ragione ulteriore e decisiva che induce a escludere che il «limite finale» di cui all'art. 304/6 sia riferibile ai casi di regressione o rinvio del procedimento.

Occorre infatti considerare che l'art. 304/6, come sostituito dall'art. 15/1 della legge n. 332/1995, fissa il «limite finale» relativo alla fase disponendo che «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, commi 1, 2 e 3». La norma, dunque, richiama espressamente i casi di regressione o rinvio del procedimento e il caso di evasione, nei quali i termini decorrono *ex novo*, e la previsione risulta perfettamente giustificata anche per chi ritenga, come qui si sostiene, che l'art. 304/6 si applichi solo in caso di sospensione dei termini: infatti, ben può darsi il caso che il procedimento regredisca nella fase del giudizio e intervenga poi sospensione dei termini di custodia.

Orbene, il significato del richiamo dell'art. 304/6 ai commi 2 e 3 dell'art. 303 non può che essere quello di confermare, anche ai fini della individuazione del «limite finale» di durata della custodia nella fase, la diversa decorrenza dei termini nei casi del regresso o rinvio del procedimento e della evasione. Ciò comporta che, ad esempio, regredito il procedimento nella fase del giudizio di primo grado ed essendo stati poi sospesi i termini, la custodia cautelare non potrà superare il doppio del termine di fase, calcolato però a partire dalla data del provvedimento che ha disposto il regresso e non dall'emissione del provvedimento che originariamente aveva disposto

il giudizio (in tal senso si è pronunciata la I Sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 1063/1996, Sarno, che ha confermato l'orientamento espresso da questo tribunale, con ordinanza ex art. 310 c.p.p. in data 21 dicembre 1995).

Se il legislatore del novantacinque avesse inteso invece equiparare, ai fini della individuazione del «limite finale» di durata della custodia nella fase, le situazioni di regresso o rinvio del procedimento e di evasione alle altre, si sarebbe limitato a prevedere che «la durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303, comma 1 ...», eventualmente aggiungendo, per maggior chiarezza: «anche nei casi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo».

Il dato testuale appare dunque chiaro e il Collegio deve tenerne conto, poiché «nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore».

Peraltro, la conclusione cui si è pervenuti esclude incontestabilmente che il «limite finale» di cui all'art. 304/6 sia riferibile anche ai casi di regressione o rinvio del procedimento e di evasione, per la semplice ragione che, se in tali casi il «limite finale» di durata della custodia nella fase va computato, come si è detto, a partire dal momento di nuova decorrenza del termine indicato per ciascuna delle ipotesi dai commi 2 e 3 dell'art. 303, è ovvio che detto «limite finale» giammai potrà essere superato (in quanto scadrebbe ben prima l'ordinario termine di fase), se non intervenga anche la sospensione dei termini. Il che appunto conferma che il «limite finale» di cui all'art. 304/6 è riferibile unicamente ai casi di sospensione dei termini della custodia.

4. — Le sezioni unite della Corte di cassazione hanno ripetutamente affermato che, sebbene la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale non sia munita di efficacia *erga omnes*, facendo essa sorgere un vincolo solo nel giudizio *a quo*, non si può mai giungere a sostenere che per gli altri giudici la decisione della Corte costituzionale sia da ritenersi *inutiliter data*. Sicché il giudice che, in un diverso giudizio, intenda discostarsi dall'interpretazione proposta nella sentenza della Corte costituzionale non ha altra alternativa che quella di sollevare ulteriormente la questione di legittimità, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione (ss.uu. 930/1996, Clarke, e 21/1998, Gallieri).

Il Collegio, uniformandosi a tale principio, ritiene di dover sollevare nuovamente la questione di legittimità dell'art. 303/4 c.p.p. per le medesime ragioni già disattese, all'uopo richiamando e facendo proprie le motivazioni dell'ordinanza 22 novembre 1996 del tribunale di Reggio Calabria.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata «la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303/4 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 di detto art. 303»;

Sospende il procedimento in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'appellante, ai suoi difensori, al pubblico ministero nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Napoli, addì 23 novembre 1998

Il presidente est.: GUGLIELMO

I giudici: LOPIANO - DANIELE

N. 294

*Ordinanza emessa il 27 febbraio 1999 dal pretore di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Bortolato Alessandro e Unione Sportiva Trivignano ed altri*

Obbligazioni - Fideiussione solidale per crediti retributivi (nella specie, fideiussione *ex lege* di chi agisce in nome e per conto di un'associazione non riconosciuta) - Protrazione dopo la «scadenza dell'obbligazione principale» - Termine di decadenza semestrale entro cui il creditore deve proporre le sue istanze - Decorrenza dalla cessazione del rapporto di lavoro, ove questo non sia assistito da garanzie di stabilità - Omessa previsione - Contrasto con l'irrinunciabilità della retribuzione - Richiamo alla sentenza costituzionale n. 63/1966.

(C.C., art. 1957).

(Cost., art. 36).

IL PRETORE

Nella causa promossa da Bortolato Alessandro, contro Unione Sportiva Trivignano, Scarpa Massimo, Beretta Alfonso, Marangon Maurizio, Lazzaro Sergio e Franzoi Cesare;

A scioglimento della riserva che precede;

Premesso che il ricorrente assume di aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con l'associazione convenuta per oltre quattordici anni e di essere stato licenziato oralmente il 6 settembre 1996 dal suo presidente, ragion per cui ha chiesto che venisse ordinato il ripristino del rapporto con condanna sia dell'associazione che del presidente a risarcirgli il danno;

che ha inoltre chiesto la condanna sia dell'associazione sia di coloro che per la stessa avevano agito (e cioè i quattro presidenti succedutisi nella carica e il direttore tecnico) a corrispondergli differenze salariali per complessive L. 327.000.000;

che gli *ex* presidenti e il direttore tecnico hanno eccepito *in limine litis* il proprio difetto di legittimazione passiva per intervenuta decadenza dall'azione in forza del disposto dell'art. 1957 codice civile, essendo trascorso il termine semestrale entro il quale *ex* art. 1957 codice civile il creditore deve proporre le proprie istanze purché permanga la responsabilità del fideiussore, alla quale la giurisprudenza concorde equipara *sub specie* di fideiussione solidale la responsabilità di coloro che agiscono per un'associazione non riconosciuta (Cass. n. 5137/83; Cass. n. 4710/81);

Considerato che è sufficiente, nel caso di fideiussione solidale, che dette «istanze» — si ritiene giudiziali — vengano indirizzate o contro il debitore principale o contro il fideiussore (v. Cass. sez. un. 25 ottobre 1979, n. 5572), ma in ogni caso esse devono proporsi entro sei mesi dalla «scadenza dell'obbligazione principale»;

che effettivamente i crediti salariali azionati hanno scadenza mensile e quindi sono per la gran parte scaduti da molto tempo senza che il ricorrente abbia proposto le sue istanze all'associazione, debitore principale, o a chi ha agito (fideiussore) entro sei mesi dalla loro scadenza;

Ritenuto che, trattandosi di rapporto di lavoro non assistito — a quanto emerge dagli atti — da stabilità, la tempestiva rivendicazione da parte del lavoratore-creditore delle proprie spettanze è condizionata dal timore di perdere il posto di lavoro, cosicché si configura una rinuncia implicita alla retribuzione in contrasto con l'irrinunciabilità della stessa ricavabile dall'art. 36 della Costituzione, situazione che ha già giustificato la dichiarazione di parziale incostituzionalità degli artt. 2948, 2955 e 2956 codice civile in materia di prescrizione (sent. Corte cost. n. 63/1966);

che pertanto non appare manifestamente infondato il dubbio di incostituzionalità dell'art. 1957 codice civile alla luce dell'art. 36 della Costituzione nella parte in cui non prevede che per i crediti aventi natura retributiva il termine di sei mesi per proporre le istanze al datore di lavoro quale debitore principale o al fideiussore decorra, anziché dalla scadenza del credito garantito, dalla cessazione del rapporto di lavoro ove questo non sia assistito dalla garanzia della stabilità;

che la questione è rilevante nel giudizio in quanto, a causa della prospettata non ancora intervenuta cessazione del rapporto (stante il licenziamento orale), una dichiarazione di incostituzionalità nel senso sopra chiarito comporterebbe il persistere dell'obbligazione dei convenuti equiparati ai fideiussori;

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87, sottopone all'esame della Corte costituzionale, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1957 del codice civile per l'aspetto sopra precisato in relazione all'art. 36 della Costituzione;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Venezia, addì 27 febbraio 1999

Il pretore: RADAELLI D'AVINO

99C0498

N. 295

Ordinanza emessa il 23 febbraio 1999 dal pretore di Bassano del Grappa, sez. distaccata di Asiago nel procedimento civile vertente tra Frigo Valentino e comune di Roana

Agricoltura e foreste - Regione Veneto - Prescrizioni di massima e di polizia forestale deliberate dal Consiglio regionale - Promulgazione da parte del Presidente della giunta regionale - Esclusione - Violazione del principio costituzionale della promulgazione da parte del Presidente della giunta regionale dei regolamenti di competenza della regione.

(Legge regione Veneto, 13 settembre 1978, n. 52, art. 5, e 23, penultimo comma).

(Cost., art. 121, quarto comma).

IL PRETORE

Ha pronunciato l'ordinanza nella causa n. 2133/1998 r.c. promossa dal sig. Valentino Frigo, con ricorso depositato il 5 novembre 1998, contro il comune di Roana;

Proponendo d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 23, penultimo comma, della l.r. Veneto 13 settembre 1978 n. 52, in riferimento all'art. 121, quarto comma della Costituzione;

OSSERVA IN FATTO

Il ricorrente impugna, con il rimedio previsto dall'art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689, chiedendone l'annullamento, l'ordinanza ingiunzione emessa dal sindaco del comune di Roana il 27 settembre 1998, notificata il successivo 6 ottobre, con la quale gli è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per la supposta violazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale (in seguito: P.M.P.F.), a seguito di verbale redatto dal Corpo forestale dello Stato, stazione di Cesuna, in data 19 luglio 1996, ove si denuncia il preteso taglio abusivo di 142 piante di abete rosso su fondo di proprietà del ricorrente.

Il motivo principale del ricorso è fondato sulla mancata promulgazione delle P.M.P.F. da parte del presidente della giunta regionale, sebbene adottate con delibera del consiglio regionale del 18 dicembre 1980, pubblicata nel B.U.R. 13 aprile 1981, n. 16. Tale promulgazione, attesa la natura regolamentare delle P.M.P.F., è imposta dall'art. 43, quarto comma, l.s. 22 maggio 1971, n. 340 (statuto della regione Veneto), e condiziona l'efficacia giuridica del provvedimento, in base al quale la sanzione è stata applicata: dalla inefficacia di tali norme, qualificate come regolamentari, discenderebbe la conseguenziale illegittimità o, comunque, inoperatività della ordinanza impugnata.

Incidentalmente, e anche prescindendo dall'assenza di promulgazione, il ricorrente deduce il contrasto delle P.M.P.F. con l'art. 23 della Costituzione. Ritualmente costituendosi in giudizio, il comune di Roana sostiene che le cennate P.M.P.F. non abbiano natura regolamentare, pur condividendo, di questa, i requisiti della generalità e

dell'astrattezza; ma, a differenza dei regolamenti, esse introducono una disciplina derogatoria rispetto all'ordine normativo. In proposito, l'art. 5 l.r. Veneto 13 settembre 1978 n. 52 esclude dal procedimento di approvazione delle P.M.P.F. la promulgazione.

Inoltre, a differenza dei regolamenti, le P.M.P.F. sono suscettibili di deroga da parte di atti amministrativi a carattere individuale, come previsto dall'art. 23 della stessa l.r. e, quindi, contengono una disciplina meramente residuale. L'amministrazione convenuta definisce infondata la questione di legittimità prospettata da controparte, posto che le P.M.P.F. non introducono un divieto assoluto di utilizzazione boschiva e, comunque, aderiscono alla funzione sociale della proprietà. In assenza di atti di istruzione, all'udienza odierna le parti hanno formulato le conclusioni come da atti introduttivi e come da verbale del 19 gennaio 1999, e discusso la causa, riservandosi il pretore di pronunciare sentenza nella stessa udienza, ai sensi dell'art. 23, legge n. 689 del 1981.

IN DIRITTO

Riguardo alla natura giuridica delle P.M.P.F. l'art. 10 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 prevede che queste siano compilate in forma di regolamento.

Nella materia delle foreste, compresa tra quelle elencate nell'art. 117 della Costituzione, l'art. 5 della l.r. Veneto n. 52 del 1978 dispone che la giunta regionale provveda ad elaborare le P.M.P.F. di cui all'art. 10 r.d.l. citato, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale; parallelamente, a norma dell'art. 23, penultimo comma, della stessa l.r., il consiglio regionale approva le direttive e le norme concernenti la pianificazione forestale predisposte dalla giunta regionale. Tale procedimento, che non prevede la promulgazione, è stato rispettato con l'adozione delle P.M.P.F. mediante la delibera del consiglio regionale, richiamata nella narrativa, e regolarmente pubblicata nel B.U.R.

Senonché, attesa la natura regolamentare delle P.M.P.F., prefigurata dall'art. 10 r.d. citato, è avvalorabile, e non manifestamente infondato, il sospetto di illegittimità delle cennate norme della legge regionale n. 52 del 1978, per contrasto con l'art. 121, quarto comma della Costituzione, il quale, per i regolamenti di competenza regionale, prevede la promulgazione da parte del presidente della giunta regionale; formalità che si trova ribadita dall'art. 43, quarto comma, l.s. 22 maggio 1971 n. 340.

La questione è rilevante ai fini della decisione: in caso di rigetto, dovrebbe concludersi che le P.M.P.F. sono pienamente operanti e che, per questo profilo, il principale dedotto dal ricorrente, l'ordinanza è stata legittimamente emanata; in caso di accoglimento, la constatazione della inefficacia, in assenza di promulgazione, delle P.M.P.F., in relazione alla retroattività delle pronunce di illegittimità costituzionale, condurrebbe a invalidare, sin dall'origine, il provvedimento sanzionatorio, perché emesso in assenza di alcuna base normativa. Si ravvisa, invece, manifestamente infondata la questione di costituzionalità delle stesse P.M.P.F. in riferimento all'art. 23 della Costituzione, o, con maggiore pertinenza, all'art. 42, secondo comma, dello statuto, essendo le norme legislative in materia forestale riconducibili ai limiti che il legislatore può imporre alla proprietà privata per assicurarne la funzione sociale;

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata, e rilevante ai fini della decisione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 23, penultimo comma, della l.r. Veneto 13 settembre 1978 n. 52, nella parte in cui non prevedono che l'approvazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, da parte del consiglio regionale, sia seguita dalla promulgazione da parte del presidente della giunta regionale, in riferimento all'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente della Giunta regionale del Veneto, e comunicata al Presidente del consiglio regionale;

Sospende il giudizio in corso.

Bassano del Grappa, addì 23 febbraio 1999

Il pretore: (firma illeggibile)

N. 296

*Ordinanza emessa il 22 gennaio 1999 dalla Corte di cassazione
sul ricorso proposto da Baron Leondina*

Processo penale - Ricorso per cassazione - Declaratoria di inammissibilità - Condanna automatica del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di impugnazione - Parità di trattamento tra la situazione del ricorrente temerario o avventato e quella del ricorrente incolpevole - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 616).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Baron Leondina nata a Pompei il 4 giugno 1958, avverso il decreto del g.i.p. del tribunale di Frosinone in data 28 luglio 1997;

Sentita la relazione fatta del consigliere dott. Giovanni Caso;

Letta la requisitoria scritta del p.m. nella persona del sost. proc. gen. dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende;

O S S E R V A

1. — Baron Leondina ha proposto personalmente, nella qualità di persona offesa dal reato, ricorso per cassazione avverso il decreto del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Frosinone in data 28 luglio 1997, con il quale è stata disposta l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di Cantaldo Salvatore.

Nei motivi del ricorso la Baron denuncia, fra l'altro, la violazione degli artt. 410 e 409 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, lettera c), stesso codice, in quanto il giudice *a quo*, attraverso una arbitraria e illegittima declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla stessa Baron avverso la richiesta di archiviazione, ha disposto *de plano* l'archiviazione del procedimento a carico del Cantaldo, ledendo il diritto della persona offesa al contraddittorio in udienza camerale ai sensi delle succitate norme del codice di procedura penale.

Il procuratore generale presso questa Suprema Corte con requisitoria scritta ha chiesto che il ricorso della Baron Leondina sia dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 581, 591, 611 e 616 cod. proc. pen., poiché i motivi a sostegno del ricorso medesimo non sono stati sottoscritti da un avvocato iscritto nell'albo speciale di cui all'art. 613, c.p.p., bensì direttamente dalla persona offesa che, non essendo parte processuale perché non costituita parte civile, non ha capacità di impugnare personalmente.

2. — L'accoglimento delle conclusioni del p.g., cui questa Corte è orientata anche sulla base della recentissima decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. ss.uu. 17 dicembre 1998, ric. Messina) — con la quale si è statuito che la persona offesa dal reato non ha il diritto di proporre personalmente ricorso per cassazione sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di legittimità si applica la regola dettata dall'art. 613, c.p.p., secondo cui l'atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'apposito albo; ciò perché la disposizione di cui alla prima parte dell'art. 613, comma 1, c.p.p., in virtù della quale è consentito alla «parte» di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei confronti dell'imputato, mentre alla persona offesa non compete la qualificazione di «parte» e le altre parti private, diverse dall'imputato, non possono stare in giudizio, ai sensi dell'art. 100, comma 1, c.p.p., se non col ministero di un difensore munito di procura speciale — comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Baron con l'automatica applicazione della disposizione di cui all'art. 616, cod. proc. pen., concernente la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, come chiesto dal p.m. requirente.

3. — Ad avviso di questa Corte l'automatismo insito nella anzidetta disposizione, comportando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della cassa delle ammende in ogni caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso a prescindere dalla esistenza di una situazione soggettiva di colpa, leggerezza o temerarietà nella proposizione dell'impugnazione, appare porsi in contrasto con i principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

È noto che la Corte costituzionale con le sentenze nn. 180 e 423 del 1993 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 427, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per vari motivi, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela.

Il giudice delle leggi con dette sentenze ha inteso escludere ogni ipotesi di responsabilità oggettiva del querelante; ogni ipotesi, cioè, che fosse fondata sul mero dato della casualità, anche in assenza di una qualsiasi colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile a colui che ha esercitato il diritto di querela.

Ad avviso di questa Corte la suddetta *ratio* sostiene anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, c.p.p., nella parte *de qua*, che viene qui sollevata d'ufficio.

Invero, l'anzidetta disposizione appare porsi in contrasto con l'art. 24 della Carta costituzionale in quanto fa discendere a carico del cittadino che agisce in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi — (nel caso di specie, la persona offesa ricorrente) — la responsabilità per le spese processuali e per la somma a favore della cassa delle ammende automaticamente dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso anche se la proposizione del ricorso stesso non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del ricorrente.

La detta disposizione appare, altresì, porsi in contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale in quanto sottopone alla medesima disciplina la situazione del ricorrente temerario, superficiale o avventato e quella del ricorrente incolpevole.

4. — La qui sollevata questione di legittimità costituzionale rilevante nel presente giudizio, in quanto allorché la Baron Leondina propose personalmente il ricorso per cassazione la giurisprudenza di questa Suprema Corte si presentava incerta sul diritto della persona offesa di presentare e sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione previsto dall'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza di archiviazione — (situazione d'incertezza attualmente superata in forza della pronuncia delle sezioni unite in data 17 dicembre 1998) —. Alla stegua della suddetta situazione si può, infatti, ipotizzare che l'esercizio del diritto di impugnare personalmente da parte della Baron possa non ascriversi a colpa, superficialità o temerarietà della stessa Baron.

P. Q. M.

Solleva d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 616, c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui prevede l'automatica condanna del ricorrente alle spese del procedimento in caso di declaratoria di inammissibilità anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto d'impugnazione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 23, legge 12 marzo 1953, n. 87.

Roma, addì 22 gennaio 1999

Il presidente: TRANFO

Il consigliere est.: CASO

N. 297

*Ordinanza emessa il 20 novembre 1998 dalla Corte di appello di Ancona
nel procedimento di ricusazione proposto da Cappelletti Cipriano ed altri nei confronti di Ruta Filomena*

Processo penale - Dibattimento - Giudici che abbiano pronunciato o abbiano concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato, provvedimento *de plano* in ordine alla concessione di una misura cautelare reale (nella specie: sequestro preventivo) con valutazione della sua responsabilità penale - Incompatibilità ad esercitare le funzioni giudicanti nello stesso procedimento o possibilità di esercitare la ricusazione - Omessa previsione - Violazione dei principi di ragionevolezza, di imparzialità e del giusto processo - Compressione del diritto di difesa - Richiamo ai principi espressi nelle sentenze nn. 371/1996 e 308/1997.

[C.P.P. 1988, artt. 34, comma 2, 37, comma 1, lett. a) e b), 321, commi 1 e 2].

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di ricusazione proposto dai sottoindicati signori:

1) Cappelletti ing. Cipriano, nato a Tarcento (Udine) il 7 agosto 1952, e residente ad Ancona, imputato di concorso in concussione e di corruzione propria (artt. 321 e 319, c.p.) in concorso necessario con Lucchi Marco ed altri nei procedimenti penali nn. 830/1993 e 49/1995 r.g.n.r. pendenti in fase di giudizio avanti al Tribunale di Ancona;

2) Camaioni Mariano, nato ad Ascoli Piceno il 31 luglio 1930 e residente a Maltignano alla via Varese, 2;

3) Galanti Franco, nato ad Ascoli Piceno il 6 gennaio 1937 e residente a Maltignano alla via Varese, 4;

4. Marinelli Pompilio, nato ad Appignano del Tronto il 16 febbraio 1928 e residente a Maltignano, viale Lombardia, imputati essi Camaioni e Galanti e Marinelli nel procedimento penale n. 830/1993 r.g.n.r. di corruzione propria in concorso necessario con Lucchi Marco ed altri (artt. 321 e 319. c.p.), pendente in fase di giudizio avanti al tribunale di Ancona;

5) Mencarelli Giuseppe, nato ad Arcevia il 3 luglio 1946 e residente a S. Lorenzo in Campo, imputato tra l'altro di corruzione propria (art. 321 e 319, c.p.) in concorso necessario con Lucchi Marco ed altro per aver dato denaro al Lucchi perché quest'ultimo compisse atti contrari ai doveri del proprio ufficio nel procedimento penale n. 2/1996 r.g.n.r. pendente in fase di giudizio avanti al tribunale di Ancona;

Vista la dichiarazione di ricusazione presentata da Cappelletti Cipriano il 29 giugno 1998, nonché analoga dichiarazione presentata congiuntamente il 29 giugno 1998 da Camaioni Mariano e da Galanti Franco e da Marinelli Pompilio, nonché vista altra dichiarazione di ricusazione presentata sempre il 29 giugno 1998 da Mencarelli Giuseppe, con le quali essi ricusano la dott.ssa Filomena Ruta quale componente del Collegio penale nei processi di cui sopra in fase di giudizio presso il tribunale di Ancona nella udienza del 29 giugno 1998, per avere ella emesso, in sede di procedimento *de plano* in Camera di Consiglio su istanza del p.m. del 16 febbraio 1998, quale Presidente del Collegio penale dello stesso tribunale, il decreto in data 26 febbraio 1998, che disponeva il sequestro preventivo ai fini di successiva confisca, ex art. 321, comma secondo, c.p.p., in odio di Lucchi Marco imputato di corruzione propria in concorso necessario con gli imputati ricusanti, dei titoli di cui al dossier n. 20583 e 19701 Q accessi presso la B.N.A. di Ancona intestati a Lucchi Marco e Formica Mara, e di quelli formati con le disponibilità economiche dei primi in tempi successivi;

Atteso che, a sostegno delle dichiarazioni di ricusazione, gli istanti deducono che il Collegio penale presieduto dalla dott.ssa Filomena Ruta, che ha emesso il decreto di sequestro preventivo di cui sopra, ha compiuto una valutazione di merito dettagliata ed approfondita sulla responsabilità penale degli istanti utilizzando le dichiarazioni confessorie rese, al riguardo, per iscritto, dal coimputato ing. Lucchi Marco nel corso delle indagini preliminari ed affermando la sussistenza di univoci indizi di illecita provenienza della maggior parte delle somme sequestrate per essere state consegnate al Lucchi dagli istanti coimputati del contestato reato di corruzione propria (affinché il p.uff. Lucchi Marco compisse atti contrari ai doveri di ufficio);

Visto il provvedimento 6 luglio 1998 di questa Corte territoriale che ha disposto la riunione dei tre procedimenti di riconsuazione sotto il numero di più antica data n. 132/1998, c.c.;

Visto il parere del p.m. e ritenuto che la dichiarazione di riconsuazione è stata presentata in termini;

Atteso che, dai documenti in atti, risultano provati e documentati i fatti e le ragioni addotti dagli istanti a sostegno delle dichiarazioni di riconsuazione cosicché, in concreto, risulta accertato che il Collegio penale presieduto dalla dott. Filomena Ruta, nel disporre la misura cautelare reale, ha valutato in maniera particolarmente penetrante la responsabilità penale degli istanti all'interno dello stesso procedimento;

Considerato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 371/1996 e n. 308/1997, ha ritenuto violati il principio di ragionevolezza e quello di imparzialità del giudice e del giusto processo in relazione al diritto di difesa quanto lo stesso giudice ha valutato già la responsabilità penale dell'imputato in altre fasi del medesimo processo o in un diverso processo;

Atteso, tuttavia, che la Corte costituzionale nulla ha detto espressamente circa il caso in cui lo stesso giudice abbia valutato la responsabilità penale dell'imputato non in una fase diversa ma nella stessa fase di giudizio del medesimo processo a carico del medesimo imputato con particolare differimento al provvedimento, non avente natura di sentenza, di applicazione di misura cautelare reale in camera di consiglio inaudita altera parte durante la medesima fase di giudizio a carico dello stesso imputato;

Considerato che, stante la medesima *ratio* di tutela della imparzialità del giudice e del giusto processo, è irragionevole e fonte di disparità di trattamento (in violazione dell'art. 3 Cost.) tra situazioni sostanzialmente uguali, il ritenere che la dedotta situazione di incompatibilità e/o di riconsuazione debba ricorrere in capo al giudice solo con riferimento ad una valutazione della responsabilità penale dello stesso imputato espressa con sentenza e non anche con decreto motivato e solo con riferimento ad altre fasi del medesimo processo e non anche, come nel caso che ne occupa, con riferimento al procedimento *de plano* in camera di consiglio inaudita altera parte di applicazione di una misura cautelare reale disposta, però, durante la medesima fase di giudizio a carico del medesimo imputato;

Ritenuto, infatti che: il procedimento in camera di consiglio per la applicazione di una misura cautelare reale è procedimento formalmente e sostanzialmente autonomo rispetto alla fase del giudizio nel medesimo processo a carico dello stesso imputato, ed è procedimento solo eventuale e non è presupposto necessario, nella sequela procedimentale di tutti gli atti della fase del giudizio, per lo svolgimento della predetta fase del giudizio, ed infine è procedimento che comporta istruzione autonoma e valutazione autonoma della posizione dell'imputato e che si conclude con autonomo decreto motivato autonomamente e direttamente impugnabile avanti al tribunale del riesame *ex art.* 324, c.p.p., ed anche con ricorso per Cassazione *ex art.* 325, c.p.p.;

Atteso che, come sopra è stato specificato, nel decreto motivato di concessione di sequestro preventivo sopra identificato, la responsabilità penale del Lucchi Marco e degli istanti è stata valutata in modo particolarmente penetrante;

Considerato che, la Corte costituzionale, con ordinanza n. 203/1998 ha dedotto quanto segue: «... nell'adozione o nella conferma di misure cautelari reali, se la valutazione di merito non è imposta dal tipo di atto, l'effetto pregiudicante all'interno dello stesso procedimento di una eventuale valutazione di responsabilità deve essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistono i presupposti, agli istituti della astensione o della riconsuazione (sentenza n. 308 del 1997)»;

Atteso, quindi, che va sollevata di ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2 e 37, comma 1 e 321, comma 1 e 2, c.p.p., in relazione agli artt. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma della Costituzione, nella parte in cui le predette norme processuali non prevedono che non possa partecipare al giudizio nei confronti dell'imputato il giudice ha pronunciato o concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato, un decreto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 1 e 2, c.p.p., nel quale decreto la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua penale responsabilità sia già stata comunque valutata;

Considerato, quindi, che la sollevata questione non è manifestamente infondata ed è rilevante nel giudizio in corso in quanto, se sarà ritenuta fondata dalla Corte costituzionale, dovrà essere accolta la dichiarazione di riconsuazione presentata dagli istanti.

P. Q. M.

Dichiara rilevante nel procedimento di ricusazione in corso e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, comma 2, e 37, comma 1, lett. a), b) e 321, comma 1 e 2, c.p.p., nella parte in cui le predette norme processuali non prevedono che non possa partecipare alla fase del giudizio, nei confronti dell'imputato, il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare, nei confronti dello stesso imputato, nel procedimento di applicazione di una misura cautelare reale posto in essere durante la fase del giudizio nel medesimo processo a carico del medesimo imputato, un decreto motivato di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 31, comma 1 e 2, c.p.p., nel quale decreto motivato la posizione di quello stesso imputato, in ordine alla sua responsabilità penale, sia già stata comunque valutata;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, ai difensori dell'imputato, al presidente del tribunale di Ancona, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ancona, al procuratore generale in sede ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che essa sia comunicata, a cura della cancelleria, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.

Ancona, addì 20 novembre 1998

Il presidente: ARIOTTI

L'estensore: FINUCCI

99C0501

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L	508.000	
- semestrale	L	289.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L	416.000	
- semestrale	L	231.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L	115.500	
- semestrale	L	69.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L	107.000	
- semestrale	L	70.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L	273.000	
- semestrale	L	150.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L	106.000	
- semestrale	L	66.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L	267.000	
- semestrale	L	145.000	
Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):			
- annuale	L	1.097.000	
- semestrale	L	593.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- annuale	L	982.000	
- semestrale	L	520.000	

Integrando con la somma di L. 150.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	L	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L	474.000
Abbonamento semestrale	L	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti
☎ 06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni
☎ 06 85082150/85082276

Ufficio inserzioni
☎ 06 85082146/85082189

Numero verde
☎ 167-864035



* 4 1 1 1 1 0 0 2 1 0 9 9 *

L. 10.500